



Documento di seduta

A9-0150/2023

14.4.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849
(COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatori: Luděk Niedermayer, Paul Tang

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	213
POSIZIONE DI MINORANZA (ARTICOLO 52 bis).....	216
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	217
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	219

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0423),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0342/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2022¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021²,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0150/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1 **Proposta di direttiva** **Considerando 1**

¹ GU C 210 del 25.5.2022, pag. 15.

² GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

Testo della Commissione

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio³ costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo, che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti, l'esperienza ha dimostrato che la direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe essere ulteriormente migliorata per mitigare adeguatamente i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi.

³ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁴ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio³ costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo, che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti, l'esperienza ha dimostrato che la direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe essere ulteriormente migliorata per mitigare adeguatamente i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi, ***nonché per migliorare l'integrità del mercato interno.***

³ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁴ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le minacce, i rischi e le vulnerabilità specifici legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che colpiscono taluni settori economici a livello nazionale diminuiscono in vario modo la capacità degli Stati membri di contribuire all'integrità e alla solidità del sistema finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri, una volta individuati tali settori e rischi specifici, di **decidere di** applicare gli obblighi in materia di AML/CFT a settori aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio]. Al fine di preservare l'efficacia del mercato interno e del sistema di AML/CFT dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado, con il sostegno dell'AMLA, di valutare se le decisioni **previste dagli** Stati membri di applicare gli obblighi in materia di AML/CFT ad altri settori siano giustificate. Nei casi in cui, in relazione a settori specifici, gli interessi dell'Unione siano perseguiti al meglio a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro in questione della sua intenzione di agire a livello dell'Unione e lo Stato membro dovrebbe astenersi dall'adottare le misure nazionali previste.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le minacce, i rischi e le vulnerabilità specifici legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che colpiscono taluni settori economici a livello nazionale diminuiscono in vario modo la capacità degli Stati membri di contribuire all'integrità e alla solidità del sistema finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri, una volta individuati tali settori e rischi specifici, di applicare gli obblighi in materia di AML/CFT a settori aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio]. Al fine di preservare l'efficacia del mercato interno e del sistema di AML/CFT dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado, con il sostegno dell'AMLA, di valutare se le decisioni **degli** Stati membri di applicare gli obblighi in materia di AML/CFT ad altri settori siano giustificate. Nei casi in cui, in relazione a settori specifici, gli interessi dell'Unione siano perseguiti al meglio a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro in questione della sua intenzione di agire a livello dell'Unione e lo Stato membro dovrebbe astenersi dall'adottare le misure nazionali previste.

(6 bis) Al fine di proteggere il sistema finanziario dell'Unione è essenziale che i richiedenti l'autorizzazione ad accedere a professioni regolamentate e che sono

soggetti obbligati abbiano una buona comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel loro settore di attività. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le procedure di concessione della licenza e i requisiti di accesso previsti dal diritto nazionale per le professioni regolamentate che sono soggetti obbligati di cui al regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)] impongano ai richiedenti di dimostrare di avere una buona comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel loro settore di attività. Tali richiedenti dovrebbero avere accesso alla formazione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) impartita dai soggetti obbligati o dai supervisori.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alla luce delle *specifiche* vulnerabilità legate alla lotta contro il riciclaggio *riscontrate nell'*emissione di moneta elettronica, *nei* servizi di pagamento e *nel* settore della fornitura di servizi per le cripto-attività, gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai prestatori stabiliti nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale. Tale punto di contatto centrale, il quale agisce per conto dell'ente che lo ha nominato, dovrebbe assicurare il rispetto delle norme AML/CFT.

Emendamento

(7) Alla luce delle vulnerabilità legate alla lotta contro il riciclaggio *riguardanti l'*emissione di moneta elettronica, *i* servizi di pagamento e *il* settore della fornitura di servizi per le cripto-attività, gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai prestatori stabiliti nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale. Tale punto di contatto centrale, il quale agisce per conto dell'ente che lo ha nominato, dovrebbe assicurare il rispetto delle norme AML/CFT.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I supervisori dovrebbero assicurarsi che le persone che gestiscono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l'incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi agiscano con onestà e integrità e dispongano **delle** conoscenze e competenze necessarie per svolgere le loro funzioni. È opportuno che i criteri per stabilire il soddisfacimento di tali requisiti da parte di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall'essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi.

Emendamento

(8) I supervisori dovrebbero assicurarsi che le persone che gestiscono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l'incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi **soddisfino i requisiti di onorabilità**, agiscano con onestà, **buona fede** e integrità e dispongano **di comprovate** conoscenze e competenze necessarie per svolgere le loro funzioni. È opportuno che i criteri per stabilire il soddisfacimento di tali requisiti da parte di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall'essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi. **È opportuno che l'AMLA formuli orientamenti volti a promuovere una comprensione comune degli elementi di cui i supervisori devono tenere conto per stabilire se l'alta dirigenza soddisfa i requisiti di onorabilità, agisce con onestà e integrità e dispone delle conoscenze e delle competenze necessarie.**

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli agenti immobiliari di cui al regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)] elaborino o predispongano programmi di formazione per coloro che esercitano tale professione. Tali programmi di formazione potrebbero essere agevolati o forniti da associazioni professionali che rappresentano gli agenti

e il settore immobiliare. La natura e la portata della formazione dovrebbero essere adattate alle dimensioni e alla complessità dell'attività ed essere adeguate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il soggetto obbligato.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Commissione è nella posizione adatta per esaminare specifiche minacce transfrontaliere che potrebbero incidere sul mercato interno e che non possono essere identificate ed efficacemente contrastate dai singoli Stati membri. È quindi opportuno incaricarla di coordinare la valutazione dei rischi connessi ad attività transfrontaliere. Perché il processo di valutazione dei rischi sia efficace, è fondamentale il coinvolgimento degli esperti competenti, quali il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché i rappresentanti delle unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri e, dove appropriato, gli altri organi a livello dell'Unione. Sia le valutazioni del rischio che le esperienze nazionali sono altresì una fonte importante di informazione per tale processo. Tale valutazione dei rischi transfrontalieri da parte della Commissione non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali e, in ogni caso, i dati dovrebbero essere resi completamente anonimi. Le autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati, sia nazionali che dell'Unione, dovrebbero intervenire unicamente qualora la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo abbia un impatto sulla vita privata e sulla protezione dei dati delle persone.

Emendamento

(10) La Commissione è nella posizione adatta per esaminare specifiche minacce transfrontaliere che potrebbero incidere sul mercato interno e che non possono essere identificate ed efficacemente contrastate dai singoli Stati membri. È quindi opportuno incaricarla di coordinare la valutazione dei rischi connessi ad attività transfrontaliere. Perché il processo di valutazione dei rischi sia efficace, è fondamentale il coinvolgimento degli esperti competenti, quali il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché i rappresentanti delle unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri e, dove appropriato, gli altri organi a livello dell'Unione. Sia le valutazioni del rischio che le esperienze nazionali *in corso* sono altresì una fonte importante di informazione per tale processo. Tale valutazione dei rischi transfrontalieri da parte della Commissione non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali e, in ogni caso, i dati dovrebbero essere resi completamente anonimi. Le autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati, sia nazionali che dell'Unione, dovrebbero intervenire unicamente qualora la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo abbia un impatto sulla vita privata e sulla protezione dei dati delle persone.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli Stati membri restano nella posizione migliore per individuare, valutare, comprendere e decidere come mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che li interessano direttamente. Pertanto ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure appropriate al fine di individuare, valutare e comprendere correttamente i propri rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, e definire una strategia nazionale coerente per porre in essere azioni volte a mitigare tali rischi. Tale valutazione nazionale del rischio dovrebbe essere aggiornata periodicamente e includere una descrizione della struttura istituzionale e delle procedure generali del regime dello Stato membro in materia di AML/CFT, nonché delle risorse umane e finanziarie assegnate ***nella misura in cui tali informazioni sono disponibili.***

Emendamento

(12) Gli Stati membri restano nella posizione migliore per individuare, valutare, comprendere e decidere come mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ***e come contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo*** che li interessano direttamente. Pertanto ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure appropriate al fine di individuare, valutare e comprendere correttamente ***e in maniera costante*** i propri rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, e definire una strategia nazionale coerente per porre in essere azioni volte a mitigare tali rischi. Tale valutazione nazionale del rischio dovrebbe essere aggiornata periodicamente e includere una descrizione della struttura istituzionale e delle procedure generali del regime dello Stato membro in materia di AML/CFT, nonché delle risorse umane e finanziarie assegnate. ***Le valutazioni nazionali del rischio dovrebbero essere mantenute aggiornate e dovrebbero essere riviste almeno ogni tre anni. Sulla base dell'individuazione dei rischi specifici per paese e per motivi giustificati, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di chiedere agli Stati membri di anticipare la revisione della loro valutazione del rischio, al fine di ridurre i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'Unione.***

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) È opportuno che gli Stati membri pubblichino una sintesi dei risultati della loro valutazione del rischio. Tale sintesi non dovrebbe contenere informazioni classificate, né informazioni che menzionino il nome di persone fisiche o giuridiche. In circostanze specifiche, gli Stati membri potrebbero avere la necessità di fare riferimento a casi salienti di riciclaggio, a informazioni pertinenti provenienti da fughe di notizie o ad altri importanti casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che hanno avuto grande risonanza nei media. È ammesso che, in tali casi, potrebbe non essere possibile evitare l'identificazione di determinate persone fisiche o giuridiche o che la loro identità possa essere dedotta da elementi di fatto.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 13

(13) I risultati delle valutazioni del rischio dovrebbero, **ove appropriato**, essere messi **tempestivamente** a disposizione dei soggetti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere, gestire e mitigare i propri rischi.

(13) I risultati delle valutazioni del rischio dovrebbero essere messi a disposizione dei soggetti obbligati **in modo tempestivo e appropriato** per consentire loro di individuare, comprendere, gestire e mitigare i propri rischi.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 14

(14) Inoltre, ai fini di individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi in misura ancora maggiore a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero

(14) Inoltre, ai fini di individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi in misura ancora maggiore a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero

rendere disponibili i risultati delle loro valutazioni del rischio agli altri Stati membri, alla Commissione e all'AMLA.

rendere disponibili i risultati delle loro valutazioni del rischio agli altri Stati membri, alla Commissione e all'AMLA. ***Al fine di rispettare la vita privata e proteggere i dati personali, i risultati delle valutazioni dei rischi dovrebbero essere resi disponibili solo nella misura in cui i dati forniti rappresentino il livello minimo di dati necessario per lo svolgimento delle funzioni in materia di AML/CFT.***

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia provvedendo altresì a migliorarne la qualità. Al fine di aumentare la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione e l'AMLA dovrebbero seguire l'evoluzione della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in seno all'Unione e pubblicare sintesi periodiche.

Emendamento

(15) Per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia provvedendo altresì a migliorarne la qualità. Al fine di aumentare la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione e l'AMLA dovrebbero seguire l'evoluzione della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in seno all'Unione e pubblicare sintesi periodiche. ***È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione volti a stabilire la metodologia per la raccolta di dati statistici e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione e all'AMLA.***

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il GAFI ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni

Emendamento

(16) Il GAFI ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni

finanziarie mirate *connesse al finanziamento della proliferazione* e di adottare misure per mitigare tali rischi. Le nuove norme introdotte dal GAFI non sostituiscono né compromettono gli attuali rigorosi obblighi che impongono ai paesi di applicare sanzioni finanziarie mirate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, alla repressione e all'interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Gli obblighi vigenti, attuati a livello dell'Unione dalle decisioni 2010/413/PESC⁷ e (PESC) 2016/849 del Consiglio⁸ nonché dai regolamenti (UE) 267/2012⁹ e (UE) 2017/1509 del Consiglio¹⁰, sono basati su regole rigorose e vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione.

finanziarie mirate e di adottare misure per mitigare tali rischi. Le nuove norme introdotte dal GAFI non sostituiscono né compromettono gli attuali rigorosi obblighi che impongono ai paesi di applicare sanzioni finanziarie mirate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, alla repressione e all'interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Gli obblighi vigenti, attuati a livello dell'Unione dalle decisioni 2010/413/PESC⁷ e (PESC) 2016/849 del Consiglio⁸ nonché dai regolamenti (UE) 267/2012⁹ e (UE) 2017/1509 del Consiglio¹⁰, sono basati su regole rigorose e vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione. ***Siffatti obblighi basati su regole rigorose e vincolanti dovrebbero applicarsi anche alle sanzioni connesse al terrorismo e al suo finanziamento, come pure alle altre sanzioni finanziarie mirate adottate dall'Unione.***

⁷ 2010/413 (CFSP) decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

⁸ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

⁹ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della

⁷ 2010/413 (CFSP) decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

⁸ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

⁹ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della

Repubblica popolare democratica di Corea
e che abroga il regolamento (CE)
n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag.
1).

Repubblica popolare democratica di Corea
e che abroga il regolamento (CE)
n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag.
1).

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di rispecchiare gli ultimi sviluppi a livello internazionale, la presente direttiva ha introdotto ***l'obbligo di*** individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie ***mirate connesse al finanziamento della proliferazione*** a livello dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento

(17) Al fine di rispecchiare gli ultimi sviluppi a livello internazionale ***e garantire un quadro completo per l'applicazione di sanzioni finanziarie mirate***, la presente direttiva ha introdotto ***una serie di obblighi finalizzati a prevenire***, individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie a livello dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva sono fondamentali per contrastare l'abuso dei soggetti giuridici. Per garantire che i registri delle informazioni sulla titolarità effettiva siano facilmente accessibili e contengano dati di elevata qualità, è opportuno introdurre norme coerenti in materia di raccolta e archiviazione di tali informazioni.

Emendamento

(18) I registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva sono fondamentali per contrastare l'abuso dei soggetti giuridici. ***Pertanto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici, le informazioni sugli accordi di nomina fiduciaria e le informazioni sui soggetti giuridici e sugli istituti giuridici esteri siano conservate in un registro centrale.*** Per garantire che i registri delle informazioni sulla titolarità effettiva siano facilmente accessibili e contengano dati di elevata qualità, è opportuno introdurre norme coerenti in materia di raccolta e archiviazione di tali informazioni. ***I registri centrali dovrebbero essere accessibili in***

un formato direttamente utilizzabile e leggibile meccanicamente.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri **possono** utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti

Emendamento

(19) Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri **dovrebbero** utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela.

Emendamento

(20) Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti

giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L'interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini *renderebbe* accessibili tali informazioni e *garantirebbe* altresì che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell'Unione.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'accuratezza dei dati contenuti nei registri dei titolari effettivi è fondamentale per tutte le autorità pertinenti e per le altre persone autorizzate ad accedere a tali dati e a prendere decisioni valide e legittime sulla base di tali dati. Pertanto, qualora dopo un'attenta analisi da parte dei conservatori dei registri sussistano motivi sufficienti per dubitare dell'accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva detenute dai registri, i soggetti giuridici e gli istituti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni aggiuntive in funzione del rischio. È inoltre importante che gli Stati membri conferiscano all'organismo incaricato della gestione dei registri poteri sufficienti per verificare la titolarità effettiva e la veridicità delle informazioni fornite e per segnalare eventuali sospetti alla propria FIU. Tali poteri dovrebbero estendersi allo svolgimento di ispezioni nei locali dei soggetti giuridici.

giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L'interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini *dovrebbe rendere* accessibili tali informazioni e *dovrebbe* altresì *garantire* che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell'Unione.

Emendamento

(22) L'accuratezza dei dati contenuti nei registri dei titolari effettivi è fondamentale per tutte le autorità pertinenti e per le altre persone autorizzate ad accedere a tali dati e a prendere decisioni valide e legittime sulla base di tali dati. Pertanto, ***gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino, all'atto della trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva e successivamente a intervalli regolari, che le informazioni trasmesse siano adeguate, accurate e aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi responsabili dei registri centrali abbiano a disposizione tecnologie all'avanguardia per effettuare verifiche automatiche secondo modalità atte a salvaguardare i diritti fondamentali ed evitare risultati discriminatori. Inoltre***, qualora dopo un'attenta analisi da parte dei conservatori dei registri sussistano motivi sufficienti per dubitare dell'accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva detenute dai registri, i soggetti giuridici e gli istituti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni aggiuntive in funzione del rischio. È inoltre importante che gli Stati membri conferiscano all'organismo incaricato della gestione dei registri poteri ***e risorse*** sufficienti per verificare la

titolarità effettiva e la veridicità delle informazioni fornite e per segnalare eventuali sospetti alla propria FIU. Tali poteri dovrebbero estendersi allo svolgimento di ispezioni nei locali dei soggetti giuridici *e, se del caso, dei soggetti obbligati, conformemente al diritto nazionale. Analogamente, tali poteri dovrebbero estendersi ai rappresentanti delle persone giuridiche e degli istituti giuridici esteri nell'Unione, laddove presenti.*

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Qualora la verifica effettuata al momento della trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva induca l'organismo responsabile del registro a ritenere che all'interno di tali informazioni vi siano incongruenze o errori o qualora dette informazioni non riescano in altro modo a soddisfare i requisiti necessari, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale organismo abbia la facoltà di negare e sospendere la certificazione della registrazione fino a quando le informazioni fornite in merito alla titolarità effettiva non saranno in ordine. Qualora le incoerenze siano rilevate in una fase successiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le conseguenze giuridiche connesse alla registrazione non producano effetti.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nel caso di ripetuto inadempimento nel fornire alle autorità responsabili dei registri centrali informazioni aggiornate, accurate e adeguate, le autorità nazionali competenti impongano sanzioni adeguate. Tali sanzioni dovrebbero poter includere restrizioni nell'accesso a determinate professioni e nell'esercizio di determinate funzioni in seno a un soggetto societario, un soggetto giuridico o un istituto giuridico, restrizioni nell'instaurazione di un rapporto d'affari con un soggetto obbligato, nell'esercizio dei diritti di proprietà di un soggetto societario e giuridico o nella capacità di percepire dividendi e la sospensione o cessazione delle attività commerciali. L'organismo responsabile dei registri dovrebbe notificare i ripetuti inadempimenti alle autorità nazionali cui compete imporre sanzioni adeguate. Nel caso di un ripetuto inadempimento nel fornire informazioni aggiornate, accurate e adeguate, le sanzioni dovrebbero essere aumentate al livello necessario per garantire la conformità.

**Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 22 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) Gli organismi responsabili dei registri centrali dovrebbero essere autonomi e operativamente indipendenti e dovrebbero avere l'autorità e la capacità di svolgere le proprie funzioni senza influenze o ingerenze politiche, governative o del settore. Il personale di tali organismi dovrebbe essere di alta integrità e opportunamente qualificato e mantenere standard professionali elevati.

I lavoratori dipendenti o i dirigenti del registro centrale che segnalano violazioni degli obblighi di cui alla presente direttiva dovrebbero essere giuridicamente protetti da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione e, in particolare, da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1bis} Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quinquies) Le valutazioni inter pares rappresentano uno strumento efficace per far sì che i registri istituiti negli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e per individuare migliori pratiche e carenze. È pertanto opportuno che l'AMLA intervenga nello svolgimento delle valutazioni inter pares di alcune o di tutte le attività degli organismi responsabili del registro centrale dei titolari effettivi, allo scopo di stabilire se tali organismi dispongano di meccanismi per rispettare gli obblighi di cui alla presente direttiva e verificare efficacemente se le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel suddetto registro siano accurate, adeguate e aggiornate.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 22 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 sexies) I registri dei titolari effettivi sono in grado di individuare, in modo rapido ed efficiente, le persone che in ultima istanza possiedono o controllano soggetti e istituti giuridici, comprese le persone designate in relazione alle sanzioni finanziarie mirate. La tempestiva individuazione di tali assetti proprietari contribuisce a migliorare la comprensione dell'esposizione ai rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate e favorisce l'adozione di misure di attenuazione per ridurre tali rischi. È pertanto fondamentale che tali registri siano tenuti a vagliare le informazioni sulla titolarità effettiva in loro possesso rispetto alle designazioni in relazione alle sanzioni finanziarie mirate, sia immediatamente dopo la designazione che successivamente su base regolare, al fine di rilevare se le modifiche all'assetto della proprietà o del controllo del soggetto e dell'istituto giuridico favoriscano i rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate. Gli organismi responsabili dei registri dei titolari effettivi dovrebbero condividere tempestivamente tali informazioni con le autorità competenti, inclusi le FIU e i supervisori AML/CFT, ai fini di garantire il rispetto delle sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Al fine di garantire che il meccanismo di comunicazione delle difformità sia proporzionato e incentrato sull'individuazione dei casi di informazioni

(24) Al fine di garantire che il meccanismo di comunicazione delle difformità sia proporzionato e incentrato sull'individuazione dei casi di informazioni

non accurate sulla titolarità effettiva, gli Stati membri *possono* consentire ai soggetti obbligati di chiedere al cliente di rettificare le difformità di natura tecnica direttamente con l'organismo responsabile dei registri centrali. Tale opzione si applica solo ai clienti a basso rischio e agli errori di natura tecnica, come i casi minori di informazioni scritte in maniera errata, laddove sia evidente che questi non ostacolano l'identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi e non compromettono l'accuratezza delle informazioni.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

non accurate sulla titolarità effettiva, gli Stati membri *dovrebbero* consentire ai soggetti obbligati di chiedere al cliente di rettificare le difformità di natura tecnica direttamente con l'organismo responsabile dei registri centrali. Tale opzione si applica solo ai clienti a basso rischio e agli errori di natura tecnica, come i casi minori di informazioni scritte in maniera errata, laddove sia evidente che questi non ostacolano l'identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi e non compromettono l'accuratezza delle informazioni.

Emendamento

(27 bis) *Le FIU, le altre autorità competenti, gli organi di autoregolamentazione e i soggetti obbligati dovrebbero avere libero accesso immediato e illimitato alle informazioni sulla titolarità effettiva tramite la piattaforma centrale europea, al fine di adempiere ai loro obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di attuare la dovuta diligenza.*

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) *L'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva può consentire alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia*

Emendamento

(28) *I registri della titolarità effettiva sono strumenti importanti per sostenere la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come pure la lotta alla corruzione, agli abusi fiscali e ad altri reati presupposto. L'accesso a tali informazioni giova inoltre alle indagini sul*

*nell'integrità del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a contrastare l'abuso di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero avviare rapporti d'affari sono a conoscenza dell'identità dei titolari effettivi. Ciò può anche facilitare la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni ai soggetti obbligati e alle autorità dei paesi terzi che si occupano del contrasto di tali reati. L'accesso a tali informazioni **gioverebbe** inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo.*

riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) *La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quello dell'Unione. Da un lato, grandi investitori con una quota significativa dei diritti di voto e dei diritti patrimoniali possono favorire la crescita a lungo termine e le prestazioni aziendali. Dall'altro lato, tuttavia, titolari effettivi che esercitano il controllo con grandi blocchi di voti possono essere incentivati a riorientare le attività dell'impresa creando opportunità per ottenere un vantaggio personale a scapito degli azionisti di minoranza. Il potenziale incremento della fiducia nei mercati finanziari dovrebbe*

soppresso

essere considerato un effetto collaterale positivo e non lo scopo finale di una maggiore trasparenza, che è infatti quello di creare un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato per le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini. Pertanto gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, stabilendo principi di riservatezza dell'accesso pubblico che consentano ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici nonché, a condizione che sussista un interesse legittimo, di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini.

Emendamento

(30) Nella sentenza del 22 novembre 2022 nella causa C-37/20^{1bis}, la Corte di giustizia ha stabilito che i soggetti che presentano un collegamento con la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, la Corte ha individuato diverse categorie di soggetti che hanno un interesse legittimo ad accedere a tali informazioni, vale a dire le persone che agiscono a fini giornalistici, di cronaca o di altra forma di espressione nei media, che presentano un collegamento con la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; le organizzazioni della società civile che presentano un collegamento con la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; soggetti che potrebbero avviare transazioni o relazioni d'affari con un soggetto societario, un soggetto giuridico o istituti giuridici; istituti finanziari e autorità nella misura in cui siano coinvolti nella prevenzione o nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo e non dispongano già dell'accesso di cui all'articolo 11 della

presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva mira a definire un elenco minimo e non esaustivo di soggetti che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Anche altre categorie di soggetti potrebbero rivendicare un interesse legittimo sulla base di motivi diversi da quelli elencati nella presente direttiva. Nel pieno rispetto della giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato qualsiasi legislazione dell'Unione o nazionale che preveda un accesso più ampio a specifiche informazioni vantaggiose sulla base di diversi obiettivi di interesse generale o del diritto all'informazione. Al fine di valutare se i soggetti che agiscono a fini giornalistici, di cronaca o di altra forma di espressione nei media abbiano un interesse legittimo, il concetto di media dovrebbe essere interpretato in senso lato, in modo da includere qualsiasi mezzo per fornire contenuti accessibili al pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno la responsabilità editoriale di un prestatore di servizi di media tradizionale. Analogamente, le organizzazioni della società civile dovrebbero includere tutte le forme di organizzazioni non governative istituite a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché le organizzazioni di base locali, nazionali o internazionali e le associazioni di cittadini che non sono gestite dalle autorità statali. Le determinazioni di interesse legittimo dovrebbero applicarsi senza alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, sul paese di residenza o sul paese di stabilimento del soggetto che presenta la richiesta, anche per quanto riguarda i mezzi di autenticazione.

^{1bis} Sentenza della Corte del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per quanto riguarda le società **e gli altri** soggetti giuridici, è opportuno in particolare ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e i diritti fondamentali delle persone interessate. L'insieme di dati da mettere a disposizione **del pubblico** dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara ed esaustiva e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo le informazioni rese accessibili **al pubblico** non dovrebbero differire significativamente dai dati raccolti attualmente. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società **e altri** soggetti giuridici e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica. È opportuno che nei registri siano chiaramente indicati i casi in cui l'alto dirigente sia stato identificato come titolare effettivo solo ex officio e non perché detiene partecipazioni o esercita un controllo tramite altri mezzi.

Emendamento

(31) Per quanto riguarda le società, i soggetti giuridici **e gli istituti giuridici**, è opportuno in particolare ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo **nonché i reati presupposto associati** e i diritti fondamentali delle persone interessate. L'insieme di dati da mettere a disposizione **dei soggetti che hanno un interesse legittimo** dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara ed esaustiva e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo le informazioni rese accessibili **ai soggetti che hanno un interesse legittimo** non dovrebbero differire significativamente dai dati raccolti attualmente. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società, soggetti giuridici **e istituti giuridici** e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica. È opportuno che nei registri siano chiaramente indicati i casi in cui l'alto dirigente sia stato identificato come titolare effettivo solo ex officio e non perché detiene partecipazioni o esercita un controllo tramite altri mezzi.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 32

(32) Nel caso di trust espressi e istituti giuridici affini, le informazioni dovrebbero essere accessibili al pubblico a condizione che l'interesse legittimo possa essere dimostrato. Ciò dovrebbe includere le situazioni in cui persone fisiche o giuridiche presentano una richiesta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in un soggetto giuridico avente sede o costituito al di fuori dell'Unione, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. L'interpretazione dell'interesse legittimo da parte degli Stati membri non dovrebbe limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso e dovrebbe consentire di tenere conto del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro e dei reati presupposto associati, nonché del contrasto del finanziamento del terrorismo. Sebbene i trust e gli altri istituti giuridici possano essere utilizzati in strutture societarie complesse, il loro obiettivo principale rimane la gestione del patrimonio individuale. Al fine di equilibrare adeguatamente l'obiettivo legittimo, rafforzato dal controllo pubblico, di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e la tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, è necessario prevedere la dimostrazione di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli altri istituti giuridici.

soppresso

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire che le informazioni a disposizione **del pubblico** consentano la corretta identificazione del titolare effettivo, dovrebbe essere accessibile **al pubblico** un insieme minimo di dati. Tali dati dovrebbero consentire l'identificazione inequivocabile del titolare effettivo, riducendo al minimo la quantità di dati personali accessibili **al pubblico**. In mancanza di informazioni relative al nome, al mese e all'anno di nascita, nonché al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo, non sarebbe possibile stabilire inequivocabilmente chi sia la persona fisica che è il titolare effettivo. Analogamente, la mancanza di informazioni sull'interesse beneficiario detenuto renderebbe impossibile determinare perché tale persona fisica debba essere identificata come il titolare effettivo. Pertanto, al fine di evitare interpretazioni errate delle informazioni sulla titolarità effettiva accessibili **al pubblico** e di garantire una comunicazione proporzionata di dati personali coerenti in tutta l'Unione, è opportuno stabilire l'insieme **minimo** di dati accessibili **al pubblico**.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) **Un maggiore controllo pubblico**

PE730.070v02-00

Emendamento

(33) Al fine di garantire che le informazioni a disposizione **dei soggetti che hanno un interesse legittimo** consentano la corretta identificazione del titolare effettivo, dovrebbe essere accessibile **ai soggetti che hanno un interesse legittimo** un insieme minimo di dati. Tali dati dovrebbero consentire l'identificazione inequivocabile del titolare effettivo, riducendo al minimo la quantità di dati personali accessibili al pubblico. In mancanza di informazioni relative al nome, al mese e all'anno di nascita, nonché al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo, non sarebbe possibile stabilire inequivocabilmente chi sia la persona fisica che è il titolare effettivo. Analogamente, la mancanza di informazioni **sulla natura e la portata dell'interesse beneficiario detenuto, incluse informazioni sulla titolarità e sulla catena di controllo, nonché sulla data in cui una persona è divenuta il titolare effettivo**, renderebbe impossibile determinare perché tale persona fisica debba essere identificata come il titolare effettivo **in un determinato momento**. Pertanto, al fine di evitare interpretazioni errate delle informazioni sulla titolarità effettiva accessibili al pubblico e di garantire una comunicazione proporzionata di dati personali coerenti in tutta l'Unione, è opportuno stabilire l'insieme di dati accessibili **ai soggetti che hanno un interesse legittimo**.

Emendamento

(34) **Le autorità competenti, i soggetti**

28/219

RR\1276766IT.docx

può contribuire a prevenire l'abuso di soggetti giuridici e istituti giuridici, **anche a fini di elusione fiscale.** È pertanto essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi per almeno cinque anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto giuridico affine hanno cessato di esistere. **Tuttavia** gli Stati membri dovrebbero essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali, per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita.

obbligati e le persone aventi un interesse legittimo devono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società, soggetti giuridici e istituti giuridici **che sono stati cancellati dai registri. Ciò è dovuto al fatto che le indagini, il monitoraggio, l'analisi o la ricerca necessitano di tempo sufficiente per rilevare, scoprire e individuare fatti relativi a casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I sistemi di riciclaggio di denaro spesso coinvolgono società, soggetti giuridici e istituti giuridici creati per un breve periodo di tempo, per limitare la tracciabilità. La cancellazione immediata dei dati creerebbe una scappatoia che permetterebbe ai criminali di cancellare le società, i soggetti giuridici o gli istituti giuridici collegati al reato al fine di eliminarne qualsiasi traccia per le autorità competenti, i soggetti obbligati e i soggetti che hanno un interesse legittimo.** È pertanto essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi per almeno cinque anni **e fino a dieci anni** dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto giuridico affine hanno cessato di esistere. **Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti, in casi specifici, per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di un tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio e reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo.** Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il

trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali, per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Inoltre, allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero *poter* prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni personali del titolare effettivo attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere la richiesta di registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni dal registro, come pure il pagamento di un corrispettivo per accedere alle informazioni contenute nel registro.

Emendamento

(35) Inoltre, allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni personali del titolare effettivo attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse. ***Tali deroghe dovrebbero essere concesse dalle autorità competenti caso per caso e sulla base di un'analisi dettagliata della natura delle circostanze eccezionali in ciascun caso.*** Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere la richiesta di registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni dal registro, come pure il pagamento di un corrispettivo ***proporzionato e adeguato*** per accedere alle informazioni contenute nel registro, ***di importo non superiore ai costi diretti della richiesta o della messa a disposizione delle informazioni. Se l'accesso al registro è fornito online per via elettronica, gli Stati membri non dovrebbero richiedere il pagamento di un corrispettivo, poiché si presume che non vi siano costi diretti per***

la messa a disposizione delle informazioni.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Attualmente alcuni Stati membri richiedono la registrazione online, in modo da poter identificare tutte le persone che richiedono informazioni dal registro delle informazioni sulla titolarità effettiva, come pure il pagamento di un corrispettivo per ottenere le informazioni contenute nel registro. L'identificazione degli utenti può essere un requisito legittimo, ma non dovrebbe dar luogo a una discriminazione basata sul loro paese di residenza o sulla loro nazionalità. Inoltre, gli obblighi relativi alla registrazione o ai corrispettivi possono ostacolare l'accesso ai registri delle informazioni sulla titolarità effettiva. È essenziale che gli Stati membri garantiscano l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva senza restrizioni basate sull'ubicazione geografica o sulla nazionalità.*

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Con la direttiva (UE) 2018/843 si è conseguita l'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri contenenti informazioni sulla titolarità effettiva attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Il coinvolgimento continuativo degli Stati membri nel funzionamento dell'intero

(36) Con la direttiva (UE) 2018/843 si è conseguita l'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri contenenti informazioni sulla titolarità effettiva attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. **È essenziale che la piattaforma centrale europea funga da servizio di ricerca**

sistema dovrebbe essere assicurato attraverso un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri in merito alle questioni relative al funzionamento del sistema e al suo futuro sviluppo.

centrale, mettendo a disposizione delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione, dei soggetti obbligati e dei soggetti che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva. Il coinvolgimento continuativo degli Stati membri nel funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurato attraverso un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri in merito alle questioni relative al funzionamento del sistema e al suo futuro sviluppo. ***Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato in merito all'evoluzione di tale dialogo.***

¹¹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

¹¹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Le persone fisiche i cui dati personali sono conservati in registri nazionali come titolari effettivi dovrebbero essere informate in merito alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre dovrebbero essere resi disponibili solo dati personali aggiornati e che corrispondono realmente ai titolari effettivi, i quali dovrebbero essere informati dei loro diritti nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché delle procedure applicabili per esercitarli. ***Inoltre, al fine di evitare l'abuso delle informazioni contenute nei registri e***

Emendamento

(38) Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Le persone fisiche i cui dati personali sono conservati in registri nazionali come titolari effettivi dovrebbero essere informate in merito alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre, ***le autorità competenti, i soggetti obbligati e i soggetti che hanno un interesse legittimo dovrebbero poter accedere alla cronologia di tutti i titolari effettivi di una determinata società o di un determinato soggetto giuridico o istituto giuridico al fine di identificare i precedenti titolari effettivi. Tali informazioni possono essere particolarmente necessarie ai fini del***

bilanciare i diritti dei titolari effettivi, gli Stati membri potrebbero ritenere opportuno esaminare la possibilità di mettere altresì a disposizione del titolare effettivo le informazioni sul richiedente unitamente alla base giuridica della relativa richiesta.

¹² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità degli intestatari di conti bancari e di conti di pagamento così come di cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime, ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte delle FIU e delle altre autorità competenti. È essenziale pertanto istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo centralizzato automatico, quale un registro o un sistema di

monitoraggio, dell'analisi e delle indagini relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo. Dovrebbero essere resi disponibili solo dati personali aggiornati e che corrispondono realmente, ***in un determinato momento***, ai titolari effettivi, i quali dovrebbero essere informati dei loro diritti nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché delle procedure applicabili per esercitarli.

¹² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento

(39) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità degli intestatari di conti bancari e di conti di pagamento, ***dei conti titoli e dei portafogli detentivi di crypto-attività***, così come di cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime, ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento, ***dei conti titoli, dei portafogli detentivi di crypto-attività*** e delle cassette di sicurezza appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte delle FIU e delle altre autorità competenti. È essenziale

reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità degli intestatari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari, conti di pagamento e cassette di sicurezza. Nell'applicare le disposizioni in materia di accesso, è opportuno utilizzare i meccanismi già esistenti, purché le FIU nazionali possano accedere in modo immediato e non filtrato ai dati per i quali effettuano le indagini. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di alimentare tali meccanismi con altre informazioni ritenute necessarie e proporzionate ai fini di una mitigazione più efficace dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le FIU e le autorità competenti **diverse dalle autorità responsabili dell'azione penale** dovrebbero garantire l'assoluta confidenzialità delle indagini e delle richieste di informazioni relative.

pertanto istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo centralizzato automatico, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità degli intestatari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e conti di pagamento, **fra cui conti bancari virtuali, conti titoli, portafogli detentivi di cripto-attività e cassette di sicurezza. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati storici relativi agli intestatari dei conti cliente, ai conti bancari, di pagamento e titoli, ai portafogli detentivi di cripto-attività e alle cassette di sicurezza chiusi.** Nell'applicare le disposizioni in materia di accesso, è opportuno utilizzare i meccanismi già esistenti, purché le FIU nazionali possano accedere in modo immediato e non filtrato ai dati per i quali effettuano le indagini. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di alimentare tali meccanismi con altre informazioni ritenute necessarie e proporzionate ai fini di una mitigazione più efficace dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le FIU e le autorità competenti dovrebbero garantire l'assoluta confidenzialità delle indagini e delle richieste di informazioni relative.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per garantire il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini AML/CFT dovrebbero essere conservati in meccanismi centralizzati automatici per i conti bancari e **di pagamento**, quali registri o sistemi di reperimento dei dati. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire quali dati è utile e proporzionato raccogliere, tenuto conto delle tradizioni giuridiche e dei sistemi

Emendamento

(40) Per garantire il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini AML/CFT dovrebbero essere conservati in meccanismi centralizzati automatici per i conti bancari e **i portafogli di cripto-attività**, quali registri o sistemi di reperimento dei dati. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire quali dati è utile e proporzionato raccogliere, tenuto conto delle tradizioni

esistenti per consentire l'efficace individuazione dei titolari effettivi. In fase di recepimento delle disposizioni relative a tali meccanismi, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi di conservazione equivalenti al periodo di conservazione della documentazione e delle informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero poter prorogare **per legge, in maniera generale**, il periodo di conservazione, **senza richiedere decisioni puntuali**. Tale periodo di conservazione supplementare non dovrebbe eccedere ulteriori cinque anni. Tale periodo non dovrebbe pregiudicare **la normativa nazionale che fissa altri obblighi in materia di conservazione dei dati consentendo decisioni puntuali volte ad agevolare i procedimenti penali o amministrativi**. L'accesso a tali meccanismi dovrebbe avvenire in base al principio della "necessità di sapere".

giuridiche e dei sistemi esistenti per consentire l'efficace individuazione dei titolari effettivi. In fase di recepimento delle disposizioni relative a tali meccanismi, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi di conservazione equivalenti al periodo di conservazione della documentazione e delle informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero poter prorogare **in via eccezionale** il periodo di conservazione, **purché forniscano motivazioni valide**. Tale periodo di conservazione supplementare non dovrebbe eccedere ulteriori cinque anni. Tale periodo non dovrebbe pregiudicare **il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso e dovrebbe poter autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti, in casi specifici, per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di un tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**. L'accesso a tali meccanismi dovrebbe avvenire in base al principio della "necessità di sapere".

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Grazie all'interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici degli Stati membri, le FIU nazionali sarebbero in grado di ottenere rapidamente informazioni transfrontaliere sull'identità degli intestatari di conti bancari **e di conti** di pagamento e di cassette di sicurezza in altri Stati membri, il che rafforzerebbe la loro capacità di effettuare analisi finanziarie

Emendamento

(41) Grazie all'interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici degli Stati membri, le FIU nazionali **e altre autorità nazionali competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/1153^{1bis}** sarebbero in grado di ottenere rapidamente informazioni transfrontaliere sull'identità degli intestatari di conti bancari, di pagamento **e titoli, di portafogli detentivi**

efficaci e di cooperare con i loro omologhi di altri Stati membri. L'accesso transfrontaliero diretto alle informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento e sulle cassette di sicurezza consentirebbe alle unità di informazione finanziaria di produrre analisi finanziarie in tempi sufficientemente brevi per individuare potenziali casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e garantire un'azione di contrasto rapida.

di cripto-attività e di cassette di sicurezza in altri Stati membri, il che rafforzerebbe la loro capacità di effettuare analisi finanziarie efficaci, *accertare, indagare o perseguire reati finanziari, come pure* di cooperare con i loro omologhi di altri Stati membri. L'accesso transfrontaliero diretto alle informazioni sui conti bancari, di pagamento e titoli, sui portafogli detentivi di cripto-attività e sulle cassette di sicurezza consentirebbe alle unità di informazione finanziaria di produrre analisi finanziarie in tempi sufficientemente brevi per individuare potenziali casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e garantire un'azione di contrasto rapida.

Ibis **Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 del 11.7.2019, pag. 122).**

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e di limitare l'impatto dell'accesso transfrontaliero alle informazioni contenute nei meccanismi centralizzati automatici nazionali, la portata delle informazioni accessibili attraverso il punto di accesso centrale dei registri dei conti bancari sarebbe limitata al minimo necessario, conformemente al principio della minimizzazione dei dati, al fine di consentire l'identificazione di

Emendamento

(42) Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e di limitare l'impatto dell'accesso transfrontaliero alle informazioni contenute nei meccanismi centralizzati automatici nazionali, la portata delle informazioni accessibili attraverso il punto di accesso centrale dei registri dei conti bancari sarebbe limitata al minimo necessario, conformemente al principio della minimizzazione dei dati, al fine di consentire l'identificazione di

qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento e conti bancari identificati dall'IBAN e cassette di sicurezza. **Inoltre solo** le FIU dovrebbero poter accedere in modo immediato e non filtrato al punto di accesso centrale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il personale delle FIU mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate. Inoltre gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati.

qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento e conti bancari identificati dall'IBAN, **conti titoli, portafogli detentivi di cripto-attività** e cassette di sicurezza. Le FIU **e le altre autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/1153** dovrebbero poter accedere in modo immediato e non filtrato al punto di accesso centrale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il personale delle FIU mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate, **anche in relazione al riconoscimento delle distorsioni e all'uso etico degli insiemi di big data**. Inoltre gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati.

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) I beni immobili sono una merce interessante per i criminali che riciclano i proventi delle loro attività illecite, in quanto consentono di occultare la vera origine dei fondi e l'identità del titolare effettivo. L'identificazione corretta e tempestiva delle persone fisiche o giuridiche proprietarie di beni immobili da parte delle FIU e delle altre autorità competenti è importante sia per individuare i regimi di riciclaggio sia per il congelamento e la confisca dei beni. È dunque importante che gli Stati membri forniscano alle FIU e alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che consentono di identificare tempestivamente la persona fisica o giuridica proprietaria di beni immobili e le informazioni pertinenti per l'individuazione del rischio e

Emendamento

(44) **I terreni e** i beni immobili sono una merce interessante per i criminali che riciclano i proventi delle loro attività illecite, in quanto consentono di occultare la vera origine dei fondi e l'identità del titolare effettivo. L'identificazione corretta e tempestiva delle persone fisiche o giuridiche proprietarie di **terreni e** beni immobili da parte delle FIU e delle altre autorità competenti è importante sia per individuare i regimi di riciclaggio sia per il congelamento, **il sequestro** e la confisca dei beni, **soprattutto in caso di sanzioni finanziarie mirate. Gli Stati membri dovrebbero istituire registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati per porre effettivamente fine all'uso dei beni immobili o dei terreni come strumento per riciclare denaro.** È dunque importante che gli Stati membri forniscano alle FIU e alle

dell'operazione sospetta.

autorità competenti, **tramite un punto di accesso unico in ciascuno Stato membro**, l'accesso alle informazioni che consentono di identificare tempestivamente la persona fisica o giuridica proprietaria di **terreni e beni immobili, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati**, e le informazioni pertinenti per l'individuazione del **titolare effettivo, nonché il tempestivo accesso alle informazioni pertinenti per l'individuazione del rischio e dell'operazione sospetta. Tali dati dovrebbero essere interconnessi tramite il punto di accesso unico europeo ai dati immobiliari, che sarà predisposto e gestito dalla Commissione.**

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Taluni beni registrati a norma del diritto nazionale possono essere merci interessanti per i criminali che riciclano i proventi delle loro attività illecite. È opportuno che gli Stati membri prevedano sistemi per aggregare le informazioni sulla proprietà di tali beni, ad esempio unità da diporto e aeromobili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di aggregare, tramite registri o altri sistemi, le informazioni sulla proprietà di taluni altri beni di valore elevato, in particolare i beni assicurati. L'identificazione corretta e tempestiva delle persone fisiche che sono titolari effettivi di tali beni da parte delle FIU e delle altre autorità competenti è importante sia per individuare i regimi di riciclaggio sia per il congelamento dei beni. È dunque importante che gli Stati membri forniscano alle FIU e alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che consentono di identificare tempestivamente le persone

fisiche che sono proprietarie di taluni beni, direttamente o tramite la titolarità effettiva, come pure alle informazioni pertinenti per l'individuazione del rischio e dell'operazione sospetta. Dato il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo rappresentato dalle merci nelle zone franche, è altrettanto importante che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni riguardanti talune merci nelle zone franche siano messe a disposizione delle autorità competenti attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati nelle zone franche. Tali registri o sistemi elettronici di reperimento dovrebbero essere interconnessi tramite il punto di accesso unico alle informazioni sulle merci nelle zone franche, che sarà predisposto e gestito dalla Commissione.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, delle FIU autonome e operativamente indipendenti finalizzate alla raccolta e all'analisi delle informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La FIU dovrebbe essere l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, delle segnalazioni sui movimenti fisici transfrontalieri di denaro contante e sui pagamenti in contanti al di sopra di una determinata soglia, nonché di altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo presentate dai soggetti obbligati.

Emendamento

(45) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, delle FIU autonome e operativamente indipendenti finalizzate alla raccolta e all'analisi delle informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La FIU dovrebbe essere l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, delle segnalazioni sui movimenti fisici transfrontalieri di denaro contante **mediante il sistema informativo doganale** e sui pagamenti in contanti al di sopra di una determinata soglia, nonché di altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo

L'indipendenza operativa e l'autonomia della FIU dovrebbero essere garantite conferendole l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di adottare decisioni autonome per quanto riguarda l'analisi, la richiesta e la comunicazione di informazioni specifiche. In tutti i casi la FIU dovrebbe avere il diritto indipendente di trasmettere o comunicare informazioni alle autorità competenti. La FIU dovrebbe essere dotata di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a garantirne l'autonomia e l'indipendenza e a consentirle di esercitare efficacemente il proprio mandato. La FIU dovrebbe essere in grado di ottenere e dispiegare le risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni, su base individuale o ripetitiva, senza indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.

presentate dai soggetti obbligati. L'indipendenza operativa e l'autonomia della FIU dovrebbero essere garantite conferendole l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di adottare decisioni autonome per quanto riguarda l'analisi, la richiesta e la comunicazione di informazioni specifiche. In tutti i casi la FIU dovrebbe avere il diritto indipendente di trasmettere o comunicare informazioni alle autorità competenti. La FIU dovrebbe essere dotata di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a garantirne l'autonomia e l'indipendenza e a consentirle di esercitare efficacemente il proprio mandato. La FIU dovrebbe essere in grado di ottenere e dispiegare le risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni, su base individuale o ripetitiva, senza indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.

Al fine di valutare il rispetto di tali obblighi e individuare le carenze e le migliori pratiche, all'AMLA dovrebbe essere conferito il potere di coordinare l'organizzazione delle valutazioni inter pares delle FIU.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) È opportuno che il personale delle FIU soddisfi i requisiti di elevata integrità, disponga di competenze adeguate, anche in relazione al riconoscimento delle distorsioni e all'uso etico degli insiemi di big data, e mantenga standard professionali elevati. Il personale delle FIU non dovrebbe trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, reale o percepito. L'AMLA dovrebbe adottare orientamenti per far fronte alle situazioni

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le FIU svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, e i loro finanziatori. Le informazioni finanziarie potrebbero essere di fondamentale importanza per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche. Permangono differenze significative tra le FIU in termini di funzioni, competenze e poteri. Le differenze attuali non dovrebbero tuttavia incidere sulle attività delle FIU, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Nell'esercizio dei loro compiti, è diventato essenziale individuare l'insieme minimo di dati cui le FIU dovrebbero avere rapido accesso e che dovrebbero essere in grado di scambiare senza ostacoli con i loro omologhi di altri Stati membri. In tutti i casi di sospetta attività di riciclaggio, reati presupposto associati e nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle FIU, chiarendone le competenze e la cooperazione.

Emendamento

(46) Le FIU svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, e i loro finanziatori. Le informazioni finanziarie potrebbero essere di fondamentale importanza per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche. Permangono differenze significative tra le FIU in termini di funzioni, competenze e poteri. Le differenze attuali non dovrebbero tuttavia incidere sulle attività delle FIU, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Nell'esercizio dei loro compiti, è diventato essenziale individuare l'insieme minimo di dati cui le FIU dovrebbero avere rapido accesso e che dovrebbero essere in grado di scambiare senza ostacoli con i loro omologhi di altri Stati membri. In tutti i casi di sospetta attività di riciclaggio, reati presupposto associati e nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle FIU, chiarendone le competenze e la cooperazione. ***Le FIU dovrebbero collaborare tra loro nella misura più ampia possibile. Una FIU dovrebbe avere la facoltà di rifiutare lo scambio di informazioni con un'altra FIU soltanto in circostanze eccezionali, ove lo scambio***

potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale. Tali circostanze eccezionali dovrebbero essere specificate in modo tale da evitare abusi o limitazioni indebite del libero scambio di informazioni per finalità di analisi.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni "finanziarie", "amministrative" e "investigative" necessarie per contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. La mancanza di una definizione dei tipi di informazioni inclusi in queste categorie generali ha fatto sì che alle FIU sia stato concesso l'accesso a insiemi di informazioni notevolmente diversificati, il che ha un impatto sulle funzioni di analisi delle FIU e sulla loro capacità di cooperare efficacemente con i loro omologhi di altri Stati membri. È pertanto necessario definire gli insiemi minimi di informazioni "finanziarie", "amministrative" e "investigative" che dovrebbero essere messe a disposizione, direttamente o indirettamente, di ogni FIU in tutta l'Unione. Inoltre le FIU dovrebbero poter ottenere rapidamente da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU e poter scambiare tali informazioni con l'unità richiedente.

Emendamento

(47) I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni "finanziarie", "amministrative" e "investigative" necessarie per contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. La mancanza di una definizione dei tipi di informazioni inclusi in queste categorie generali ha fatto sì che alle FIU sia stato concesso l'accesso a insiemi di informazioni notevolmente diversificati, il che ha un impatto sulle funzioni di analisi delle FIU e sulla loro capacità di cooperare efficacemente con i loro omologhi di altri Stati membri. È pertanto necessario definire gli insiemi minimi di informazioni "finanziarie", "amministrative" e "investigative" che dovrebbero essere messe a disposizione, direttamente o indirettamente, di ogni FIU in tutta l'Unione. Inoltre le FIU dovrebbero poter ottenere rapidamente da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU e poter scambiare tali informazioni con l'unità richiedente ***conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti, come ad esempio la direttiva (UE) 2019/1153. L'accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative da parte delle FIU dovrebbe essere conforme al***

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Alla grande maggioranza delle FIU è stata conferita la facoltà di intraprendere azioni urgenti e di sospendere o **rifiutare il consenso** a un'operazione allo scopo di analizzarla, confermare il sospetto e comunicare i risultati delle attività analitiche alle autorità competenti. Tuttavia vi sono alcune differenze tra i vari Stati membri in relazione alla durata dei poteri di rinvio, con ripercussioni non solo sul rinvio delle attività che hanno carattere transfrontaliero in virtù della cooperazione tra FIU, ma anche sui diritti fondamentali dei singoli. Inoltre, al fine di garantire che le FIU abbiano la capacità di bloccare tempestivamente i fondi o i beni criminali e prevenirne la dispersione, anche a fini di sequestro, le FIU dovrebbero avere il potere di sospendere l'uso di un conto bancario o di pagamento allo scopo di analizzare le operazioni effettuate attraverso il conto, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. Dato che i poteri di rinvio hanno un impatto sul diritto di proprietà, è opportuno garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate.

Emendamento

(48) Alla grande maggioranza delle FIU è stata conferita la facoltà di intraprendere azioni urgenti e di sospendere o **vietare** un'operazione **per un periodo predefinito** allo scopo di analizzarla, confermare il sospetto e comunicare i risultati delle attività analitiche alle autorità competenti. Tuttavia vi sono alcune differenze tra i vari Stati membri in relazione alla durata dei poteri di rinvio, con ripercussioni non solo sul rinvio delle attività che hanno carattere transfrontaliero in virtù della cooperazione tra FIU, ma anche sui diritti fondamentali dei singoli. Inoltre, al fine di garantire che le FIU abbiano la capacità di bloccare tempestivamente i fondi o i beni criminali e prevenirne la dispersione, anche a fini di sequestro, le FIU dovrebbero avere il potere di sospendere l'uso di un conto bancario o di pagamento, **per il periodo necessario e adeguato**, allo scopo di analizzare le operazioni effettuate attraverso il conto, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. Dato che i poteri di rinvio hanno un impatto sul diritto di proprietà, è opportuno garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate. **Quando una FIU decide di sospendere o vietare un'operazione o l'uso di un conto che riguarda un altro Stato membro, dovrebbe trasmettere prontamente alla FIU dello Stato membro interessato tali informazioni e metterle a disposizione delle altre FIU tramite FIU.net. Ciascuna FIU dovrebbe nominare un responsabile dei diritti fondamentali tra il proprio personale, onde assicurare che i diritti fondamentali**

siano garantiti in qualsiasi momento.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità e per sensibilizzare maggiormente in merito alle loro attività, le FIU dovrebbero pubblicare relazioni di attività su base annua. Tali relazioni dovrebbero fornire almeno dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute, al numero di comunicazioni effettuate alle autorità nazionali competenti, al numero di richieste presentate ad altre FIU e da queste ricevute, *nonché* informazioni sulle tendenze e le tipologie individuate. La relazione dovrebbe essere resa pubblica, ad eccezione degli elementi che contengono informazioni sensibili e classificate. Almeno una volta all'anno, la FIU dovrebbe fornire ai soggetti obbligati un riscontro sulla qualità delle segnalazioni di operazioni sospette, sulla loro tempestività, sulla descrizione del sospetto e su eventuali documenti aggiuntivi forniti. Tale riscontro *può* essere fornito a singoli soggetti obbligati o a gruppi di soggetti obbligati e dovrebbe mirare a migliorare ulteriormente la capacità di tali soggetti di individuare e accertare operazioni e attività sospette e migliorare i meccanismi generali di segnalazione.

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 50

Emendamento

(49) Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità e per sensibilizzare maggiormente in merito alle loro attività, le FIU dovrebbero pubblicare relazioni di attività su base annua. Tali relazioni dovrebbero fornire almeno dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute, al numero di comunicazioni effettuate alle autorità nazionali competenti, al numero di richieste presentate ad altre FIU e da queste ricevute, informazioni sulle tendenze e le tipologie individuate *nonché informazioni sulle richieste presentate alle autorità competenti, a Europol e all'EPPO e da queste ricevute*. La relazione dovrebbe essere resa pubblica, ad eccezione degli elementi che contengono informazioni sensibili e classificate. *A intervalli regolari e* almeno una volta all'anno, la FIU dovrebbe fornire ai soggetti obbligati un riscontro sulla qualità delle segnalazioni di operazioni sospette, sulla loro tempestività, sulla descrizione del sospetto e su eventuali documenti aggiuntivi forniti. Tale riscontro *dovrebbe* essere fornito a singoli soggetti obbligati o a gruppi di soggetti obbligati, *a seconda del settore*, e dovrebbe mirare a migliorare ulteriormente la capacità di tali soggetti di individuare e accertare operazioni e attività sospette e migliorare i meccanismi generali di segnalazione.

(50) La finalità delle FIU è quella di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare alle autorità competenti i risultati delle loro analisi e qualsiasi altra informazione, qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU non dovrebbe astenersi o rifiutare lo scambio di informazioni con un'altra FIU, spontaneo o su richiesta, per ragioni quali una mancata identificazione di un reato presupposto associato, le caratteristiche del diritto penale nazionale e le differenze tra le definizioni dei reati presupposto associati o l'assenza di un riferimento a determinati reati presupposto associati. Analogamente, affinché la funzione di comunicazione delle informazioni possa essere assolta efficacemente, la FIU dovrebbe fornire all'altra FIU il proprio previo consenso alla trasmissione delle informazioni alle altre autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventualmente associato. Le FIU hanno segnalato difficoltà nello scambio di informazioni basate su differenze nelle definizioni nazionali di taluni reati presupposto, come i reati fiscali, che non sono armonizzate dal diritto dell'Unione. Tali differenze non dovrebbero limitare lo scambio reciproco, la comunicazione alle altre autorità competenti e l'utilizzo di tali informazioni. Le FIU dovrebbero assicurare la massima cooperazione internazionale alle FIU di paesi terzi, in modo rapido, costruttivo ed efficace, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati applicabili ai

(50) La finalità delle FIU è quella di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare alle autorità competenti i risultati delle loro analisi e qualsiasi altra informazione, qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU non dovrebbe astenersi o rifiutare lo scambio di informazioni con un'altra FIU, spontaneo o su richiesta, per ragioni quali una mancata identificazione di un reato presupposto associato, le caratteristiche del diritto penale nazionale e le differenze tra le definizioni dei reati presupposto associati o l'assenza di un riferimento a determinati reati presupposto associati. Analogamente, affinché la funzione di comunicazione delle informazioni possa essere assolta efficacemente, la FIU dovrebbe fornire all'altra FIU il proprio previo consenso alla trasmissione delle informazioni alle altre autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventualmente associato ***e dal fatto che il reato presupposto sia stato identificato o meno.*** Le FIU hanno segnalato difficoltà nello scambio di informazioni basate su differenze nelle definizioni nazionali di taluni reati presupposto, come i reati fiscali, che non sono armonizzate dal diritto dell'Unione. Tali differenze non dovrebbero limitare lo scambio reciproco, la comunicazione alle altre autorità competenti e l'utilizzo di tali informazioni. Le FIU dovrebbero assicurare la massima cooperazione internazionale alle FIU di paesi terzi, in modo rapido, costruttivo ed efficace, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo,

trasferimenti di dati, alle raccomandazioni del GAFI e ai principi del gruppo Egmont in materia di scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria.

conformemente alle norme in materia di protezione dei dati applicabili ai trasferimenti di dati, alle raccomandazioni del GAFI e ai principi del gruppo Egmont in materia di scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria, ***nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali, nonché a tutela dello Stato di diritto.***

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) Affinché possano svolgere i loro compiti in modo efficace, data la natura transfrontaliera di molte operazioni, le FIU devono cooperare tra loro e con le autorità competenti, incluse non solo le autorità di contrasto, ma anche le autorità fiscali e doganali, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in maniera più significativa ed efficiente. È altresì essenziale la cooperazione con le FIU di paesi terzi al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale e adempiere le norme internazionali in materia di AML/CFT. Gli Stati membri dovrebbero facilitare, attraverso la loro legislazione, tale cooperazione e dovrebbero autorizzare le FIU a concludere accordi di cooperazione efficaci.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 ter) Per garantire un seguito adeguato, è essenziale che le FIU

comunicano i risultati delle loro analisi alle autorità competenti, comprese le informazioni ricevute dalle altre FIU. Qualora risulti necessario il consenso preventivo ai fini di un'ulteriore diffusione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la FIU che riceve la richiesta conceda tempestivamente e nella misura più ampia possibile tale consenso preventivo, indipendentemente dal tipo di reati presupposto e dal fatto che il reato presupposto sia stato identificato o meno. Eventuali rifiuti dovrebbero essere esclusivamente fondati su motivi oggettivi e su una giustificazione motivata del fatto che tale diffusione esulerebbe dall'ambito di applicazione delle disposizioni AML/CFT, potrebbe compromettere le indagini in corso o pregiudicare i principi fondamentali del diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 50 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 quater) All'atto di concedere il consenso per l'ulteriore diffusione delle informazioni alle autorità competenti, la FIU che riceve la richiesta dovrebbe avere la facoltà di imporre restrizioni e condizioni per l'uso di tali informazioni. La FIU ricevente e le autorità competenti interessate dovrebbero rispettare le restrizioni e le condizioni stabilite dalla FIU che riceve la richiesta. A titolo d'esempio, la FIU che riceve la richiesta potrebbe accettare che la FIU ricevente trasmetta le informazioni alle autorità competenti a condizione che sia possibile avvalersi di tali informazioni soltanto a fini di analisi operativa e strategica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro ricevente non dovrebbero utilizzare automaticamente le informazioni diffuse come prove in un

procedimento giudiziario, ma le autorità competenti di tale Stato membro dovrebbero piuttosto utilizzare i meccanismi di cooperazione giudiziaria applicabili per ottenere informazioni a fini probatori.

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Le FIU dovrebbero avvalersi di strutture sicure, compresi i canali di comunicazione protetti, per la cooperazione e lo scambio di informazioni. A tale riguardo dovrebbe essere istituito un sistema per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri ("FIU.net"). La gestione e l'hosting del sistema dovrebbero essere affidati all'AMLA. FIU.net dovrebbe essere utilizzato dalle FIU per cooperare e scambiarsi informazioni e può anche essere utilizzato, se del caso, per scambiare informazioni con le FIU di paesi terzi e con altre autorità e organismi dell'Unione. Le FIU dovrebbero sfruttare appieno il potenziale delle funzionalità di FIU.net. Tali funzionalità dovrebbero consentire a ciascuna FIU di incrociare anonimamente i propri dati con quelli delle altre FIU, al fine di individuare in altri Stati membri soggetti che la interessano e rintracciarne proventi e fondi, assicurando nel contempo la completa protezione dei dati personali.

Emendamento

(51) Le FIU dovrebbero avvalersi di strutture sicure, compresi i canali di comunicazione protetti ***ricorrendo alla crittografia end-to-end***, per la cooperazione e lo scambio di informazioni ***mediante FIU.net e, ove disponibile, il suo sportello unico***. A tale riguardo dovrebbe essere istituito un sistema ***totalmente cifrato, sicuro e protetto*** per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri ("FIU.net"). La gestione e l'hosting del sistema dovrebbero essere affidati all'AMLA. FIU.net dovrebbe essere ***l'unico sistema*** utilizzato dalle FIU per cooperare e scambiarsi informazioni e può anche essere utilizzato, se del caso, per scambiare informazioni con le FIU di paesi terzi e con altre autorità e organismi dell'Unione. Le FIU dovrebbero sfruttare appieno il potenziale delle funzionalità di FIU.net. Tali funzionalità dovrebbero consentire a ciascuna FIU di incrociare anonimamente i propri dati con quelli delle altre FIU ***e i rispettivi dati tematici con la banca dati di Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794***, al fine di individuare in altri Stati membri soggetti che la interessano e rintracciarne proventi e fondi, assicurando nel contempo la completa protezione dei dati personali.

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) I soggetti obbligati dovrebbero segnalare i sospetti in merito a casi di riciclaggio, reati presupposto e finanziamento del terrorismo, compresi i tentativi di tali operazioni, direttamente alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato in questione. A tal fine, i soggetti obbligati dovrebbero seguire le istruzioni della loro FIU per segnalare un caso sospetto, utilizzando canali di comunicazione protetti. Al fine di standardizzare ulteriormente la denuncia delle segnalazioni di operazioni sospette, migliorare l'efficienza nelle operazioni delle FIU e facilitare la segnalazione per i soggetti obbligati, è essenziale sviluppare un'interfaccia comune per tali segnalazioni basata sul sistema FIU.net ("sportello unico FIU.net"). L'AMLA dovrebbe sviluppare l'interfaccia di segnalazione dello sportello unico FIU.net in modo da consentire a un soggetto obbligato di segnalare direttamente le informazioni alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato che trasmette le informazioni. Tale interfaccia dovrebbe inoltre consentire la trasmissione immediata di tali informazioni a qualsiasi altra FIU interessata da una segnalazione di operazione sospetta, sulla base di criteri da stabilire mediante norme tecniche di regolamentazione. L'uso dello sportello unico FIU.net dovrebbe essere introdotto gradualmente nel tempo al fine di consentire una segnalazione agevole e ininterrotta delle segnalazioni di operazioni sospette e di lasciare alle FIU e ai soggetti obbligati tempo sufficiente per attuare le necessarie modifiche tecniche. Le FIU dovrebbero quindi poter

incaricare i soggetti obbligati di segnalare le informazioni tramite lo sportello unico FIU.net a partire da cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva; il ricorso allo sportello unico FIU.net dovrebbe essere obbligatorio per i soggetti obbligati già un anno dopo.

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione

(52) È importante che le FIU cooperino e si scambino le informazioni in modo efficace. L'AMLA dovrebbe fornire l'assistenza necessaria a tale riguardo, non solo coordinando le analisi congiunte delle segnalazioni di operazioni transfrontaliere sospette, ma anche elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione relative al formato da utilizzare per lo scambio di informazioni tra le FIU e **orientamenti in relazione** ai fattori pertinenti da prendere in considerazione nel determinare se una segnalazione di operazioni sospette riguardi un altro Stato membro, nonché in relazione alla natura, alle caratteristiche e agli obiettivi dell'analisi operativa e strategica.

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) La circolazione di denaro illecito attraversa le frontiere e può interessare diversi Stati membri. I casi transfrontalieri che coinvolgono più giurisdizioni stanno diventando sempre più frequenti e significativi, anche a causa delle attività svolte dai soggetti obbligati su base transfrontaliera. Al fine di trattare

Emendamento

(52) È importante che le FIU cooperino e si scambino le informazioni in modo efficace. L'AMLA dovrebbe fornire l'assistenza necessaria a tale riguardo, non solo coordinando le analisi congiunte delle segnalazioni di operazioni transfrontaliere sospette, ma anche elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione relative al formato da utilizzare per lo scambio di informazioni tra le FIU e ai fattori pertinenti da prendere in considerazione nel determinare se una segnalazione di operazioni sospette riguardi un altro Stato membro, nonché **orientamenti** in relazione alla natura, alle caratteristiche e agli obiettivi dell'analisi operativa e strategica.

Emendamento

(54) La circolazione di denaro illecito attraversa le frontiere e può interessare diversi Stati membri. I casi transfrontalieri che coinvolgono più giurisdizioni stanno diventando sempre più frequenti e significativi, anche a causa delle attività svolte dai soggetti obbligati su base transfrontaliera. Al fine di trattare

efficacemente i casi che riguardano più Stati membri, le FIU dovrebbero poter andare oltre il semplice scambio di informazioni per l'individuazione e l'analisi di operazioni e attività sospette e condividere l'attività analitica stessa. Le FIU hanno segnalato alcune questioni importanti che limitano o condizionano la loro capacità di effettuare analisi congiunte. L'analisi congiunta delle operazioni e delle attività sospette consentirà alle FIU di sfruttare potenziali sinergie, di utilizzare le informazioni provenienti da fonti *diverse*, di ottenere un quadro completo delle attività anomale e di arricchire l'analisi. Le FIU dovrebbero essere in grado di condurre analisi congiunte delle operazioni e delle attività sospette e di costituire squadre di analisi congiunta per scopi specifici e per un periodo limitato, e di partecipare alle stesse, con l'assistenza dell'AMLA. La partecipazione di terzi può essere determinante per il buon esito delle analisi congiunte. Pertanto le FIU possono invitare parti terze a partecipare all'analisi congiunta qualora tale partecipazione rientri nei rispettivi mandati di tali parti terze.

efficacemente i casi che riguardano più Stati membri, le FIU dovrebbero poter andare oltre il semplice scambio di informazioni per l'individuazione e l'analisi di operazioni e attività sospette e condividere l'attività analitica stessa. Le FIU hanno segnalato alcune questioni importanti che limitano o condizionano la loro capacità *e la capacità dell'AMLA* di effettuare analisi congiunte. L'analisi congiunta delle operazioni e delle attività sospette consentirà alle FIU di sfruttare potenziali sinergie, di utilizzare le informazioni provenienti da *diverse* fonti *nazionali e dell'UE*, di ottenere un quadro completo delle attività anomale e di arricchire l'analisi. Le FIU dovrebbero essere in grado di condurre analisi congiunte delle operazioni e delle attività sospette e di costituire squadre di analisi congiunta per scopi specifici e per un periodo limitato, e di partecipare alle stesse, con l'assistenza dell'AMLA. La partecipazione di terzi può essere determinante per il buon esito delle analisi congiunte. Pertanto le FIU possono, *ove necessario e pertinente*, invitare parti terze a partecipare all'analisi congiunta qualora tale partecipazione rientri nei rispettivi mandati di tali parti terze. *Analogamente, l'AMLA dovrebbe poter prendere l'iniziativa di avviare un'analisi congiunta in talune situazioni chiaramente specificate.*

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Una supervisione efficace di tutti i soggetti obbligati è essenziale per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e del mercato interno. A tal fine gli Stati membri dovrebbero attuare una supervisione AML/CFT efficace e imparziale e stabilire le condizioni per una

Emendamento

(55) Una supervisione efficace di tutti i soggetti obbligati è essenziale per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e del mercato interno. A tal fine gli Stati membri dovrebbero attuare una supervisione AML/CFT efficace, *indipendente e* imparziale e stabilire le

cooperazione efficace, tempestiva e duratura tra i supervisori.

condizioni per una cooperazione efficace, tempestiva e duratura tra i supervisori, **ai quali, pertanto, dovrebbero essere conferiti tali poteri giuridici.**

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Gli Stati membri dovrebbero assicurare una supervisione efficace, imparziale e basata sul rischio su tutti i soggetti obbligati, preferibilmente a opera delle autorità pubbliche per mezzo di un supervisore distinto e indipendente. I supervisori nazionali dovrebbero essere in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti al fine di esercitare una supervisione efficace su tutti i soggetti obbligati.

Emendamento

(56) Gli Stati membri dovrebbero assicurare una supervisione efficace, **indipendente**, imparziale e basata sul rischio su tutti i soggetti obbligati, preferibilmente a opera delle autorità pubbliche per mezzo di un supervisore distinto e indipendente. I supervisori nazionali dovrebbero essere in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti al fine di esercitare una supervisione efficace su tutti i soggetti obbligati.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Al fine di valutare e monitorare in modo più efficace e regolare i rischi ai quali i soggetti obbligati sono esposti e il modo in cui applicano le sanzioni finanziarie mirate, è necessario chiarire che i supervisori nazionali hanno sia il diritto che l'obbligo di condurre tutte le necessarie indagini extra situ, in situ e tematiche, nonché qualsiasi altra indagine e valutazione che ritengano necessaria. Ciò non solo aiuterà i supervisori a decidere sui casi in cui i rischi specifici intrinseci a un settore sono chiari e compresi, ma fornirà loro anche gli strumenti necessari per comunicare ulteriormente le informazioni pertinenti ai soggetti obbligati affinché fungano da base per la loro comprensione

Emendamento

(58) Al fine di valutare e monitorare in modo più efficace e regolare i rischi ai quali i soggetti obbligati sono esposti e il modo in cui applicano le sanzioni finanziarie mirate, è necessario chiarire che i supervisori nazionali hanno sia il diritto che l'obbligo di condurre tutte le necessarie indagini extra situ, in situ e tematiche, nonché qualsiasi altra indagine e valutazione che ritengano necessaria. **Essi dovrebbero inoltre essere in grado di reagire senza indebito ritardo a qualsiasi sospetto di inosservanza degli obblighi applicabili, nonché adottare adeguate misure di supervisione per affrontare le accuse di inadempienza.** Ciò non solo aiuterà i supervisori a decidere sui casi in

dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

cui i rischi specifici intrinseci a un settore sono chiari e compresi, ma fornirà loro anche gli strumenti necessari per comunicare ulteriormente le informazioni pertinenti ai soggetti obbligati affinché fungano da base per la loro comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Le attività di sensibilizzazione, compresa la comunicazione di informazioni da parte dei supervisori ai soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione, sono essenziali per garantire che il settore privato abbia una comprensione adeguata della natura e del livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto.

Emendamento

(59) Le attività di sensibilizzazione, compresa la comunicazione di informazioni da parte dei supervisori ai soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione, ***anche per quanto riguarda le questioni relative alla protezione dei dati***, sono essenziali per garantire che il settore privato abbia una comprensione adeguata della natura e del livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto ***e dei suoi obblighi al riguardo***.

Emendamento 61
Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione

(60) I supervisori dovrebbero adottare nelle loro attività un approccio basato sul rischio, che consenta loro di concentrare le proprie risorse laddove i rischi sono più elevati, garantendo nel contempo che nessun settore o soggetto sia lasciato esposto a tentativi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L'AMLA dovrebbe svolgere un ruolo guida nel promuovere un'interpretazione comune dei rischi e dovrebbe pertanto essere incaricata di sviluppare i parametri di

Emendamento

(60) I supervisori dovrebbero adottare nelle loro attività un approccio basato sul rischio, che consenta loro di concentrare le proprie risorse laddove i rischi sono più elevati, garantendo nel contempo che nessun settore o soggetto sia lasciato esposto a tentativi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L'AMLA dovrebbe svolgere un ruolo guida nel promuovere un'interpretazione comune dei rischi e dovrebbe pertanto essere incaricata di sviluppare i parametri di

riferimento e una metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, nonché la frequenza con cui tale profilo di rischio dovrebbe essere riesaminato.

riferimento e una metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, nonché la frequenza con cui tale profilo di rischio dovrebbe essere riesaminato. ***A tale proposito, i supervisori e gli organi di autoregolamentazione dovrebbero adottare relazioni annuali di attività e pubblicarne le sintesi.***

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione

(62) La cooperazione tra i supervisori nazionali è essenziale per garantire un approccio comune in materia di supervisione in tutta l'Unione. Per essere efficace, tale cooperazione deve essere sfruttata nella massima misura possibile e a prescindere dalla rispettiva natura o dal rispettivo status dei supervisori. Oltre alla cooperazione tradizionale, come la capacità di condurre indagini per conto di un'autorità di supervisione richiedente, è opportuno imporre l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT in relazione ai soggetti obbligati che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libertà di stabilimento e ai soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo.

Emendamento

(62) La cooperazione tra i supervisori nazionali è essenziale per garantire un approccio comune in materia di supervisione in tutta l'Unione. Per essere efficace, tale cooperazione deve essere sfruttata nella massima misura possibile e a prescindere dalla rispettiva natura o dal rispettivo status dei supervisori. Oltre alla cooperazione tradizionale, come la capacità di condurre indagini per conto di un'autorità di supervisione richiedente, è opportuno imporre l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT, ***anche, a determinate condizioni, con la partecipazione dei supervisori del settore finanziario dei paesi terzi e dell'AMLA***, in relazione ai soggetti obbligati che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libertà di stabilimento e ai soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo. ***Le attività di vigilanza dei collegi di supervisione AML/CFT dovrebbero essere proporzionate al livello di rischio posto dal soggetto obbligato in questione e alla portata dell'attività transfrontaliera.***

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Considerando 66

Testo della Commissione

(66) I gruppi transfrontalieri devono disporre di politiche e procedure di vasta portata a livello di gruppo. Per garantire che le operazioni transfrontaliere siano accompagnate da un'adeguata supervisione, è necessario stabilire norme di supervisione dettagliate che consentano ai supervisori dello Stato membro di origine e a quelli dello Stato membro ospitante di cooperare il più possibile tra loro, a prescindere dalla loro natura o dal loro status, e con l'AMLA al fine di valutare i rischi, monitorare gli sviluppi che potrebbero interessare i vari soggetti che fanno parte del gruppo e coordinare l'azione di supervisione. Dato il suo ruolo di coordinamento, l'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscano nel dettaglio i rispettivi compiti dei supervisori dei gruppi del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi. Il controllo dell'effettiva attuazione della politica collettiva in materia di AML/CFT dovrebbe avvenire in conformità dei principi e delle modalità di supervisione su base consolidata previsti dalla pertinente legislazione europea di settore.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Considerando 69

Testo della Commissione

(69) La direttiva (UE) 2015/849 consentiva agli Stati membri di affidare la supervisione di alcuni soggetti obbligati a organi di autoregolamentazione. Tuttavia la qualità e l'intensità della supervisione esercitata da tali organi di autoregolamentazione sono state insufficienti, con un controllo pubblico

Emendamento

(66) I gruppi transfrontalieri devono disporre di politiche e procedure di vasta portata a livello di gruppo. Per garantire che le operazioni transfrontaliere siano accompagnate da un'adeguata supervisione, è necessario stabilire norme di supervisione dettagliate che consentano ai supervisori dello Stato membro di origine e a quelli dello Stato membro ospitante di cooperare il più possibile tra loro, a prescindere dalla loro natura o dal loro status, e con l'AMLA al fine di valutare i rischi, monitorare gli sviluppi che potrebbero interessare i vari soggetti che fanno parte del gruppo, coordinare l'azione di supervisione e ***risolvere le controversie per mezzo di istruzioni vincolanti***. Dato il suo ruolo di coordinamento, l'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscano nel dettaglio i rispettivi compiti dei supervisori dei gruppi del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi. Il controllo dell'effettiva attuazione della politica collettiva in materia di AML/CFT dovrebbe avvenire in conformità dei principi e delle modalità di supervisione su base consolidata previsti dalla pertinente legislazione europea di settore.

Emendamento

(69) La direttiva (UE) 2015/849 consentiva agli Stati membri di affidare la supervisione di alcuni soggetti obbligati a organi di autoregolamentazione. Tuttavia la qualità e l'intensità della supervisione esercitata da tali organi di autoregolamentazione sono state insufficienti, con un controllo pubblico

assente o pressoché nullo. Se uno Stato membro decide di affidare la supervisione a un organo di autoregolamentazione, dovrebbe anche designare un'autorità pubblica affinché sorvegli le attività dell'organo di autoregolamentazione per garantire che lo svolgimento di tali attività sia conforme agli obblighi della presente direttiva.

assente o pressoché nullo. Se uno Stato membro decide di affidare la supervisione a un organo di autoregolamentazione, dovrebbe anche designare un'autorità pubblica affinché sorvegli le attività dell'organo di autoregolamentazione per garantire che lo svolgimento di tali attività sia conforme agli obblighi della presente direttiva. ***Tale autorità pubblica dovrebbe essere autonoma e operativamente indipendente e dovrebbe svolgere le proprie funzioni senza influenze o ingerenze politiche, governative o del settore.***

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione

(70) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio]. È opportuno che gli Stati membri conferiscano ai supervisori nazionali il potere di imporre tali misure ai soggetti obbligati per porre rimedio alla situazione in caso di violazioni e, qualora la violazione lo giustifichi, di comminare sanzioni pecuniarie. Tale gamma di misure dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare tra enti creditizi e enti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività.

Emendamento

(70) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio]. È opportuno che gli Stati membri conferiscano ai supervisori nazionali il potere di imporre tali misure ai soggetti obbligati per porre rimedio alla situazione in caso di violazioni e, qualora la violazione lo giustifichi, di comminare sanzioni pecuniarie. Tale gamma di misure dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare tra enti creditizi, enti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività.

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni e misure amministrative per le violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva, così come un approccio incoerente per indagare e sanzionare le violazioni degli obblighi antiriciclaggio, e non esiste neppure un'intesa comune tra i supervisori su cosa debba costituire una violazione "grave" e poter così distinguere i casi che richiedono una sanzione amministrativa. Tale diversità pregiudica gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione è frammentaria. È pertanto opportuno stabilire criteri comuni per determinare la risposta di supervisione più adeguata alle violazioni e prevedere una serie di misure amministrative che i supervisori potrebbero imporre quando le violazioni non sono sufficientemente gravi da essere punite con sanzioni amministrative. Al fine di incentivare i soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio], è necessario rafforzare la natura dissuasiva delle sanzioni amministrative. Di conseguenza dovrebbe essere aumentato l'importo minimo della sanzione massima che può essere irrogata in caso di gravi violazioni del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio]. Nel recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del *ne bis in idem*.

Emendamento

(71) Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni e misure amministrative per le violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva, così come un approccio incoerente per indagare e sanzionare le violazioni degli obblighi antiriciclaggio, e non esiste neppure un'intesa comune tra i supervisori su cosa debba costituire una violazione "grave" e poter così distinguere i casi che richiedono una sanzione amministrativa. Tale diversità pregiudica gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione è frammentaria. È pertanto opportuno stabilire criteri comuni per determinare la risposta di supervisione più adeguata alle violazioni e prevedere una serie di misure amministrative che i supervisori potrebbero imporre quando le violazioni non sono sufficientemente gravi da essere punite con sanzioni amministrative. Al fine di incentivare i soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio], è necessario rafforzare la natura dissuasiva delle sanzioni amministrative. Di conseguenza dovrebbe essere aumentato, ***in modo proporzionato e adeguato***, l'importo minimo della sanzione massima che può essere irrogata in caso di gravi violazioni del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio]. ***A tale proposito, è essenziale che siano elaborate norme tecniche di regolamentazione allo scopo di definire gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri da prendere in considerazione all'atto di stabilire il livello delle sanzioni, compresi i valori minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie in base al livello di gravità, e***

far fronte in modo adeguato ai casi di ripetute violazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili delle violazioni commesse a loro vantaggio da qualunque persona fisica che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della suddetta persona giuridica e detenga una posizione preminente in seno a tale persona giuridica, o nel caso in cui la mancanza di supervisione o di controllo abbia reso possibile le violazioni. Nel recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del *ne bis in idem*.

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione

(73) La pubblicazione di una sanzione o misura amministrativa per violazione del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio] può avere un forte effetto dissuasivo contro la reiterazione di tale violazione. Informa inoltre gli altri soggetti dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al soggetto obbligato sanzionato prima che sia avviato un rapporto d'affari e assiste i supervisori di altri Stati membri in relazione ai rischi associati a un soggetto obbligato quando opera nel loro Stato membro su base transfrontaliera. Per tali motivi dovrebbe essere confermato l'obbligo di pubblicare le decisioni sulle sanzioni ***avverso le quali non sia stato presentato ricorso***. Tuttavia tale pubblicazione dovrebbe essere proporzionata e, nell'adottare una decisione in merito alla pubblicazione di una sanzione o misura amministrativa, i

Emendamento

(73) La pubblicazione di una sanzione o misura amministrativa per violazione del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio] può avere un forte effetto dissuasivo contro la reiterazione di tale violazione. Informa inoltre gli altri soggetti dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al soggetto obbligato sanzionato prima che sia avviato un rapporto d'affari e assiste i supervisori di altri Stati membri in relazione ai rischi associati a un soggetto obbligato quando opera nel loro Stato membro su base transfrontaliera. Per tali motivi dovrebbe essere confermato l'obbligo di pubblicare le decisioni sulle sanzioni ***qualora tali decisioni non siano più soggette a riesame interno***. Tuttavia tale pubblicazione dovrebbe essere proporzionata e, nell'adottare una decisione in merito alla pubblicazione di una sanzione o misura amministrativa, i

supervisori dovrebbero tenere conto della gravità della violazione e dell'effetto dissuasivo che la pubblicazione riuscirà probabilmente a conseguire.

supervisori dovrebbero tenere conto della gravità della violazione e dell'effetto dissuasivo che la pubblicazione riuscirà probabilmente a conseguire.

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione

(74) Vi sono stati dei casi in cui lavoratori dipendenti che hanno denunciato i loro sospetti in merito a casi di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. È cruciale che tale questione sia affrontata al fine di garantire l'efficacia del regime AML/CFT. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e **compiere ogni sforzo per** proteggere gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, da tali minacce o atti ostili, e fornire, conformemente al diritto nazionale, un'adeguata protezione a tali persone, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti ad una tutela giurisdizionale e a una rappresentanza effettive.

Emendamento

(74) Vi sono stati dei casi in cui lavoratori dipendenti che hanno denunciato i loro sospetti in merito a casi di riciclaggio **o di violazione degli obblighi in materia di AML/CFT** sono stati vittime di minacce o di atti ostili. È cruciale che tale questione sia affrontata al fine di garantire l'efficacia del regime AML/CFT. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e proteggere gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti, **tra cui, ad esempio, i responsabili della protezione dei dati e i responsabili della conformità alle disposizioni in materia di AML, e altri** rappresentanti del soggetto obbligato, da tali minacce o atti ostili, e fornire, conformemente al diritto nazionale **e dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2019/1937**, un'adeguata protezione a tali persone, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti ad una tutela giurisdizionale e a una rappresentanza effettive. **Gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso approccio nei confronti dei lavoratori dipendenti delle autorità competenti, in particolare del personale delle autorità di supervisione o degli organi di autoregolamentazione che segnala violazioni potenziali o effettive degli obblighi in materia di AML/CFT.**

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Considerando 75

Testo della Commissione

(75) La nuova politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo pienamente integrata e coerente a livello dell'Unione, con ruoli designati per le autorità competenti dell'Unione e nazionali, ha la finalità di garantirne una cooperazione agevole e costante. A tale riguardo, la cooperazione tra tutte le autorità nazionali e dell'Unione in materia di AML/CFT riveste la massima importanza e dovrebbe essere chiarita e rafforzata. Sul piano interno, spetta agli Stati membri prevedere le norme necessarie per garantire che i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori, compresa l'AMLA, e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto quando agiscono nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi, anche attraverso un approccio restrittivo al rifiuto delle autorità competenti di cooperare e scambiare informazioni su richiesta di un'altra autorità competente.

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Considerando 76

Testo della Commissione

(76) Al fine di agevolare e promuovere una cooperazione efficace e in particolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione e all'AMLA l'elenco delle loro autorità competenti e le

Emendamento

(75) La nuova politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo pienamente integrata e coerente a livello dell'Unione, con ruoli designati per le autorità competenti dell'Unione e nazionali, ha la finalità di garantirne una cooperazione agevole e costante. A tale riguardo, la cooperazione tra tutte le autorità nazionali e dell'Unione in materia di AML/CFT riveste la massima importanza e dovrebbe essere chiarita e rafforzata ***al fine di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e di prevenire la mancata applicazione e l'evasione delle sanzioni finanziarie mirate***. Sul piano interno, spetta agli Stati membri prevedere le norme necessarie per garantire che i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori, compresa l'AMLA, e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto quando agiscono nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi, anche ***con altri organismi dell'Unione e*** attraverso un approccio restrittivo al rifiuto delle autorità competenti di cooperare e scambiare informazioni su richiesta di un'altra autorità competente.

Emendamento

(76) Al fine di agevolare e promuovere una cooperazione efficace e in particolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione e all'AMLA l'elenco delle loro autorità competenti e ***dei***

relative informazioni di contatto.

registri, nonché le relative informazioni di contatto. Tale elenco dovrebbe tenere conto delle competenze esistenti e delle reti disponibili, come le competenze acquisite dalle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi attraverso la loro cooperazione con Europol nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(78 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari situati nel loro territorio offrano alle persone giuridiche e alle persone fisiche che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione, comprese le persone fisiche senza fissa dimora, i richiedenti asilo e le persone fisiche a cui non è stato concesso un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di diritto o di fatto, il diritto di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tale diritto dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo di residenza della persona fisica. Il suddetto diritto non dispensa in alcun modo i soggetti obbligati dagli obblighi previsti dalla presente direttiva e dal regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)], in particolare dall'obbligo di garantire che siano effettuati adeguati controlli di dovuta diligenza sulle persone in questione.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Considerando 79

Testo della Commissione

(79) La cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità responsabili della gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come in particolare le autorità designate dai sistemi di garanzia dei depositi e le autorità di risoluzione, è necessaria per conciliare gli obiettivi di prevenzione del riciclaggio di denaro previsti dalla presente direttiva e di tutela della stabilità finanziaria e dei depositanti previsti dalle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE. I supervisori del settore finanziario dovrebbero sorvegliare l'esecuzione *dell'*adeguata verifica della clientela nei casi in cui sia stato stabilito che l'ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto o quando i depositi siano classificati come indisponibili, nonché sulla segnalazione alla FIU di eventuali operazioni sospette. I supervisori del settore finanziario dovrebbero informare le autorità responsabili della gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito a qualsiasi risultato pertinente derivante dall'adeguata verifica della clientela effettuata e a qualsiasi conto sospeso dalla FIU.

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Considerando 83

Testo della Commissione

(83) I supervisori dovrebbero poter cooperare e scambiarsi informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine dovrebbero disporre di una base giuridica adeguata per lo scambio di informazioni riservate e per la cooperazione. Lo scambio di informazioni e la cooperazione con altre autorità competenti per la supervisione o la

Emendamento

(79) La cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità responsabili della gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come in particolare le autorità designate dai sistemi di garanzia dei depositi e le autorità di risoluzione, è necessaria per conciliare gli obiettivi di prevenzione del riciclaggio di denaro previsti dalla presente direttiva e di tutela della stabilità finanziaria e dei depositanti previsti dalle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE. I supervisori del settore finanziario dovrebbero sorvegliare l'esecuzione *e la qualità dei processi di* adeguata verifica della clientela nei casi in cui sia stato stabilito che l'ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto o quando i depositi siano classificati come indisponibili, nonché sulla segnalazione alla FIU di eventuali operazioni sospette. I supervisori del settore finanziario dovrebbero informare le autorità responsabili della gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito a qualsiasi risultato pertinente derivante dall'adeguata verifica della clientela effettuata e a qualsiasi conto sospeso dalla FIU.

Emendamento

(83) I supervisori dovrebbero poter cooperare e scambiarsi informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine dovrebbero disporre di una base giuridica adeguata per lo scambio di informazioni riservate e per la cooperazione. Lo scambio di informazioni e la cooperazione con altre autorità competenti per la supervisione o la

sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti dell'Unione non dovrebbero essere ostacolati involontariamente dall'incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore. Il chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale è affidata in vari casi ad autorità di vigilanza, ad esempio la Banca centrale europea (BCE), che non sono supervisori AML/CFT.

sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti dell'Unione non dovrebbero essere ostacolati involontariamente dall'incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore. Il chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale è affidata in vari casi ad autorità di vigilanza, ad esempio la Banca centrale europea (BCE), che non sono supervisori AML/CFT. ***Nell'imporre sanzioni amministrative e misure di vigilanza ai soggetti obbligati o nello svolgere altri compiti che richiedono un coordinamento tra i supervisori e le autorità non preposte all'AML/CFT, le autorità interessate dovrebbero tenere conto delle differenze tra i rispettivi mandati di vigilanza e cooperare di conseguenza.***

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(83 bis) Lo scambio di informazioni tra i supervisori e con le altre autorità è un fattore chiave per garantire l'efficacia del quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare lo scambio di informazioni tra i supervisori e le altre autorità competenti, comprese, se del caso, la Procura europea (EPPO) e l'OLAF, in relazione a possibili casi rientranti nei rispettivi mandati giuridici. Le informazioni riservate oggetto di scambio dovrebbero essere utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni delle autorità interessate e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Considerando 84

Testo della Commissione

(84) L'efficacia del quadro dell'Unione in materia di AML/CFT si basa sulla cooperazione tra un'ampia gamma di autorità competenti. Per agevolare tale cooperazione, l'AMLA dovrebbe essere incaricata di elaborare orientamenti sulla cooperazione tra tutte le autorità competenti in coordinamento con la BCE, le autorità di vigilanza europee, Europol, Eurojust e la Procura europea. Tali orientamenti dovrebbero inoltre descrivere in che modo le autorità competenti per la supervisione o la sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti dell'Unione dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento

(84) L'efficacia del quadro dell'Unione in materia di AML/CFT si basa sulla cooperazione tra un'ampia gamma di autorità competenti. Per agevolare tale cooperazione, l'AMLA dovrebbe essere incaricata di elaborare orientamenti sulla cooperazione tra tutte le autorità competenti in coordinamento con la BCE, le autorità di vigilanza europee, Europol, Eurojust e la Procura europea **a livello nazionale e dell'Unione**. Tali orientamenti dovrebbero inoltre descrivere in che modo le autorità competenti per la supervisione o la sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti dell'Unione dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Considerando 86

Testo della Commissione

(86) È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, comprese le norme sui trasferimenti di dati, e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati all'interno dell'Unione *e* con paesi terzi. Tale trattamento dei dati personali, **nel**

Emendamento

(86) È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, comprese le norme sui trasferimenti di dati, e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati all'interno dell'Unione **ed eventualmente** con i paesi terzi. Tale trattamento dei dati

pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nella presente direttiva e per le attività previste da essa, tra cui lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

personali dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nella presente direttiva e per le attività previste da essa, tra cui lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, ***e dovrebbe rispettare pienamente gli obblighi in materia di diritti fondamentali previsti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti successivi di dati, anche verso paesi terzi.***

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Considerando 90

Testo della Commissione

(90) Al fine di garantire approcci uniformi tra le FIU e tra i supervisori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare la presente direttiva adottando norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per quanto riguarda la nomina e le funzioni di un punto di contatto centrale di taluni fornitori di servizi, definiscono i parametri di riferimento e la metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati e la frequenza dei riesami del profilo di rischio, precisano i compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi, specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML e il funzionamento operativo di tali collegi, definiscono indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni della presente direttiva e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative e nell'adottare misure amministrative. È di particolare importanza che durante i lavori

Emendamento

(90) Al fine di garantire approcci uniformi tra le FIU e tra i supervisori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare la presente direttiva adottando norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per quanto riguarda la nomina e le funzioni di un punto di contatto centrale di taluni fornitori di servizi, definiscono ***gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri riguardo ai casi ripetuti di mancata trasmissione ai registri di informazioni aggiornate, accurate e adeguate sulla titolarità effettiva***, definiscono i parametri di riferimento e la metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati e la frequenza dei riesami del profilo di rischio, precisano i compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi, specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML e il funzionamento operativo di tali collegi, ***specificano le condizioni generali per la***

preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

supervisione di gruppi di soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi o dagli enti finanziari, definiscono indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni della presente direttiva e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative e nell'adottare misure amministrative. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Considerando 91

Testo della Commissione

(91) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di stabilire una metodologia per la raccolta di statistiche, determinare il formato per la presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, definire le condizioni tecniche per l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi e dei registri dei conti bancari e dei meccanismi di reperimento dei dati, ***nonché*** adottare norme tecniche di attuazione che specifichino il formato da utilizzare per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento

Emendamento

(91) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di stabilire una metodologia per la raccolta di statistiche, determinare il formato per la presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, definire le condizioni tecniche per l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi e dei registri dei conti bancari e dei meccanismi di reperimento dei dati, ***definire le condizioni tecniche per la connessione dei meccanismi degli Stati membri al punto di accesso unico per i dati su terreni e beni immobili, specificare i criteri e il formato che le FIU devono utilizzare per condividere le informazioni***

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

sulle operazioni sospese o vietate e sui conti sospesi, adottare norme tecniche di attuazione che specifichino il formato da utilizzare per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri ***e i fattori pertinenti da prendere in considerazione nel determinare se una segnalazione di operazioni sospette riguardi un altro Stato membro, e adottare norme tecniche di attuazione che specifichino un modello comune per gli accordi di cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e i loro omologhi nei paesi terzi***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

²⁰ ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).***

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Considerando 92

Testo della Commissione

(92) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta).

Emendamento

(92) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta). ***Non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE.***

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – parte introduttiva – lettera a

Testo della Commissione

a) le misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale;

Emendamento

a) le misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale **e dell'Unione**;

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 1 – parte introduttiva – lettera c

Testo della Commissione

c) ***l'istituzione dei registri della*** titolarità effettiva, ***dei*** conti bancari e immobiliari e ***l'accesso agli stessi***;

Emendamento

c) ***l'accesso alle informazioni sulla*** titolarità effettiva, ***sui*** conti bancari, ***sui registri fondiari o*** immobiliari e ***sui beni rilevanti***;

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7) "soggetto che opera su base transfrontaliera": soggetto obbligato che ha almeno uno stabilimento in un altro Stato membro o in un paese terzo;

Emendamento

7) "soggetto che opera su base transfrontaliera": soggetto obbligato che ha almeno uno stabilimento in un altro Stato membro o in un paese terzo, ***o che opera in regime di libera prestazione di servizi***;

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "reato presupposto": attività criminosa quale definita all'articolo 2, punto 3, del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)].

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora dalla valutazione nazionale del rischio effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 risulti che, oltre ai soggetti obbligati, anche soggetti operanti in altri settori sono esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono **decidere di** applicare gli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] a tali soggetti aggiuntivi.

Emendamento

1. Qualora dalla valutazione nazionale del rischio effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, **dalle informazioni ricevute dalle FIU di altri Stati membri o dalle informazioni ricevute dall'AMLA** risulti che, oltre ai soggetti obbligati, anche soggetti operanti in altri settori sono esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono applicare gli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] a tali soggetti aggiuntivi.

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il testo delle misure nazionali che lo Stato membro intende adottare.

Emendamento

c) il testo delle misure nazionali che lo Stato membro intende **proporre o** adottare.

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi relativi a determinati **prestatori di servizi**

Emendamento

Obblighi relativi a determinati **soggetti obbligati**

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di concessione della licenza per i cambiavalute, gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust impongano ai richiedenti di dimostrare di avere una buona comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel loro settore di attività. Gli Stati membri, inoltre, provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso a una formazione in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, fornita conformemente a norme uniformi e rigorose dalle autorità di vigilanza, dai prestatori di servizi certificati o dai soggetti obbligati che possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per impartire tale formazione.

**Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure previste dal diritto nazionale per l'accesso alle professioni regolamentate che sono soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)] impongano ai richiedenti di dimostrare di avere una buona comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel loro settore di attività.

**Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

2 quater. *Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti immobiliari di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)] elaborino o predispongano programmi di formazione per coloro che esercitano tale professione. Tali programmi di formazione possono essere agevolati o forniti da associazioni professionali che rappresentano gli agenti immobiliari e il settore immobiliare.*

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/110/CE²⁵, ai prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366 e ai fornitori di servizi per le cripto-attività che operano tramite **agenti** situati nello Stato membro ospitante e che operano in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto dell'entità che opera su base transfrontaliera, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.

1. Gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/110/CE²⁵, ai prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366 e ai fornitori di servizi per le cripto-attività che operano tramite **un agente, un distributore o eventuali altre persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto**, situati nello Stato membro ospitante e che operano in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto dell'entità che opera su base transfrontaliera, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.

²⁵ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento

²⁵ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono ai supervisori di verificare che gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 4 e i titolari effettivi di tali soggetti agiscano con onestà e integrità. Gli alti dirigenti di tali entità dovrebbero inoltre possedere le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai supervisori di verificare che gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 4 ***nonché dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b), d), e) e da h) a l), del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)]*** e i titolari effettivi di tali soggetti agiscano con onestà e integrità. Gli alti dirigenti di tali entità ***godono di una buona reputazione e possiedono*** le conoscenze e le competenze ***comprovate*** necessarie per svolgere le loro funzioni. ***Qualora in un soggetto obbligato non esista alcun ruolo dirigenziale, tali requisiti si applicano alla persona di cui all'articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)].***

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori verifichino, a intervalli regolari e in funzione del rischio, se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 continuano a essere soddisfatti. In

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori verifichino, a intervalli regolari e in funzione del rischio, se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 continuano a essere soddisfatti. In

particolare, i supervisori verificano se gli alti dirigenti agiscono con onestà e integrità e se possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni nei casi in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione di riciclaggio o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, o qualora vi sia un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo presso un soggetto obbligato.

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I supervisori **hanno** il potere di chiedere che le persone condannate per riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo siano sollevate dalla funzione di dirigente dei soggetti obbligati di cui ai paragrafi 1 e 2. I supervisori hanno il potere di rimuovere gli alti dirigenti che **secondo il loro giudizio** non **agiscono** con onestà e integrità **e** non **possiedono** le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

particolare, i supervisori verificano se gli alti dirigenti **godono di buona reputazione**, agiscono con onestà e integrità e se possiedono le conoscenze e le competenze **comprovate** necessarie per svolgere le proprie funzioni nei casi in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione di riciclaggio o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, o qualora vi sia un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo presso un soggetto obbligato.

Emendamento

4. **Gli Stati membri provvedono affinché** i supervisori **abbiano** il potere di chiedere che le persone condannate per riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo siano sollevate dalla funzione di dirigente dei soggetti obbligati di cui ai paragrafi 1 e 2. I supervisori hanno il potere di rimuovere **o di sospendere** gli alti dirigenti **qualora si ritenga** che **non godano di buona reputazione**, non **abbiano agito** con onestà e integrità **o** non **possiedano** le conoscenze e le competenze **comprovate** necessarie per svolgere le loro funzioni. **Nei casi in cui non esiste alcun ruolo dirigenziale in un soggetto obbligato, i supervisori hanno il potere di adottare misure adeguate qualora si ritenga che i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti.**

4 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di chiedere la sospensione di qualsiasi persona dalla funzione di dirigente di un soggetto obbligato di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure, nel caso in cui non esista alcun ruolo dirigenziale in un soggetto obbligato, di adottare misure adeguate qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un accresciuto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale soggetto obbligato.*

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

5. Qualora la persona condannata per riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo sia il titolare effettivo di un soggetto obbligato di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché tale persona ***possa essere*** dissociata da qualsiasi soggetto obbligato, anche conferendo ai supervisori il potere di chiedere la cessione della partecipazione in un soggetto obbligato da parte del titolare effettivo.

5. Qualora la persona condannata per riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo sia il titolare effettivo di un soggetto obbligato di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché tale persona ***sia*** dissociata da qualsiasi soggetto obbligato, anche conferendo ai supervisori il potere di chiedere la cessione della partecipazione in un soggetto obbligato da parte del titolare effettivo.

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

6. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché,

6. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché,

conformemente al loro diritto nazionale, i supervisori o qualsiasi altra autorità competente a livello nazionale a valutare l'adeguatezza delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 verifichino l'esistenza di una condanna pertinente nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI e alla decisione 2009/316/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

conformemente al loro diritto nazionale, i supervisori o qualsiasi altra autorità competente a livello nazionale a valutare l'adeguatezza delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 verifichino **almeno** l'esistenza di una condanna pertinente nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI e alla decisione 2009/316/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dai supervisori a norma del presente articolo siano oggetto di ricorso amministrativo e di un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi a un giudice.

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Entro ... [due anni dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA formula orientamenti sugli elementi di cui i supervisori devono tenere conto per valutare se:

- a) gli alti dirigenti e i titolari effettivi dei soggetti obbligati di cui ai paragrafi 1 e 2 agiscono con onestà e integrità;**
- b) gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui ai paragrafi 1 e 2 godono di buona reputazione e possiedono le conoscenze e competenze comprovate necessarie per svolgere le loro funzioni;**

c) vi sono ragionevoli motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un accresciuto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale soggetto obbligato.

Nell'elaborazione degli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, l'AMLA tiene conto delle specificità di ciascun settore in cui operano i soggetti obbligati e dei precedenti orientamenti emanati congiuntamente dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità bancaria europea sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave a norma della direttiva 2013/36/UE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori o qualsiasi altra autorità competente a livello nazionale a valutare l'adeguatezza delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo consultino la banca dati dell'AMLA in merito alle sanzioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine la Commissione, **al massimo** entro [quattro anni dalla data di **recepimento** della presente direttiva], elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Successivamente la Commissione aggiorna la sua relazione ogni **quattro** anni. Se del caso, la Commissione può aggiornare parti della relazione con maggiore frequenza.

Emendamento

A tal fine la Commissione, entro [quattro anni dalla data di **entrata in vigore** della presente direttiva], elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Successivamente la Commissione aggiorna la sua relazione ogni **tre** anni. Se del caso, la Commissione può aggiornare parti della relazione con maggiore frequenza.

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di cui al primo comma è resa pubblica, ad eccezione delle parti che contengono informazioni classificate.

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i mezzi più diffusi cui è fatto ricorso per riciclare proventi illeciti, compresi, se disponibili, quelli utilizzati in particolare per le operazioni tra Stati membri e paesi terzi, indipendentemente dall'identificazione di un paese terzo a norma del capo III, sezione 2, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final];

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle persone giuridiche e agli istituti giuridici, compresa l'esposizione ai rischi derivanti da persone giuridiche e istituti giuridici stranieri;

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate *connesse al finanziamento della proliferazione.*

d) i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Qualora decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT, gli Stati membri lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione.

3. La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi *e le carenze* individuati. ***Gli Stati membri si adoperano per seguire tali raccomandazioni.*** Qualora decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT, gli Stati membri lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione ***dettagliata che ne illustra i motivi legittimi. Le raccomandazioni della Commissione e le decisioni degli Stati membri in risposta a tali raccomandazioni, comprese le***

motivazioni qualora decidano di non applicare una delle raccomandazioni, sono rese pubbliche.

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro [tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA emette un parere destinato alla Commissione sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano l'Unione. Successivamente l'AMLA emette un parere ogni due anni.

Emendamento

4. Entro ... [tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA, **a norma dell'articolo 44 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240(COD)]**, emette un parere destinato alla Commissione sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano l'Unione. Successivamente l'AMLA emette un parere ogni due anni. **L'AMLA può emettere pareri o aggiornamenti dei suoi precedenti pareri con maggiore frequenza qualora lo ritenga opportuno. I pareri emessi dall'AMLA sono resi pubblici, ad eccezione delle parti che contengono informazioni classificate.**

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel condurre la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione organizza il lavoro a livello dell'Unione, tiene conto dei pareri di cui al paragrafo 4 e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle autorità nazionali di supervisione e delle FIU, **come pure** l'AMLA e altri organi dell'Unione, ove opportuno.

Emendamento

5. Nel condurre la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione organizza il lavoro a livello dell'Unione, tiene conto dei pareri di cui al paragrafo 4 e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle autorità nazionali di supervisione e delle FIU, l'AMLA, altri organi dell'Unione **e altri pertinenti portatori di interessi**, ove opportuno.

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro due anni dall'adozione della relazione di cui al paragrafo 1 e successivamente ogni **quattro** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese sulla base dei risultati di tale relazione.

Emendamento

6. Entro due anni dall'adozione della relazione di cui al paragrafo 1 e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese sulla base dei risultati di tale relazione.

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro effettua una valutazione nazionale del rischio per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano. Tiene aggiornata tale valutazione del rischio e la riesamina almeno ogni **quattro** anni.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro effettua una valutazione nazionale del rischio per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **e i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate** che lo riguardano. **Valuta i rischi su base continuativa**, tiene aggiornata tale valutazione del rischio e la riesamina almeno ogni **tre** anni. **Gli Stati membri possono decidere di procedere a una revisione di tale valutazione del rischio con maggiore frequenza qualora lo ritengano opportuno. Possono inoltre effettuare valutazioni del rischio settoriali ad hoc, a seconda del livello di rischio.**

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base dell'individuazione di rischi specifici per paese e per validi motivi, la

Commissione può chiedere agli Stati membri di rivedere la loro valutazione del rischio prima di quanto previsto al primo comma al fine di ridurre il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'Unione.

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro adotta inoltre le misure appropriate per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate *connesse al finanziamento della proliferazione*.

Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta inoltre le misure appropriate per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo per coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all'AMLA e agli altri Stati membri.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo per coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all'AMLA, *a Europol* e agli altri Stati membri. *L'AMLA tiene un archivio delle autorità designate o dei meccanismi istituiti. Se uno Stato membro istituisce un meccanismo, in particolare per coordinare le risposte a livello regionale o locale, è garantito un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità interessate.*

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel condurre le valutazioni nazionali del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento

3. Nel condurre le valutazioni nazionali del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della **metodologia utilizzata dalla Commissione per la** relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, **e dei risultati di tale relazione.**

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) migliorare il proprio regime in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare;

Emendamento

a) migliorare il proprio regime in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate **conformemente a un approccio basato sul rischio** e, se del caso, specificando le misure da adottare;

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a ciascun tipo di soggetto giuridico e istituto giuridico nel proprio territorio e comprendere l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri;

Emendamento

c) valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a ciascun tipo di soggetto giuridico e istituto giuridico nel proprio territorio, **tenendo conto della tipica struttura proprietaria e di controllo dei diversi tipi di soggetti giuridici, compreso il numero di livelli di proprietà e il tipo di entità giuridica in ciascun livello**, e comprendere l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri, **in particolare quelli dotati di una struttura di controllo a più livelli che coinvolge più giurisdizioni**;

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) individuare modelli di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e valutare le tendenze dei rischi associati a livello nazionale o transfrontaliero;

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) decidere in merito alla distribuzione e alla definizione delle priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché alla mancata applicazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate ***connesse al finanziamento della proliferazione***;

d) decidere in merito alla distribuzione e alla definizione delle priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché alla mancata applicazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate;

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) mettere tempestivamente a disposizione delle autorità competenti e dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione dei rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate ***connesse al finanziamento della proliferazione*** di cui all'articolo 8 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final].

f) mettere tempestivamente a disposizione delle autorità competenti e dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione dei rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate di cui all'articolo 8 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final].

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) valutare le prestazioni dei supervisori dei soggetti obbligati;

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) valutare le prestazioni dei registri e dei sistemi di reperimento dei dati specificati nella presente direttiva e individuare le carenze da affrontare;

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nella valutazione nazionale del rischio, gli Stati membri descrivono la struttura istituzionale e le principali procedure del loro regime in materia di AML/CFT, inclusi tra l'altro le FIU, le autorità fiscali e i procuratori nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, ***nella misura in cui tali informazioni sono disponibili.***

Nella valutazione nazionale del rischio, gli Stati membri descrivono la struttura istituzionale e le principali procedure del loro regime in materia di AML/CFT, inclusi tra l'altro le FIU, le autorità fiscali e i procuratori, ***il livello di cooperazione europea e internazionale per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, i meccanismi di protezione degli informatori*** nonché le risorse umane e finanziarie assegnate.

Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri garantiscono un'adeguata partecipazione delle autorità competenti e delle parti interessate nello svolgimento della loro valutazione nazionale del rischio.

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni nazionali del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell'AMLA e degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può fornire, se del caso, ulteriori informazioni pertinenti allo Stato membro che esegue la valutazione nazionale del rischio. Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate. Le informazioni ivi contenute non **consentono l'identificazione** di alcuna persona fisica o giuridica.

Emendamento

5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni nazionali del rischio, compresi i relativi aggiornamenti **e riesami**, a disposizione della Commissione, dell'AMLA e degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può fornire, se del caso, ulteriori informazioni pertinenti allo Stato membro che esegue la valutazione nazionale del rischio. Una sintesi **dei risultati** della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate **e, in generale, rispetta livelli elevati di protezione dei dati**. Le informazioni ivi contenute non **riportano il nome** di alcuna persona fisica o giuridica.

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione e l'AMLA formulano raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare il rischio individuato nelle valutazioni nazionali del rischio. Qualora uno Stato membro decida di non applicare nessuna delle raccomandazioni

nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT, esso lo notifica alla Commissione fornendo una motivazione.

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito, informazioni sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmesse alla FIU a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672 e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;

⁴⁵ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) *se disponibili*, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni

Emendamento

b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU, **il valore di tali operazioni** e relativo seguito, informazioni sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmesse alla FIU a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672 e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;

⁴⁵ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

Emendamento

c) dati specifici **sul numero di segnalazioni di operazioni sospette**

che danno origine a successive indagini, unitamente alla relazione annuale elaborata dalle FIU a norma dell'articolo 21;

trasmesse dalla FIU alle autorità competenti, sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alla relazione annuale elaborata dalle FIU a norma dell'articolo 21;

Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) il numero di difformità segnalate al registro centrale di cui all'articolo 10, comprese le misure o le sanzioni imposte dall'organismo responsabile del registro centrale, il numero di ispezioni in loco ed extra loco, i tipi di difformità tipiche e i modelli individuati nel processo di verifica dall'organismo responsabile del registro centrale;

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto h ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) le seguenti informazioni relative all'attuazione dell'articolo 12:

i) il numero di richieste di accesso alla titolarità effettiva sulla base delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

ii) percentuale di richieste di accesso alle informazioni respinte per ciascuna categoria di cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis.

iii) una sintesi delle categorie di persone cui è concesso l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 bis, secondo comma;

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto h quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h quater) le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1153.

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche di cui al paragrafo 2 siano raccolte e trasmesse alla Commissione su base annua. Le statistiche di cui al paragrafo 2, *lettere a), c), d) ed f)*, sono trasmesse anche all'AMLA.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche di cui al paragrafo 2 siano raccolte e trasmesse alla Commissione su base annua. Le statistiche di cui al paragrafo 2 sono trasmesse anche all'AMLA.

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro *[tre* anni dalla data di *recepimento* della presente direttiva], l'AMLA adotta un parere destinato alla Commissione sulla metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d) ed f).

4. Entro *[due* anni dalla data di *entrata in vigore* della presente direttiva], l'AMLA adotta un parere destinato alla Commissione sulla metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d) ed f).

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare* atti di esecuzione *che stabiliscono* la metodologia per la raccolta

5. *Entro ... [2 anni e 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta,*

delle statistiche di cui al paragrafo 2 e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione e all'AMLA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

mediante atti di esecuzione, la metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2 e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione e all'AMLA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione pubblica una relazione biennale che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e che è **pubblicata** sul suo sito internet.

Emendamento

6. ***Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una prima relazione basata sulle statistiche fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2015/849. Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una relazione che sintetizza e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo sulla base dei dati raccolti in conformità dello stesso. Successivamente*** la Commissione pubblica una relazione biennale che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e che è ***messa a disposizione del pubblico*** sul suo sito internet. ***Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di soggetti giuridici aventi sede al di fuori dell'Unione o di trust espressi e istituti giuridici affini amministrati al di fuori dell'Unione siano conservate nel

registro centrale alle condizioni di cui all'articolo 48 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)].

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali **possono essere** raccolte conformemente **ai sistemi nazionali**.

Emendamento

Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali **sono messe a disposizione in formato leggibile a macchina e sono** raccolte conformemente **agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4. Ciascuno Stato membro provvede affinché tali informazioni sulla titolarità effettiva siano messe a disposizione nella o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro e in inglese.**

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui titolari effettivi attuali e precedenti siano disponibili nei registri centrali per il periodo di cui al paragrafo 12.

Emendamento

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora vi siano motivi di dubitare dell'accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali, gli Stati membri provvedono affinché **i soggetti giuridici e gli istituti**

Emendamento

2. Qualora vi siano motivi di dubitare dell'accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali, gli Stati membri provvedono affinché **gli organismi responsabili dei**

giuridici *siano tenuti a fornire informazioni aggiuntive in funzione del rischio*, comprese le risoluzioni del consiglio di amministrazione e i verbali delle sue riunioni, gli accordi di partenariato, gli atti di costituzione di trust, le procure o altri accordi contrattuali e documentazione.

registri centrali siano autorizzati a chiedere alle società e ai soggetti giuridici, ai fiduciari di trust espressi e a persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico analogo, nonché ai loro titolari giuridici ed effettivi, tutte le informazioni e i documenti necessari per identificare e verificare i loro titolari effettivi, comprese *le prove dell'esistenza e della titolarità*, le risoluzioni del consiglio di amministrazione e i verbali delle sue riunioni, gli accordi di partenariato, gli atti di costituzione di trust, le procure o altri accordi contrattuali e documentazione.

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) una dichiarazione, corredata di una giustificazione, che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere identificati e verificati;

Emendamento

a) una dichiarazione *del soggetto societario, del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico* corredata di una giustificazione *legittima e di documentazione di supporto*, che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere identificati e verificati *a norma degli articoli 42 e 43 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)]*, e le regole in base alle quali gli utili o le azioni sono assegnati all'interno del soggetto societario o giuridico;

Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al primo comma, lettera a), siano a disposizione delle FIU,

dell'AMLA, delle autorità competenti, degli organismi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati.

Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Alla* Commissione *è conferito il potere di adottare*, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento

4. *Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]* la Commissione *adotta*, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva *di cui all'articolo 44 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)]* al registro centrale, *compresa una lista di controllo dei requisiti minimi per le informazioni che il dichiarante deve esaminare*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri *prescrivono* che le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali siano adeguate, accurate e aggiornate. A tal fine gli Stati membri applicano almeno gli obblighi seguenti:

Emendamento

5. Gli Stati membri *adottano le misure necessarie per garantire* che le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali siano adeguate, accurate e aggiornate *e mettono in atto meccanismi a tal fine*. A tal fine gli Stati membri applicano almeno gli obblighi seguenti:

Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

-a) gli organismi responsabili dei registri centrali verificano, all'atto della trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva e successivamente a intervalli regolari, che tali informazioni siano adeguate, accurate e aggiornate;

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) i soggetti obbligati segnalano all'organismo responsabile dei registri centrali le difformità che riscontrano tra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nei registri centrali e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui dispongono a norma dell'articolo 18 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio];

Emendamento

a) i soggetti obbligati segnalano all'organismo responsabile dei registri centrali le difformità che riscontrano tra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nei registri centrali e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui dispongono a norma dell'articolo 18 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio], **e trasmettono al registro centrale le pertinenti informazioni sulla titolarità effettiva che hanno raccolto;**

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) le autorità competenti, **se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce inutilmente con le loro funzioni**, segnalano all'organismo responsabile dei registri centrali eventuali difformità rilevate tra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nei registri centrali e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui dispongono.

Emendamento

b) le autorità competenti segnalano all'organismo responsabile dei registri centrali eventuali difformità rilevate tra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nei registri centrali e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui dispongono.

Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino se le informazioni contenute nel registro riguardano persone o soggetti designati in relazione a sanzioni finanziarie mirate. Tale verifica è effettuata immediatamente dopo la designazione in relazione alle sanzioni finanziarie mirate e a intervalli regolari. Gli organismi responsabili dei registri dei titolari effettivi includono nei registri menzioni specifiche per quanto riguarda le informazioni su un soggetto societario, un soggetto giuridico o un istituto giuridico se:

- a) un soggetto societario, un soggetto giuridico o un istituto giuridico iscritto nel registro è soggetto a sanzioni finanziarie mirate;***
- b) un soggetto societario, un soggetto giuridico o un istituto giuridico iscritto nel registro è controllato da una persona soggetta a sanzioni finanziarie mirate;***
- c) un titolare effettivo di un soggetto societario, un soggetto giuridico o un istituto giuridico è soggetto a sanzioni finanziarie mirate.***

La menzione specifica di cui al primo comma del presente paragrafo rimane a disposizione di qualsiasi persona o soggetto cui sia stato accordato l'accesso a norma degli articoli 11 e 12 nel registro centrale fino alla revoca delle sanzioni finanziarie mirate in questione.

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. *Entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] l'AMLA emana orientamenti sui metodi e sulle procedure da utilizzare da parte degli organismi responsabili dei registri centrali per verificare le informazioni sulla titolarità effettiva e da parte dei soggetti obbligati e delle autorità competenti per individuare e segnalare le difformità riguardanti le informazioni sulla titolarità effettiva.*

Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile dei registri centrali intraprenda azioni adeguate per porre fine alle difformità, compresa la modifica delle informazioni incluse nei registri centrali qualora l'organismo sia in grado di individuare e verificare le informazioni sulla titolarità effettiva. Una menzione specifica del fatto che vi sono difformità segnalate è inserita nei registri centrali *e* visibile **almeno alle autorità competenti e ai soggetti obbligati**.

Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile dei registri centrali intraprenda, **entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione di una difformità**, azioni adeguate per porre fine alle difformità **e garantisca l'aggiornamento delle informazioni**, compresa la modifica delle informazioni incluse nei registri centrali qualora l'organismo sia in grado di individuare e verificare le informazioni sulla titolarità effettiva. Una menzione specifica del fatto che vi sono difformità segnalate è inserita nei registri centrali **fintantoché la difformità non sia risolta ed è visibile a qualsiasi persona o soggetto a cui sia stato accordato l'accesso a norma degli articoli 11 e 12**.

Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Nel caso di società e altri soggetti giuridici, gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale dei titolari effettivi sia abilitato a effettuare controlli, comprese indagini in situ presso i locali o la sede legale del soggetto giuridico, al fine di accertare l'attuale titolarità effettiva dell'ente e verificare che le informazioni trasmesse al registro centrale siano accurate, adeguate e aggiornate. Il diritto del registro centrale di verificare tali informazioni non è in alcun modo limitato, ostacolato o precluso.

Emendamento

8. Nel caso di società e altri soggetti giuridici **e di istituti giuridici in cui il fiduciario è un soggetto obbligato, come elencato all'articolo 3, punto 3), lettere a), b) o c), del regolamento [inserire riferimento a – proposta di regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)]**, gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale dei titolari effettivi sia abilitato a effettuare controlli, comprese indagini in situ presso i locali o la sede legale del soggetto giuridico, **presso i locali dei pertinenti soggetti obbligati elencati all'articolo 3, punto 3), lettere a), b) o c), del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento sul riciclaggio di denaro – 2021/0239 (COD)] conformemente al diritto nazionale e presso i locali dei rappresentanti dei soggetti giuridici nell'Unione**, al fine di accertare l'attuale titolarità effettiva dell'ente e verificare che le informazioni trasmesse al registro centrale siano accurate, adeguate e aggiornate. Il diritto del registro centrale di verificare tali informazioni non è in alcun modo limitato, ostacolato o precluso **e al registro centrale è conferito il potere di chiedere informazioni ad altri registri, anche in altri Stati membri e paesi terzi, in particolare tramite la conclusione di accordi di cooperazione.**

Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali dispongano della tecnologia automatizzata necessaria per effettuare le verifiche di cui ai paragrafi 5 e 5 bis. Tali verifiche comprendono, in

particolare, il controllo incrociato delle informazioni sulla titolarità effettiva con altre banche dati pubbliche e private a cui hanno accesso in base al diritto nazionale per la prevenzione, l'individuazione o l'investigazione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, la verifica dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 3, l'individuazione di errori e incongruenze, l'identificazione di modelli associati a soggetti giuridici utilizzati per scopi illeciti e l'esecuzione di test occasionali a campione mediante un approccio basato sul rischio. Tali verifiche sono effettuate in modo da salvaguardare i diritti fondamentali, includere la sorveglianza umana ed evitare risultati discriminatori.

Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. Qualora la verifica di cui al paragrafo 5 o 5 bis sia effettuata all'atto della trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva e induca un organismo responsabile di un registro centrale a concludere che vi sono incongruenze o errori nelle informazioni sulla titolarità effettiva o che le informazioni sulla titolarità effettiva non soddisfano in altro modo i requisiti di cui al paragrafo 5, gli Stati membri provvedono affinché tale organismo responsabile di un registro centrale sia in grado di rifiutare e sospendere la certificazione della registrazione fino a quando le informazioni sulla titolarità effettiva fornite non siano in ordine.

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 quater. *Qualora la verifica di cui al paragrafo 5 o 5 bis sia effettuata dopo la presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e induca un organismo responsabile di un registro centrale a concludere che vi sono incongruenze o errori nelle informazioni sulla titolarità effettiva o che le informazioni sulla titolarità effettiva non soddisfano in altro modo i requisiti di cui al paragrafo 5, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti assicurino che le conseguenze giuridiche connesse alla registrazione non producano effetti fino a quando le informazioni sulla titolarità effettiva fornite non siano in ordine.*

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia abilitato a imporre misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata trasmissione al registro di informazioni accurate, adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva.

9. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia abilitato a imporre misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata trasmissione al registro di informazioni accurate, adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva. ***Le sanzioni comprendono sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di ripetuta mancata fornitura di informazioni aggiornate, accurate e adeguate, le autorità nazionali assicurino l'applicazione di sanzioni appropriate. In caso di ripetute mancanze nel fornire informazioni aggiornate, accurate e adeguate, le sanzioni saranno aumentate al livello necessario per garantire la conformità. In tal caso, l'organismo***

responsabile del registro centrale notifica le ripetute mancanze alle autorità nazionali cui compete imporre sanzioni adeguate.

Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri per tali mancanze ripetute e li presenta alla Commissione per l'adozione. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando tali norme di regolamentazione conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)].

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri dei titolari effettivi informino **prontamente** la FIU se, nel corso dei controlli effettuati a norma del presente articolo o in qualsiasi altro modo, scoprono fatti che potrebbero essere connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri dei titolari effettivi informino la FIU **competente entro 48 ore dalla scoperta dei fatti** se, nel corso dei controlli effettuati a norma del presente articolo o in qualsiasi altro modo, scoprono fatti che potrebbero essere connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali siano indipendenti e autonomi sul piano operativo e dispongano dell'autorità e della capacità di svolgere le loro funzioni senza influenze o ingerenze politiche, governative o industriali e che il personale di tali enti sia di elevata integrità e adeguatamente qualificato e rispetti elevati standard professionali, tra cui norme in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interesse.

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali dispongano di strategie e procedure volte a garantire che i dipendenti o i dirigenti che segnalano violazioni degli obblighi di cui al presente articolo siano tutelati giuridicamente, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937, da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da misure avverse o discriminatorie in ambito lavorativo.

Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro.

Emendamento

12. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro.

Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti in casi concreti per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, qualora le autorità competenti abbiano stabilito la necessità e la proporzionalità di un tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo conformemente alle norme applicabili.

**Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. L'AMLA effettua periodicamente valutazioni inter pares di alcune o della totalità delle attività degli organismi responsabili del registro centrale dei titolari effettivi, allo scopo di valutare se tali organismi dispongano di meccanismi per rispettare gli obblighi di cui al presente articolo e se svolgano efficacemente controlli al fine di stabilire se le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro sono accurate, adeguate e aggiornate.

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione *e* dei soggetti obbligati

Emendamento

Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione, dei soggetti obbligati *e dell'AMLA*

Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano libero accesso tempestivo e illimitato alle informazioni contenute nei registri centrali *interconnessi* di cui all'articolo 10 senza allertare il soggetto o l'istituto interessato.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano libero accesso tempestivo e illimitato alle informazioni contenute nei registri centrali di cui all'articolo 10, *inclusi i registri centrali interconnessi*, senza allertare il soggetto o l'istituto interessato.

Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accesso ai registri centrali di cui all'articolo 10 è concesso alle FIU, alle autorità di supervisione, alle autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonché alle autorità fiscali e alle autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i *proventi di reato*. Gli organi di autoregolamentazione hanno accesso ai registri quando svolgono

Emendamento

2. L'accesso ai registri centrali di cui all'articolo 10 è concesso alle FIU, *all'AMLA*, alle autorità di supervisione, alle autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, *agli enti preposti agli appalti pubblici* nonché alle autorità fiscali e alle autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i *beni*. Gli organi di autoregolamentazione hanno accesso ai

funzioni di supervisione.

registri quando svolgono funzioni di supervisione.

Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio], i soggetti obbligati abbiano accesso tempestivo alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio], i soggetti obbligati **e gli agenti o i prestatori esterni di servizi a cui vengono esternalizzati compiti in conformità del regolamento ... [inserire riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)]** abbiano accesso tempestivo, **libero e illimitato** alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10.

Conformemente al capo IV del regolamento (UE) 2016/679, il soggetto obbligato rimane pienamente responsabile di qualsiasi azione degli agenti o dei prestatori esterni di servizi cui sono esternalizzate le attività quando tali agenti o prestatori esterni di servizi accedono alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10.

Il soggetto obbligato ottiene l'autorizzazione preventiva dall'autorità di controllo della protezione dei dati in relazione all'accesso a un registro da parte di un agente o prestatore esterno di servizi per la durata del contratto di esternalizzazione tra i soggetti obbligati e gli agenti o i prestatori esterni di servizi. L'autorità di controllo della protezione dei dati risponde in modo tempestivo e al massimo entro due mesi. In mancanza di risposta entro tale termine, l'accesso si considera accordato.

L'organismo responsabile del registro centrale sospende l'accesso al registro ai soggetti obbligati, agli agenti o ai prestatori esterni di servizi cui sono esternalizzati compiti, in caso di [rischio di grave inosservanza delle finalità per le quali è stato accordato l'accesso o di inosservanza dei loro obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679]. Gli Stati membri provvedono affinché tale sospensione possa essere riesaminata dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti.

Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro [tre mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione e le categorie di soggetti obbligati cui è stato concesso l'accesso ai registri e il tipo di informazioni a disposizione dei soggetti obbligati, ***nonché le informazioni sulla titolarità effettiva accessibili al pubblico a norma dell'articolo 12.*** Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nelle categorie di soggetti obbligati ***o nella portata dell'accesso accordato ai soggetti obbligati o al pubblico.*** La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri le informazioni sull'accesso delle autorità competenti e dei soggetti obbligati, così come le eventuali modifiche pertinenti.

Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Emendamento

4. Entro [tre mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione e le categorie di soggetti obbligati cui è stato concesso l'accesso ai registri e il tipo di informazioni a disposizione dei soggetti obbligati. Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nelle categorie di soggetti obbligati. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri ***e dell'AMLA*** le informazioni sull'accesso delle autorità competenti e dei soggetti obbligati, così come le eventuali modifiche pertinenti.

Testo della Commissione

Norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per ***il pubblico***

Emendamento

Norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per ***le persone che hanno un interesse legittimo***

Emendamento 165

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***il pubblico*** abbia ***accesso*** alle informazioni ***seguenti contenute*** nei registri centrali ***interconnessi*** di cui all'articolo 10:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***qualsiasi persona fisica o giuridica che*** abbia ***un interesse legittimo ad accedere*** alle informazioni ***sui titolari effettivi abbia accesso***, nei registri centrali di cui all'articolo 10, ***compresi i registri centrali interconnessi, a quanto segue***:

**Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) nel caso di soggetti giuridici, ***almeno*** al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo ***così come*** alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto;

Emendamento

a) nel caso di ***soggetti societari***, soggetti giuridici ***o istituti giuridici***, al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo, alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto, ***alla data in cui il beneficiario effettivo è diventato beneficiario effettivo, ai dati sui precedenti beneficiari effettivi e ai recapiti del soggetto societario, del soggetto giuridico, dell'entità legale, del trust espresso o di istituti giuridici affini, o ai recapiti del trustee o della persona che occupa una posizione equivalente***;

Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso **di trust espressi o istituti giuridici affini**, al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza **del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto, a condizione che possa essere dimostrato un interesse legittimo.**

Emendamento

b) nel caso **in cui non sia stato identificato alcun titolare effettivo, alla giustificazione fornita per l'assenza di titolare effettivo o per l'impossibilità di identificare il titolare effettivo**, e al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza **della o delle persone fisiche che ricoprono posizioni di alta dirigenza nel soggetto societario o giuridico, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b).**

Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei rispettivi registri centrali a condizione che l'autenticazione sia effettuata mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ e che sia pagato un corrispettivo di importo non superiore ai costi amministrativi per la messa a disposizione delle informazioni, compresi i costi di mantenimento e di sviluppo del registro.**

Emendamento

2. **Si considera che abbiano un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sui titolari effettivi di cui al paragrafo 1 almeno le persone che appartengono a uno dei seguenti gruppi:**

a) **persone che agiscono a scopo di giornalismo, reportage o qualsiasi altra forma di espressione mediatica, che sono connesse o intendono svolgere attività connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;**

b) le organizzazioni della società civile che sono connesse o che intendono svolgere attività connesse alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;

c) istituti di istruzione superiore quali definiti all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} che svolgono o intendono svolgere attività connesse alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;

d) persone che potrebbero avviare transazioni o relazioni d'affari con un soggetto societario, un soggetto giuridico o un istituto giuridico;

e) persone che potrebbero svolgere un compito o intraprendere una relazione d'affari che richiede loro di valutare se un soggetto societario, un soggetto giuridico, un istituto giuridico o il relativo titolare effettivo sia soggetto a sanzioni finanziarie mirate;

f) istituti finanziari, agenti e prestatori di servizi esterni e autorità nella misura in cui siano coinvolti nella prevenzione o nella lotta contro il riciclaggio di denaro o i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, e non dispongano già di tale accesso ai sensi dell'Articolo 11.

⁴⁶ *Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).*

^{1 bis} *Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).*

Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono alle persone fisiche e giuridiche appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 2 l'accesso tempestivo alle informazioni di cui al paragrafo 1 a seguito della valutazione da parte degli organismi responsabili dei registri centrali, da effettuarsi individualmente sulla base di una dichiarazione sull'onore e di una prova di identificazione presentata a tali autorità. Se entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione sull'onore e della prova di identificazione, alla persona che ne fa richiesta non è stata comunicata per iscritto alcuna decisione in merito all'accesso, questo si considera accordato e viene dato d'ufficio.

Per le persone fisiche o giuridiche che rivendicano un interesse legittimo per motivi diversi dall'appartenenza a una delle categorie di cui al paragrafo 2, l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso previa valutazione da parte degli organismi responsabili dei registri centrali circa la sussistenza del requisito dell'interesse legittimo. Tale valutazione è effettuata caso per caso, tenendo conto delle motivazioni fornite nella richiesta di accesso e nei documenti giustificativi. Tali autorità decidono se concedere o rifiutare l'accesso in modo tempestivo e in ogni caso entro un mese dalla presentazione della richiesta di accesso.

Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *La decisione che concede l'accesso di cui al paragrafo 2 bis, primo comma, compresa quella emessa automaticamente dieci giorni dopo la presentazione di una dichiarazione sull'onore e di una prova di identificazione, è valida per un periodo di almeno 2 anni e mezzo. Tale decisione è riconosciuta in tutti gli Stati membri come prova dell'esistenza di un interesse legittimo e dà pertanto accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 per lo stesso periodo in tutti gli Stati membri.*

Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Gli Stati membri possono decidere di rinnovare automaticamente l'accesso alle informazioni accordato a norma del paragrafo 2 bis. La persona fisica e giuridica cui è stato accordato tale accesso notifica agli organismi responsabili dei registri centrali qualsiasi modifica che incida sul loro diritto di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.*

Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. *In caso di abusi comprovati o documentati o di procedimenti giudiziari in corso connessi all'uso illegale dei loro sistemi da parte di una persona cui è stato accordato l'accesso a norma del paragrafo 2 bis, gli organismi responsabili dei registri centrali in uno*

qualsiasi degli Stati membri interessati possono sospendere o revocare immediatamente l'accesso di tale persona ai propri registri, informare le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e presentare una richiesta di sospensione dell'accesso all'organismo che ha accordato il diritto di accesso. Qualsiasi notifica o richiesta di sospensione in vista di un procedimento giudiziario in corso è debitamente giustificata dall'autorità competente richiedente. La revoca o la sospensione è comunicata all'interessato per iscritto, attraverso il canale di comunicazione utilizzato per le comunicazioni di cui al paragrafo 1 bis, in modo tempestivo e non oltre dieci giorni dalla decisione di revoca o sospensione. Gli Stati membri prevedono mezzi di ricorso adeguati in caso di revoca o sospensione dell'accesso e li comunicano alla persona interessata.

Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. *Gli Stati membri prevedono misure appropriate, conformemente al diritto nazionale, in caso di falsa dichiarazione sull'onore presentata agli organismi responsabili dei registri centrali al fine di ottenere l'accesso di cui al paragrafo 1.*

Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. *La Commissione adotta atti di esecuzione per pubblicare un modulo di richiesta e un modello comuni per la*

dichiarazione sull'onore di cui al paragrafo 2 bis per quanto riguarda le qualifiche professionali, l'esperienza professionale, l'attività pubblica, l'appartenenza a un'associazione professionale pertinente o a un organismo analogo, o qualsiasi altra documentazione valida che consenta di verificare che una persona fisica o giuridica appartiene alle categorie di cui al paragrafo 2, nonché prove di identificazione quali documenti di viaggio o di identità, dati di identificazione personale quali definiti all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, o qualsiasi altro documento valido che consenta l'identificazione della persona fisica o giuridica che chiede l'accesso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il formato comune della decisione di cui al paragrafo 2 bis, al fine di garantire il riconoscimento reciproco di tali decisioni da parte dei registri centrali di altri Stati membri di cui al paragrafo 2 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 octies. *Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono utilizzate, direttamente o indirettamente, per scopi di marketing o commerciali, tranne quando tali scopi sono direttamente collegati alle ragioni per cui è stato riscontrato un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sui titolari effettivi. Gli Stati membri subordinano l'accesso a tali informazioni a una dichiarazione firmata in tal senso.*

Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 nonies. *Gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali subordinatamente a un'autenticazione mediante mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari pertinenti, quali definiti rispettivamente all'articolo 3, punti 2) e 16), del regolamento (UE) n. 910/2014, e al versamento di una tassa che non superi i costi diretti della messa a disposizione delle informazioni. Se l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è fornito online o in formato elettronico, gli Stati membri non impongono il pagamento di alcuna tassa.*

Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 decies. *Gli Stati membri non impongono restrizioni giuridiche o*

pratiche all'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 sulla base dello stabilimento geografico o dell'ubicazione, dello status giuridico o organizzativo o della cittadinanza della persona fisica o giuridica che chiede l'accesso, o dei mezzi o delle condizioni di autenticazione.

Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 undecies. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali conservino una registrazione che indichi quando una persona accede al registro. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali non monitorino né tengano alcuna registrazione delle informazioni specifiche contenute nel registro consultate dalle persone cui è stato accordato l'accesso a norma del paragrafo 2 bis.

Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Ricerche nel registro dei titolari effettivi

1. La piattaforma centrale europea funge da servizio di ricerca centrale, mettendo a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva.

2. Le autorità competenti, l'AMLA, gli organi di autoregolamentazione e i soggetti obbligati possono effettuare ricerche di informazioni sulla titolarità

effettiva di cui all'articolo 11 attraverso la piattaforma centrale europea. Le persone aventi un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 12 possono consultare le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 12 tramite la piattaforma centrale europea.

3. I seguenti criteri di ricerca armonizzati sono utilizzabili per le ricerche di cui al paragrafo 2:

a) per quanto riguarda le società o altri soggetti giuridici, i trust o istituti affini, alternativamente:

i) nome della società o altro soggetto giuridico, trust o istituto affine;

ii) numero di iscrizione nazionale;

b) per quanto riguarda le persone in qualità di titolari effettivi, alternativamente:

i) nome e cognome del titolare effettivo;

ii) mese e anno di nascita del titolare effettivo;

c) per quanto riguarda gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari, nome e cognome dell'azionista fiduciario e dell'amministratore fiduciario.

Gli Stati membri possono rendere disponibili ulteriori criteri di ricerca in aggiunta a quelli di cui al primo comma.

3. La piattaforma centrale europea consente di segnalare le difformità di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e

Emendamento

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e

all'articolo 12, paragrafo 1, esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, ***o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace***, gli Stati membri ***possono prevedere*** una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo, caso per caso. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.

all'articolo 12, paragrafo 1, esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, gli Stati membri ***prevedono*** una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo, caso per caso. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. ***Gli Stati membri provvedono affinché le deroghe concesse siano riesaminate ogni due anni.*** Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.

Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 13 – Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Informazioni sui conti bancari

Emendamento

Informazioni sui conti bancari ***e sui portafogli detentivi di cripto-attività***

Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Registri dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati

Emendamento

Registri dei conti bancari e ***dei portafogli detentivi di cripto-attività*** e sistemi elettronici di reperimento dei dati

Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN, come definito dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio.

²⁸ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU nazionali. Le informazioni sono altresì accessibili alle autorità nazionali competenti per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN, come definito dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, **inclusi conti IBAN virtuali, conti titoli e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio o finanziario nel loro territorio, e portafogli detentivi di cripto-attività**

²⁸ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei meccanismi centralizzati di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU nazionali **e all'AMLA**. Le informazioni sono altresì accessibili **in modo tempestivo** alle autorità nazionali competenti per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva **e del regolamento ... [aggiungere il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)]**.

Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) per l'intestatario del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio] o a un numero di identificazione unico;

Emendamento

a) per l'intestatario del conto cliente e **del conto titoli, e** ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio] o a un numero di identificazione unico;

Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) per il titolare effettivo dell'intestatario del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio] o a un numero di identificazione unico;

Emendamento

b) per il titolare effettivo dell'intestatario del conto cliente **o del conto titoli:** il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio] o a un numero di identificazione unico;

Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;

Emendamento

c) per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN **o un numero di identificazione equivalente,** e la data di apertura e di chiusura del conto, **se del caso;**

Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) per il cliente, l'intestatario del portafoglio detentivo di cripto-attività e qualsiasi persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento AML – 2021/0239 (COD)] o un numero unico di identificazione.

Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) per il titolare effettivo dell'intestatario del portafoglio detentivo di cripto-attività: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239(COD)] o un numero di identificazione unico.

Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prescrivere che ulteriori informazioni ritenute essenziali per le FIU e le autorità competenti ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva siano accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati.

4. Gli Stati membri possono prescrivere che ulteriori informazioni ritenute essenziali per le FIU, *l'AMLA* e le autorità competenti ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva siano accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati.

Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 3 siano disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi centralizzati automatici nazionali e attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici di cui al presente paragrafo soltanto le informazioni di cui al paragrafo 3 che sono aggiornate e corrispondono realmente alle informazioni sui conti bancari. L'accesso a tali informazioni è accordato conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 3 siano disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi centralizzati automatici nazionali e attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici di cui al presente paragrafo soltanto le informazioni di cui al paragrafo 3 che sono aggiornate e corrispondono realmente alle informazioni sui conti bancari, ***sui conti titoli o sui portafogli detentivi di cripto-attività. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che le informazioni relative agli intestatari dei conti cliente, ai conti bancari o di pagamento, ai portafogli detentivi di cripto-attività e alle cassette di sicurezza chiusi siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi centralizzati automatici nazionali e attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici per un periodo di cinque anni dopo la chiusura del conto o del portafoglio. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti, in casi specifici, per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di un tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o***

perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'accesso a tali informazioni è accordato conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

7. Alle FIU nazionali è concesso l'accesso immediato e non filtrato alle informazioni sui conti di pagamento e bancari e sulle cassette di sicurezza in altri Stati membri disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare il presente paragrafo.

Emendamento

7. Alle FIU nazionali *e all'AMLA* è concesso l'accesso immediato e non filtrato alle informazioni sui conti di pagamento e bancari e sulle cassette di sicurezza *di cui al presente articolo in altri Stati membri disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici.* Alle autorità nazionali competenti è concesso l'accesso tempestivo alle informazioni sui conti di pagamento e bancari e sulle cassette di sicurezza *di cui al presente articolo* in altri Stati membri disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare il presente paragrafo.

Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle FIU nazionali mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle FIU nazionali *e delle autorità competenti, avente diritto ad accedere alle informazioni di cui al primo comma,* mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati ai fini dell'esercizio da parte delle FIU del potere di accedere e consultare le informazioni disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici a norma dei paragrafi 5 e 6.

Emendamento

8. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati ai fini dell'esercizio da parte delle FIU **e dell'AMLA** del potere di accedere e consultare le informazioni disponibili attraverso il punto di accesso unico che interconnette i meccanismi centralizzati automatici a norma dei paragrafi 5 e 6.

Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le modalità tecniche di attuazione dei diversi tipi di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva conformemente agli articoli 11 e 12 della presente direttiva, compresa l'autenticazione degli utenti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014;

Emendamento

e) le modalità tecniche di attuazione dei diversi tipi di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva conformemente agli articoli 11 e 12 della presente direttiva, compresa l'autenticazione degli utenti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, **in modo da garantire che non vi siano restrizioni geografiche o di altro tipo che impediscano l'accesso alle persone cui è stato concordato a norma dell'articolo 12;**

Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) le modalità di pagamento qualora l'accesso alle informazioni sulla titolarità

Emendamento

soppresso

effettiva sia soggetto al pagamento di un corrispettivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, tenendo conto dei sistemi di pagamento disponibili quali le operazioni di pagamento a distanza.

Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 15 – Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Registri immobiliari

Emendamento

Accesso delle autorità competenti alle informazioni su terreni e immobili e su determinati beni

Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Registri immobiliari

Emendamento

Accesso alle informazioni su terreni e immobili

Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, *anche* attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, *se* disponibili. Le autorità competenti hanno inoltre accesso alle informazioni che consentono l'identificazione e l'analisi delle operazioni relative a beni immobili, tra cui il loro valore economico e i dettagli delle persone fisiche o giuridiche coinvolte in tali operazioni, comprese, *se disponibili*, le

Emendamento

1. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti l'accesso, *tramite un punto di accesso unico in ciascuno Stato membro*, alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili *o terreni* *L'accesso è concesso* attraverso registri *pubblici* o sistemi elettronici di reperimento dei dati, *a condizione che sia possibile garantire l'interoperabilità. Qualora l'immobile sia di proprietà di una persona giuridica o di un istituto giuridico, le informazioni sul titolare effettivo sono* disponibili

informazioni indicanti se la persona fisica o giuridica possiede, vende o acquisisce beni immobili per conto di un istituto giuridico.

direttamente nel registro o sistema di reperimento dei dati oppure nel registro dei titolari effettivi di cui all'articolo 10, anche se la persona giuridica è un soggetto o un istituto giuridico estero, a norma dell'articolo 48 del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)]. Le autorità competenti *diverse dalle FIU* hanno inoltre accesso *tempestivo* alle informazioni che consentono l'identificazione e l'analisi delle operazioni relative a beni immobili *o terreni*, tra cui il loro valore economico, *l'origine dei fondi* e i dettagli delle persone fisiche o giuridiche coinvolte in tali operazioni, comprese le informazioni indicanti se la persona fisica o giuridica possiede, vende o acquisisce beni immobili *o terreni* per conto di un istituto giuridico.

Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Alle FIU è concesso l'accesso diretto e immediato alle informazioni di cui al primo comma.

Emendamento

Alle FIU *e all'AMLA* è concesso l'accesso diretto, immediato, *libero e illimitato* alle informazioni di cui al primo comma.

Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro ... [tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro o in un sistema elettronico di reperimento dei dati in un formato leggibile meccanicamente. Tali informazioni possono essere raccolte attraverso i sistemi nazionali.

Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Atto di esecuzione per l'interconnessione dei punti di accesso unici ai dati fondiari e immobiliari

1. I punti di accesso unici degli Stati membri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, sono interconnessi tramite il punto di accesso unico europeo ai dati immobiliari (E-RED), che sarà predisposto e gestito dalla Commissione entro ... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei punti di accesso unici degli Stati membri tramite E-RED conformemente all'articolo 16, per quanto riguarda:

a) i dati tecnici necessari affinché il sistema E-RED svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati tecnici;

b) i criteri comuni in base ai quali le informazioni relative ai terreni e ai beni immobili sono disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri e i sistemi di reperimento dei dati;

c) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui rendere disponibili le informazioni relative ai terreni e ai beni immobili;

d) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri e dei

sistemi di reperimento dei dati;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

3. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto della tecnologia e delle prassi consolidate. La Commissione garantisce che lo sviluppo e la gestione del sistema necessario per l'interconnessione non comportino costi superiori a quanto assolutamente necessario per l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 16 – Sezione III bis (nuova) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione 3bis

Accesso delle autorità competenti alle informazioni su determinati beni

Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 ter

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di veicoli a motore, aeromobili e natanti

1. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti un accesso tempestivo alle informazioni che consentono l'identificazione di qualsiasi persona fisica o titolare effettivo di qualsiasi persona giuridica che possieda veicoli a motore, aeromobili o natanti il cui valore stimato sia superiore a 200 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano a disposizione delle autorità competenti tramite registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, laddove disponibili, oppure attraverso altri sistemi ritenuti altrettanto efficaci, e affinché i dati siano disponibili in un formato leggibile meccanicamente e interoperabile.

Alle FIU e all'AMLA è concesso l'accesso diretto e immediato alle informazioni di cui al paragrafo 1 ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il valore dei veicoli a motore, degli aeromobili o dei natanti sia dichiarato o stimato superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in valuta nazionale, le informazioni contenute nel contratto di acquisto o in un altro documento comprovante l'operazione, compresa almeno l'identificazione di tutte le parti coinvolte nella stessa, i mezzi di pagamento e l'origine dei fondi, siano incluse e rese disponibili nelle informazioni di cui al paragrafo 1 e possano essere fornite senza indugio alle autorità competenti e all'AMLA, quando richiesto dai sistemi di reperimento dei dati o da altri sistemi forniti dagli Stati membri a norma del paragrafo 2.

4. Qualora i veicoli a motore, gli aeromobili o i natanti siano di proprietà di una persona giuridica o di un istituto giuridico, le informazioni sul titolare effettivo sono disponibili direttamente nei registri o sistemi di cui al paragrafo 2 oppure nel registro dei titolari effettivi di cui all'articolo 10, anche se la persona giuridica è un soggetto o un istituto giuridico estero, a norma dell'articolo 48 del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)].

5. Entro ... [tre mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti cui è stato accordato l'accesso ai registri o ai sistemi di cui al paragrafo 2 e il tipo di informazioni a loro disposizione. Gli Stati membri aggiornano l'elenco fornito alla Commissione in caso di modifiche delle autorità competenti cui è stato concesso l'accesso o del tipo di informazioni disponibili. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali informazioni, così come le eventuali modifiche pertinenti.

**Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 16 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 quater

Accesso alle informazioni sui beni nelle zone franche

1. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti, tramite un punto di accesso unico in ciascuno Stato membro, l'accesso alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica, persona giuridica o istituto giuridico che detenga un qualsiasi bene materiale e mobile immagazzinato, scambiato o in transito in una zona franca o in un deposito doganale nell'Unione, attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, a condizione che possa essere garantita l'interoperabilità. Qualora tali beni siano di proprietà di una persona giuridica o di un istituto giuridico, le informazioni sul titolare effettivo sono disponibili direttamente nei registri o sistemi di reperimento dei dati oppure nel registro dei titolari effettivi di cui all'articolo 10, anche se la persona giuridica è un soggetto o un istituto giuridico estero, a norma dell'articolo 48 del regolamento

[inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)].

2. Entro ... [tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro o in un sistema elettronico di reperimento dei dati in un formato leggibile meccanicamente. Tali informazioni possono essere raccolte attraverso i sistemi nazionali.

3. Entro ... [tre mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti cui è stato accordato l'accesso ai registri o ai sistemi di cui al paragrafo 1 e il tipo di informazioni a loro disposizione. Gli Stati membri aggiornano l'elenco fornito alla Commissione in caso di modifiche delle autorità competenti cui è stato concesso l'accesso o del tipo di informazioni disponibili. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali informazioni, così come le eventuali modifiche pertinenti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU nazionali e all'AMLA ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. Le informazioni sono altresì accessibili in modo tempestivo alle autorità nazionali competenti per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e del regolamento [aggiungere il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)].

5. Entro ... [un anno dopo la data di recepimento della presente direttiva] i punti di accesso unici degli Stati membri di cui al paragrafo 1 sono interconnessi tramite il punto di accesso unico alle informazioni sulle merci nelle zone

franche (FZGI), che sarà predisposto e gestito dalla Commissione.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano disponibili attraverso l'FZGI. Provvedono inoltre affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano aggiornate e siano rese disponibili attraverso i punti di accesso unici nazionali e l'FZGI. Gli Stati membri provvedono affinché i dati storici sui beni siano resi disponibili attraverso i punti di accesso unici nazionali e l'FZGI per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine del magazzinaggio, del transito o della commercializzazione.

7. Alle FIU nazionali è concesso l'accesso diretto e immediato alle informazioni di cui al paragrafo 1 disponibili in altri Stati membri tramite l'FZGI. Alle autorità nazionali competenti è concesso l'accesso tempestivo a tali informazioni disponibili in altri Stati membri tramite l'FZGI. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare il presente paragrafo.

Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare, **riferire** e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La FIU è l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle operazioni sospette, nonché di altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, i reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 50, o delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e dalle autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.

Emendamento

2. La FIU è l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle operazioni sospette, nonché di altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, i reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 50, o delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e **di altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo nonché di informazioni** dalle autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.

Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le FIU partecipano e contribuiscono alle attività del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU in conformità del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)]. Le FIU cooperano efficacemente con l'AMLA conformemente all'articolo 22 bis della presente direttiva.

Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un'analisi strategica volta a

b) un'analisi strategica **permanente**

individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Entro [**un anno** dalla data di **recepimento** della presente direttiva], l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sulla natura, sulle caratteristiche e sugli obiettivi dell'analisi operativa e strategica.

Emendamento

Entro [**due anni** dalla data di **entrata in vigore** della presente direttiva], l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sulla natura, sulle caratteristiche e sugli obiettivi dell'analisi operativa e strategica, **in particolare la necessità di fornire ulteriormente tale analisi alle autorità competenti preposte alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.**

Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e comunicare informazioni specifiche. È esente da indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore.

Emendamento

4. Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e, **conformemente al paragrafo 3, comunicare informazioni specifiche in conformità del diritto unionale applicabile.** È esente da indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore.

Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri dotano le FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. Le FIU sono in grado di ottenere e impiegare le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. ***Il loro personale è di alta integrità e opportunamente qualificato e mantiene standard professionali elevati.***

Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di norme che disciplinano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Emendamento

5. Gli Stati membri dotano le FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. Le FIU sono in grado di ottenere e impiegare le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle loro FIU mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate, anche in relazione al riconoscimento delle distorsioni e all'uso etico degli insiemi di big data. Il personale delle FIU non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, reale o percepito. L'AMLA adotta orientamenti per specificare le circostanze in cui tale conflitto di interessi esiste o potrebbe essere percepito come tale.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di norme che disciplinano la sicurezza e la ***protezione dei dati personali e la*** riservatezza delle informazioni, ***anche quando si diffondono***

le informazioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria FIU possa concludere accordi o interagire in modo indipendente con altre autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 45 sullo scambio di informazioni.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'AMLA coordina l'organizzazione di periodiche valutazioni inter pares delle FIU, al fine di verificare se gli obblighi di cui al presente articolo siano stati soddisfatti, compresa la disponibilità di risorse finanziarie, umane e tecniche sufficienti, conformemente all'articolo 37 bis del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)] Qualora da una verifica inter pares emergano carenze sostanziali nel funzionamento di una FIU, l'AMLA formula raccomandazioni alla FIU e allo Stato membro interessato per ovviare alle carenze individuate. Le raccomandazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Responsabile dei diritti fondamentali

1. Ogni FIU nomina un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale attuale della FIU, che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali.

2. Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:

a) fornire consulenza alla FIU, ove lo ritenga necessario o su richiesta, sulle attività della FIU che hanno un impatto sui diritti umani, senza impedire o ritardare tali attività;

b) sostenere il personale della FIU nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

c) fornire pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro pertinenti per il suo ambito di competenza, al fine di migliorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte della FIU;

d) informare la dirigenza in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività della FIU;

e) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte della FIU durante lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività.

3. La FIU provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti. Ciò non dovrebbe impedire al responsabile dei diritti fondamentali di chiedere indicazioni agli attori pertinenti per lo svolgimento dei suoi compiti, qualora lo ritenga necessario.

4. *Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente alla direzione della FIU.*

Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive FIU dispongano:

Emendamento

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché le FIU, indipendentemente dal loro status organizzativo, abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere adeguatamente i loro compiti, comprese le informazioni finanziarie, amministrative e di contrasto.***
Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive FIU dispongano ***almeno***:

Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) dell'accesso immediato e, ***ad eccezione del punto ii)***, diretto ***almeno*** alle informazioni finanziarie seguenti:

Emendamento

a) dell'accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie seguenti:

Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) le informazioni su trasferimenti elettronici;

Emendamento

soppresso

Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) le informazioni fornite dai soggetti obbligati;

Emendamento

iii) le informazioni fornite dai soggetti obbligati, **comprese le informazioni sui trasferimenti elettronici**;

Emendamento 222

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) dell'accesso immediato e, ad eccezione **del punto** xiv), diretto almeno alle informazioni amministrative seguenti:

Emendamento

b) dell'accesso immediato e, ad eccezione **dei punti i bis) e** xiv), diretto almeno alle informazioni amministrative seguenti:

Emendamento 223

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 064 dell'11.3.2011, pag. 1).

Emendamento 224

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) i registri immobiliari nazionali o i sistemi elettronici di reperimento dei dati e i registri fondiari e catastali;

Emendamento

ii) ***le informazioni provenienti dal punto di accesso unico di cui all'articolo 16 concernenti*** i registri immobiliari

nazionali o i sistemi elettronici di
reperimento dei dati e i registri fondiari e
catastali;

Emendamento 225

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**ii bis) le informazioni di cui agli articoli
16 ter e 16 quater;**

Emendamento 226

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto xix bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**xix bis) le informazioni sugli
appalti pubblici o sui contratti.**

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui alla lettera c)
possono comprendere casellari giudiziari,
informazioni su indagini, informazioni sul
congelamento o sul sequestro di beni o su
altre misure investigative o provvisorie
nonché informazioni su condanne e
confische.

Le informazioni di cui alla lettera c)
comprendono casellari giudiziari,
informazioni su indagini, informazioni sul
congelamento o sul sequestro di beni, **ivi
compreso nel contesto di sanzioni
economiche o finanziarie mirate**, o su
altre misure investigative o provvisorie
nonché informazioni su condanne e
confische.

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non siano conservate in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le FIU possano ottenere tali informazioni con altri mezzi.

Emendamento

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non siano conservate in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le FIU possano ottenere **tempestivamente** tali informazioni con altri mezzi.

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU rispondano tempestivamente alle richieste motivate di informazioni presentate da altre autorità competenti nel loro rispettivo Stato membro o dalle autorità dell'Unione competenti a indagare o perseguire le attività criminose quando tali richieste di informazioni sono motivate da preoccupazioni relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo o quando tali informazioni sono necessarie all'autorità competente per svolgere i suoi compiti a norma della presente direttiva. La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU rispondano tempestivamente alle richieste motivate di informazioni presentate da altre autorità competenti nel loro rispettivo Stato membro o dalle autorità dell'Unione competenti a indagare o perseguire le attività criminose quando tali richieste di informazioni sono motivate da preoccupazioni relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo o quando tali informazioni sono necessarie all'autorità competente per **congelare, sequestrare o confiscare i beni o per** svolgere i suoi compiti a norma della presente direttiva. La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU.

Emendamento 230

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in

Emendamento

Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in

corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU **non è in alcun modo tenuta a soddisfare** la richiesta di informazioni.

corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU **può respingere** la richiesta di informazioni, **ma solo mediante una risposta scritta debitamente giustificata. Tale risposta è trasmessa anche all'AMLA al fine di individuare le tendenze e gli eventuali ostacoli alla cooperazione.**

Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti forniscono un riscontro alla FIU in merito all'uso fatto delle informazioni fornite a norma del presente articolo. Tale riscontro è fornito quanto prima e in ogni caso, almeno una volta all'anno, in modo da informare la FIU in merito alle azioni intraprese dalle autorità competenti sulla base delle informazioni fornite dalla FIU e da consentirle di svolgere la sua funzione di analisi operativa.

Emendamento

2. Le autorità competenti forniscono un riscontro alla FIU in merito all'uso fatto, **nonché all'utilità**, delle informazioni fornite a norma del presente articolo **e dell'articolo 17 nonché in merito all'esito delle indagini condotte sulla base di tali informazioni**. Tale riscontro è fornito quanto prima e in ogni caso, almeno una volta all'anno, in modo da informare la FIU in merito alle azioni intraprese dalle autorità competenti sulla base delle informazioni fornite dalla FIU e da consentirle di svolgere **e migliorare** la sua funzione di analisi operativa.

Emendamento 232
Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Diffusione delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro FIU comunichino alle altre autorità competenti i risultati delle

loro analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU, caso per caso, informino le autorità competenti dei rispettivi Stati membri o le autorità dell'Unione competenti a indagare o perseguire le attività criminose quando vi sono prove di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo o quando tali informazioni sono necessarie all'autorità competente per congelare, sequestrare o confiscare i beni o svolgere i suoi compiti a norma del diritto penale, a meno che la comunicazione di tali informazioni abbia un impatto negativo sulle indagini o analisi in corso.

2. La decisione di divulgare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 spetta alla FIU in questione.

4. La diffusione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene attraverso canali di comunicazione sicuri.

Emendamento 233
Proposta di direttiva
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Sospensione o *rifiuto del consenso* a un'operazione e sospensione di un conto

Emendamento

Sospensione o *divieto di effettuare* un'operazione e sospensione di un conto

Emendamento 234
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alle FIU la facoltà di intraprendere, ***direttamente o indirettamente***, azioni urgenti per sospendere o ***rifiutare il consenso*** all'esecuzione dell'operazione. ***Tale sospensione è imposta al soggetto obbligato entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione dell'operazione sospetta*** allo scopo di analizzare l'operazione, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le garanzie procedurali nazionali, l'operazione sia sospesa per un periodo massimo di 15 giorni di calendario a decorrere dal giorno dell'imposizione di tale sospensione al soggetto obbligato.

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alle FIU la facoltà di intraprendere azioni urgenti per sospendere o ***vietare l'esecuzione*** dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti ***e all'AMLA, ove pertinente. Nei casi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio - 2021/0239 (COD), tale sospensione è imposta al soggetto obbligato entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione dell'operazione sospetta.*** Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le garanzie procedurali nazionali, l'operazione sia sospesa per un periodo massimo di 15 giorni di calendario a decorrere dal giorno dell'imposizione di tale sospensione al soggetto obbligato. ***Gli Stati membri fanno in modo che sia possibile prorogare tali sospensioni per motivi esterni all'analisi della FIU, in particolare per mancanza di cooperazione da parte del soggetto obbligato.***

Emendamento 235
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Quando una FIU decide di sospendere o vietare un'operazione che riguarda un altro Stato membro, ne informa tempestivamente la FIU di tale Stato membro.

Emendamento 236
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Quando una FIU decide di

sospendere o vietare un'operazione a norma del paragrafo 1, tale informazione è resa disponibile alle altre FIU tramite FIU.net.

Emendamento 237
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli Stati membri garantiscono che le FIU possano avvalersi di tecnologie all'avanguardia per confrontare i propri dati con quelli di altre FIU relativi a transazioni sospese o vietate in modo anonimo.

Emendamento 238
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. In presenza del sospetto che varie operazioni riguardanti un conto bancario o di pagamento siano collegate ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri provvedono affinché alla FIU sia conferita la facoltà di intraprendere, **direttamente o indirettamente**, azioni urgenti per sospendere l'uso di un conto bancario o di pagamento allo scopo di **analizzare le operazioni effettuate tramite il conto**, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti.

2. In presenza del sospetto che varie operazioni riguardanti un conto bancario, **un conto di pagamento o un portafoglio detentivo di cripto-attività** siano collegate ad attività di riciclaggio, **ai reati presupposto associati o ad attività** di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri provvedono affinché alla FIU sia conferita la facoltà di intraprendere azioni urgenti per sospendere **il rapporto d'affari oppure** l'uso di un conto bancario, **di un conto di pagamento o di un portafoglio detentivo di cripto-attività** allo scopo di **eseguire le analisi**, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti.

Emendamento 239
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tale sospensione è imposta al soggetto obbligato entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione delle operazioni sospette e immediatamente notificata all'autorità giudiziaria competente. Gli Stati membri provvedono affinché l'uso di tale conto bancario o di pagamento sia sospeso per un periodo massimo di cinque giorni a decorrere dal giorno dell'imposizione della sospensione. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi proroga di tale sospensione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria competente.

Emendamento

Tale sospensione è imposta al soggetto obbligato entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione delle operazioni sospette e immediatamente notificata all'autorità giudiziaria competente. Gli Stati membri provvedono affinché l'uso di tale conto bancario o di pagamento sia sospeso per un periodo massimo di cinque giorni a decorrere dal giorno dell'imposizione della sospensione ***o per un periodo massimo di 10 giorni nel caso in cui la FIU riceva informazioni su una richiesta di assistenza giudiziaria in corso nei casi transfrontalieri.*** Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi proroga di tale sospensione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria competente ***e notificata all'interessato al fine di consentire di impugnare la sospensione dinanzi a un organo giurisdizionale a norma del paragrafo 3.***

Emendamento 240

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È conferita alla FIU la facoltà di imporre tale sospensione su richiesta della FIU di un altro Stato membro entro 48 ore, ed è imposta entro 48 ore dalla richiesta di sospensione e alle condizioni specificate nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale applicabile alla FIU che riceve la richiesta. Gli Stati membri assicurano che, fatte salve le garanzie procedurali nazionali, il conto bancario o di pagamento o il portafoglio detentivo di cripto-attività sia sospeso per un periodo massimo di cinque giorni di calendario a decorrere dal giorno dell'imposizione di tale sospensione al soggetto obbligato o per un periodo massimo di 10 giorni nel caso in cui la FIU riceva informazioni su

una richiesta di assistenza giudiziaria in corso nei casi transfrontalieri.

Emendamento 241
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi proroga di tale sospensione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria competente e notificata all'interessato al fine di consentire di impugnare la sospensione dinanzi a un organo giurisdizionale a norma del paragrafo 3.

Emendamento 242
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando una FIU decide di sospendere l'uso di un conto bancario o di pagamento o di un portafoglio detentivo di cripto-attività che riguarda un altro Stato membro, ne informa immediatamente la FIU di tale Stato membro.

Emendamento 243
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Quando una FIU decide di sospendere un conto bancario o di pagamento o di un portafoglio detentivo di cripto-attività a norma del paragrafo 1, tale informazione è resa disponibile alle altre FIU tramite FIU.net.

Emendamento 244
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri garantiscono che le FIU possano avvalersi di tecnologie all'avanguardia per confrontare i propri dati con quelli di altre FIU relativi a conti bancari o di pagamento o portafogli di cripto-attività sospesi in modo anonimo.

Emendamento 245
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare la sospensione in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui conti bancari e di pagamento ne sono l'oggetto, in conformità delle procedure del diritto nazionale.

3. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare la sospensione in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui conti bancari, **conti di pagamento e portafogli detentivi di cripto-attività** ne sono l'oggetto, in conformità delle procedure del diritto nazionale.

Emendamento 246
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È conferita alle FIU la facoltà di monitorare, per un periodo determinato, le operazioni o le attività effettuate attraverso uno o più conti bancari identificati o altri rapporti commerciali con persone che presentano un rischio significativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. È conferita alle FIU la facoltà di impartire istruzioni ai soggetti obbligati al fine di garantire che essi effettuino tale monitoraggio

specifico e ne comunichino i risultati alla FIU competente.

Emendamento 247
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *È conferita alla FIU la facoltà di imporre misure di monitoraggio di cui al paragrafo 3 bis su richiesta della FIU di un altro Stato membro per il periodo e alle condizioni specificati nel diritto dell'Unione e nella normativa nazionale applicabile della FIU che riceve la richiesta.*

Emendamento 248
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Quando una FIU impone le sospensioni o una misura di monitoraggio di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 bis su richiesta di una FIU di un altro Stato membro, la FIU richiedente è prontamente informata delle misure adottate dalla FIU che ha ricevuto la richiesta.*

Emendamento 249
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. È conferita alle FIU la facoltà di imporre, direttamente o indirettamente, le **sospensioni** di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta della FIU di un **altro Stato membro** alle condizioni specificate nella normativa nazionale della FIU che riceve

4. È conferita alle FIU la facoltà di imporre, direttamente o indirettamente, le **misure di sospensione e di monitoraggio** di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 bis su richiesta della FIU di un **paese terzo** alle condizioni specificate nella normativa nazionale della

la richiesta.

FIU che riceve la richiesta.

Emendamento 250
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per lo scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter, 2 bis e 2 ter e definiscono i criteri per stabilire se una sospensione riguarda un altro Stato membro. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 42 del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)].

Emendamento 251
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il seguito dato dalla FIU alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute;

Emendamento 252
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il riscontro ricevuto dalle autorità competenti

Emendamento 253
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le richieste presentate e ricevute dalle autorità competenti designate a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/1153;

Emendamento 254
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) le risorse umane assegnate.

Emendamento 255
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le FIU distribuiscono la relazione ai soggetti obbligati. Tale relazione è resa pubblica **entro quattro mesi dalla** sua diffusione, ad eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate. Le informazioni ivi contenute non consentono l'identificazione di alcuna persona fisica o giuridica.

Le FIU distribuiscono la relazione ai soggetti obbligati. Tale relazione è resa pubblica **il giorno della** sua diffusione, ad eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate. Le informazioni ivi contenute non consentono l'identificazione di alcuna persona fisica o giuridica.

Emendamento 256
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai soggetti obbligati un riscontro sulle segnalazioni di presunti casi di riciclaggio o di

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai soggetti obbligati un riscontro sulle segnalazioni di presunti casi di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo. Tale riscontro riguarda almeno la qualità delle informazioni fornite, la tempestività della segnalazione, la descrizione del sospetto e la documentazione fornita nella fase di presentazione.

finanziamento del terrorismo **almeno due volte all'anno. Le FIU forniscono un riscontro sull'analisi operativa e strategica.** Tale riscontro riguarda almeno la qualità delle informazioni fornite, **il modo in cui sono state utilizzate,** la tempestività della segnalazione, la descrizione del sospetto, la documentazione fornita nella fase di presentazione **e le potenziali tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non coperte dalla segnalazione del soggetto obbligato.**

Emendamento 257
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La FIU fornisce **tale** riscontro almeno una volta all'anno, **sia esso fornito al singolo soggetto obbligato o a gruppi di soggetti obbligati, tenendo conto del numero complessivo di operazioni sospette segnalate dai soggetti obbligati.**

Emendamento

La FIU fornisce **un** riscontro almeno una volta all'anno **a ogni categoria di** soggetto obbligato **di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), e punto 3), lettere f), g), h) e k), del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)].**

Emendamento 258
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

La FIU fornisce un'analisi comparativa della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette per categoria di soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto (3), lettere da a) a e), i), j) e l), del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)], tenendo conto del numero complessivo di operazioni sospette segnalate da tali soggetti obbligati.

Emendamento

Emendamento 259
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Tale riscontro è inoltre *messo a disposizione dei* supervisor per consentire loro di esercitare la supervisione basata sul rischio conformemente all'articolo 31.

Emendamento

Tale riscontro, *comprensivo di una valutazione comparativa tra soggetti obbligati e gruppi o categorie di soggetti obbligati*, è inoltre *inviato ai* supervisor per consentire loro di esercitare la supervisione basata sul rischio conformemente all'articolo 31.

Emendamento 260
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Almeno una volta all'anno, le FIU forniscono a tutti i soggetti obbligati nella loro giurisdizione un riscontro strategico sulle priorità di informazione finanziaria e sulle tendenze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Emendamento 261
Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le FIU cooperino tra loro e con i loro omologhi di paesi terzi nella misura più ampia possibile, a prescindere dal loro status organizzativo.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le FIU cooperino tra loro e con i loro omologhi di paesi terzi nella misura più ampia possibile *e in modo tempestivo*, a prescindere dal loro status organizzativo. *A tal fine, prevedono disposizioni efficaci per la cooperazione transfrontaliera e internazionale.*

Emendamento 262
Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dotano le proprie FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate al fine di garantire una cooperazione efficace ed efficiente.

Emendamento 263
Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Cooperazione con l'AMLA

Gli Stati membri provvedono affinché le FIU partecipino e contribuiscano alle attività dell'AMLA conformemente alle disposizioni del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA–2021/0240 (COD)]

Emendamento 264
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È istituito un sistema per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri ("FIU.net") che garantisce **la** comunicazione **sicura** ed è in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. Tale sistema può essere utilizzato anche per le comunicazioni con le FIU omologhe di paesi terzi e con altre autorità e organismi dell'Unione. FIU.net è gestito dall'AMLA.

1. È istituito **senza indugio** un sistema per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri ("FIU.net") che garantisce **una** comunicazione **e uno scambio di informazioni sicuri** ed è in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. **Previa decisione dell'AMLA**, tale sistema può essere utilizzato anche per le comunicazioni con le FIU omologhe di paesi terzi e con altre autorità e organismi dell'Unione. FIU.net è gestito dall'AMLA. **Il sistema funge da polo centralizzato per lo scambio di informazioni tra le FIU e l'AMLA.**

Emendamento 265
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi scambio di informazioni a norma **dell'articolo 24** sia trasmesso utilizzando FIU.net. In caso di guasto tecnico del sistema FIU.net, le informazioni sono trasmesse **con un altro mezzo appropriato** che garantisca un livello elevato di sicurezza dei dati.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi scambio di informazioni **delle FIU** a norma **degli articoli 24 e 25** sia trasmesso utilizzando FIU.net. In caso di guasto tecnico **temporaneo** del sistema FIU.net, le informazioni sono trasmesse **senza indugio attraverso canali di comunicazione protetti equivalenti** che **garantiscono** un livello elevato di sicurezza **e protezione** dei dati, **secondo i criteri individuati dall'AMLA mediante appositi orientamenti**.

Emendamento 266
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna FIU cooperi nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia **in conformità del diritto nazionale**.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva **e dalle disposizioni legislative dell'Unione applicabili**, ciascuna FIU **partecipi e cooperi al massimo** nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia **e vi ricorra nella maggior misura possibile, in particolare quelle messe a punto e gestite dall'AMLA a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), e dell'articolo 37 del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)]**

Emendamento 267
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono

affinché le loro FIU siano in grado di utilizzare FIU.net allo scopo di confrontare i loro dati con quelli di altre FIU in modo anonimo. Gli Stati membri provvedono affinché le loro FIU siano in grado di utilizzare FIU.net allo scopo di confrontare i dati tematici con la banca dati di Europol.

Emendamento 268
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. A seguito di una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7 bis, l'AMLA può sospendere l'accesso a FIU.net per una specifica FIU qualora la relazione della valutazione inter pares giunga alla conclusione che i requisiti relativi all'indipendenza, all'integrità, alla professionalità, alla riservatezza o alla sicurezza della FIU, di cui all'articolo 17, non sono stati soddisfatti. La decisione di imporre tale sospensione è adottata dal Consiglio generale dell'AMLA conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 5 bis, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)], senza che la FIU interessata abbia diritto di voto. Con la decisione di sospensione, l'AMLA emette una valutazione che illustra e indica le misure di follow-up cui attenersi ai fini della revoca della sospensione. L'AMLA valuta le azioni intraprese dalla FIU interessata entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione.

Emendamento 269
Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis

**Trasmissione di informazioni da parte dei
soggetti obbligati alle FIU tramite
FIU.net**

- 1. L'AMLA garantisce che i soggetti obbligati siano in grado di utilizzare FIU.net per trasmettere segnalazioni di operazioni e attività sospette alle FIU interessate, conformemente al presente articolo, attraverso canali di comunicazione protetti.**
- 2. Entro ... [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA garantisce che i soggetti obbligati siano in grado di utilizzare FIU.net per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato che trasmette le informazioni e a qualsiasi altra FIU interessata da tale segnalazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva. Entro la stessa data, gli Stati membri provvedono affinché le FIU possano chiedere ai soggetti obbligati di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/023940 (COD)] tramite FIU.Net, fino a quando il suo uso non diventerà obbligatorio a norma del paragrafo 3.**
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 diventi obbligatoria per i soggetti obbligati entro ... [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].**

Emendamento 270
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, ***indipendentemente dal tipo di reati presupposto che possono essere associati, e*** anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.

Emendamento 271
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 ***e definiscono i fattori pertinenti da prendere in considerazione per determinare se una segnalazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] riguardi un altro Stato membro, le procedure da mettere in atto al momento della trasmissione e del ricevimento della segnalazione e il seguito da dare.***

Emendamento 272
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro [un anno dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sui fattori pertinenti da prendere in considerazione per determinare se una segnalazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] riguardi un altro Stato membro, le procedure da mettere in atto al momento della trasmissione e del ricevimento della segnalazione e il seguito da dare.

Emendamento

soppresso

Emendamento 273
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora la FIU cerchi di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato stabilito in un altro Stato membro che opera nel territorio del suo Stato membro, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato. Tale FIU ottiene le informazioni conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e trasmette tempestivamente le risposte.

Emendamento

Qualora la FIU cerchi di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato stabilito in un altro Stato membro che opera nel territorio del suo Stato membro, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato. Tale FIU ottiene le informazioni conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e trasmette tempestivamente le risposte. ***I soggetti obbligati forniscono le informazioni alle rispettive FIU competenti, che trasmettono quindi le informazioni pertinenti alla FIU richiedente.***

Emendamento 274
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui sia chiesto di fornire informazioni a norma del paragrafo 1 risponda alla richiesta quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 14 giorni di calendario. Se non è in grado di ottenere le informazioni richieste, la FIU che riceve la richiesta ne informa la FIU richiedente.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui sia chiesto di fornire informazioni a norma del paragrafo 1 risponda alla richiesta **e fornisca le informazioni** quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 14 giorni di calendario. Se non è in grado di ottenere le informazioni richieste, la FIU che riceve la richiesta ne informa la FIU richiedente.

Emendamento 275
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro ... [18 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione pubblica una relazione che illustra le notifiche riguardanti le circostanze eccezionali di cui al primo comma. La Commissione pubblica relazioni supplementari in caso di aggiornamenti di tali notifiche. In tale relazione la Commissione valuta se le circostanze eccezionali siano giustificate o meno.

Emendamento 276
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze del caso **richiedono** un'azione coordinata e

Emendamento

b) alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze del caso **giustificano o meritano** un'azione

concertata negli Stati membri interessati.

coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Emendamento 277

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una FIU lo ritiene opportuno e utile, allo scopo di garantire una migliore qualità dell'analisi specifica e dei risultati, sfruttare le potenziali sinergie e la possibilità di avvalersi di informazioni provenienti da fonti diverse oppure ottenere informazioni esaustive riguardanti le attività anomale alla base dell'analisi specifica.

Emendamento 278

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una richiesta di istituire una squadra di analisi congiunta può essere presentata da una qualsiasi delle FIU interessate.

Una richiesta di istituire una squadra di analisi congiunta può essere presentata da una qualsiasi delle FIU interessate ***o dall'AMLA, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 3 bis.***

Emendamento 279

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se una FIU non ha presentato una richiesta di istituzione di una squadra di analisi congiunta, l'AMLA può istituire tale squadra di propria iniziativa qualora individui casi in cui:

a) le analisi operative della FIU richiedono analisi difficili e impegnative che presentano collegamenti con altri

Stati membri;

b) alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze richiedono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati;

c) ha ricevuto informazioni che indicano un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che potrebbe avere ripercussioni sul mercato interno o riguardare attività transfrontaliere.

Emendamento 280
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT o possa compromettere un'indagine o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. I casi in cui le FIU possono rifiutare di concedere il consenso sono specificati in modo da evitare abusi o limitazioni indebite alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto ***e dal fatto che il reato presupposto sia stato identificato o meno***. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT o possa compromettere un'indagine o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. I casi in cui le FIU possono rifiutare di concedere il consenso sono specificati in modo da evitare abusi o limitazioni indebite alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti.

Emendamento 281
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro ... [un anno dalla data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione le circostanze eccezionali in cui la comunicazione non sarebbe conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri aggiornano tali notifiche qualora intervengano variazioni delle circostanze eccezionali in cui la comunicazione non sarebbe conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale.

**Emendamento 282
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Entro ... [18 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione pubblica una relazione che illustra le notifiche riguardanti le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 bis. La Commissione pubblica relazioni supplementari in caso di aggiornamenti di tali notifiche. In tali relazioni la Commissione valuta se le circostanze eccezionali notificate siano giustificate o meno.

**Emendamento 283
Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Trasmissione delle informazioni all'EPPO
Qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio o reati presupposto associati in relazione ai quali l'EPPO potrebbe esercitare o ha esercitato le

proprie competenze ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio^{1 bis}, gli Stati membri provvedono affinché la FIU diffonda le seguenti informazioni in conformità ai principi stabiliti in tale regolamento:

- a) le informazioni pertinenti; e*
- b) i risultati della sua analisi.*

^{1 bis} Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 284
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti obbligati siano sottoposti a **un'adeguata** supervisione. A tal fine gli Stati membri nominano supervisor incaricati di monitorare efficacemente il rispetto, e di adottare le misure necessarie per garantirlo, da parte dei soggetti obbligati degli obblighi di cui **al regolamento** [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e dell'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti obbligati siano sottoposti a **una** supervisione **adeguata, efficace e indipendente**. A tal fine gli Stati membri nominano supervisor incaricati di monitorare efficacemente il rispetto, e di adottare le misure necessarie per garantirlo, da parte dei soggetti obbligati degli obblighi di cui **ai regolamenti** [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] **e [inserire il riferimento al regolamento sul trasferimento di fondi — 2021/0241(COD)]** e dell'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate. **Se uno Stato membro dispone di più supervisor, esso nomina un supervisore capofila per garantire un coordinamento adeguato.**

Emendamento 285
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I supervisori partecipano e contribuiscono alle attività del sistema europeo di supervisione AML/CFT, conformemente al regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)]. In particolare:

a) partecipano a gruppi di supervisione congiunti quale parte integrante dei propri compiti, nonché ad altre attività svolte dall'AMLA in virtù del suo mandato;

b) forniscono all'AMLA i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché per attuare le misure adottate dall'AMLA in conformità del regolamento [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)] e ad altre leggi dell'Unione applicabili.

Tutte le informazioni ottenute dai supervisori attraverso la partecipazione alle attività dell'AMLA sono coperte dalla massima riservatezza.

Emendamento 286
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b) **e d)**, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], gli Stati membri possono consentire che la funzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia esercitata da organi di autoregolamentazione, a condizione che tali organi dispongano dei poteri di cui al paragrafo 5 del presente articolo e siano

3. Nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) **e b)**, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], gli Stati membri possono consentire che la funzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia esercitata da organi di autoregolamentazione, a condizione che tali organi dispongano dei poteri di cui al paragrafo 5 del presente articolo e siano

dotati di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali organi sia di alta integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interesse.

dotati di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali organi sia di alta integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interesse.

Emendamento 287
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Entro ... [due anni dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA, previa consultazione dell'ABE, emana orientamenti rivolti ai supervisori sull'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 288
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) adottare le misure di supervisione adeguate per far fronte a eventuali violazioni degli obblighi applicabili da parte dei soggetti obbligati individuate nelle valutazioni di supervisione e dare seguito all'attuazione di tali misure.

g) **reagire senza indugio a qualsiasi sospetto di inosservanza degli obblighi applicabili da parte dei soggetti obbligati sottoposti a supervisione e** adottare le misure di supervisione adeguate per far fronte a eventuali violazioni degli obblighi applicabili da parte dei soggetti obbligati individuate nelle valutazioni di supervisione e dare seguito all'attuazione di tali misure;

Emendamento 289
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)

g bis) adottare adeguate misure di supervisione per affrontare le accuse di violazione degli obblighi applicabili a seguito di rivelazioni pubbliche o di informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso canali privati, in particolare tramite i meccanismi di cui all'articolo 43.

Emendamento 290

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) gli orientamenti e le relazioni elaborati dall'AMLA e da altri supervisori e, se del caso, dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione, dalla FIU o da qualsiasi altra autorità competente o da organizzazioni internazionali e organismi di normazione per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbero applicarsi a un settore e le indicazioni che possono facilitare l'individuazione di operazioni o attività che rischiano di essere collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tale settore, nonché con riguardo agli obblighi dei soggetti obbligati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.

e) gli orientamenti e le relazioni elaborati dall'AMLA, ***dal comitato europeo per la protezione dei dati*** e da altri supervisori e, se del caso, dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione, dalla FIU o da qualsiasi altra autorità competente o da organizzazioni internazionali e organismi di normazione per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbero applicarsi a un settore e le indicazioni che possono facilitare l'individuazione di operazioni o attività che rischiano di essere collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tale settore, nonché con riguardo agli obblighi dei soggetti obbligati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 291

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori e gli organi di

autoregolamentazione preparino una relazione annuale dettagliata sulle loro attività e affinché sia pubblicata una sintesi di tale relazione. La sintesi non contiene informazioni riservate. La sintesi comprende:

- a) informazioni dettagliate sui compiti dei supervisori;*
- b) una panoramica delle attività di supervisione;*
- c) il numero di azioni di supervisione in situ ed extra situ; nonché*
- d) il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di supervisione e le sanzioni o le misure amministrative applicate dalle autorità di supervisione e dagli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV, sezione 4.*

Il supervisore e l'organo di autoregolamentazione che prepara la relazione annuale di attività di cui al primo comma trasmette tale relazione all'autorità designata o al meccanismo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'AMLA. L'autorità designata fornisce un riscontro e propone eventuali miglioramenti che possono includere raccomandazioni per modificare la ripartizione delle responsabilità di supervisione e le modalità di svolgimento dei compiti di supervisione.

Emendamento 292
Proposta di direttiva
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31 bis

Elenco degli enti creditizi e degli enti finanziari sottoposti a vigilanza rafforzata e adeguata verifica della clientela

- 1. I supervisori del settore finanziario inseriscono enti creditizi o enti finanziari*

specifici in una lista di enti creditizi ed enti finanziari sottoposti a supervisione rafforzata quando, a seguito di attività di supervisione di cui all'articolo 29, lettere c), e), f) e g), i supervisori del settore finanziario riscontrano carenze gravi e strutturali o vulnerabilità nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte di tali enti creditizi o enti finanziari sottoposti alla loro supervisione;

2. Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i supervisori del settore finanziario tengono conto delle norme e dei principi della supervisione basata sul rischio di cui all'articolo 31, in particolare dei parametri di riferimento e di una metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, e degli orientamenti sulle caratteristiche di un approccio alla supervisione basata sul rischio.

3. I supervisori del settore finanziario informano gli enti creditizi o gli enti finanziari mediante una comunicazione motivata del loro inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 prima che ciò avvenga. I supervisori del settore finanziario comunicano inoltre all'ente creditizio o all'ente finanziario interessato le misure che intendono mettere in atto per affrontare le carenze individuate entro un termine specifico.

4. I supervisori del settore finanziario informano tempestivamente l'AMLA e i supervisori nazionali che non sono supervisori AML/CFT delle misure adottate nel quadro del paragrafo 1. I supervisori del settore finanziario informano tempestivamente anche i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti (1) e (2), del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] delle misure adottate a norma del paragrafo 1.

5. Se dei soggetti obbligati di cui

all'articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)], che vengono a conoscenza di operazioni che coinvolgono enti creditizi e istituti finanziari soggetti a vigilanza rafforzata, valutano la possibilità di applicare misure di cui all'articolo 28, paragrafo 4, di tale regolamento proporzionate ai rischi individuati in relazione alle operazioni che coinvolgono enti creditizi o enti finanziari soggetti a vigilanza rafforzata.

6. Se lo specifico ente creditizio o ente finanziario di cui al paragrafo 1 fa parte di un gruppo, i supervisori del settore finanziario informano i loro omologhi in altri Stati membri conformemente all'articolo 33.

Emendamento 293
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da essi effettuate presso soggetti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da essi effettuate presso soggetti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo, *nei casi in cui il soggetto obbligato stesso sarebbe stato tenuto a segnalare l'operazione sospetta ai sensi degli articoli 50 e 51 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio — 2021/0239 (COD)]*

Emendamento 294
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre all'articolo 5, i soggetti obbligati che vogliono esercitare per la prima volta attività nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione dei servizi notificano ai supervisori dello Stato membro di origine quali attività intendano esercitare. Tale notifica è richiesta anche nel caso in cui la prestazione di servizi transfrontalieri sia effettuata da agenti del soggetto obbligato.

Emendamento

2. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, i soggetti obbligati che vogliono esercitare per la prima volta attività nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione dei servizi notificano ai supervisori dello Stato membro di origine quali attività intendano esercitare. ***Tali supervisori, entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni, le comunicano ai supervisori dello Stato membro ospitante.*** Tale notifica è richiesta anche nel caso in cui la prestazione di servizi transfrontalieri sia effettuata da agenti del soggetto obbligato o per il tramite di una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto. ***Ciò non vale per i soggetti obbligati che, in virtù di altri atti dell'Unione, sono soggetti a procedure di notifica specifiche per l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.***

Emendamento 295

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 5, i supervisori dello Stato membro ospitante cooperano con i supervisori dello Stato membro di origine e prestano assistenza per garantire la verifica dell'osservanza, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e del regolamento [inserire il riferimento — proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final] e adottare misure appropriate e proporzionate per affrontare le violazioni.

Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 5, i supervisori dello Stato membro ospitante cooperano con i supervisori dello Stato membro di origine e prestano assistenza per garantire la verifica dell'osservanza, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e del regolamento [inserire il riferimento — proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final] e adottare misure appropriate, proporzionate, ***effettive e dissuasive*** per affrontare le violazioni.

Emendamento 296
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Nei casi di cui all'articolo 5, i supervisori dello Stato membro ospitante sono autorizzati ad adottare, di propria iniziativa, misure appropriate *e* proporzionate per affrontare gravi carenze che richiedono un intervento immediato. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono risolte le carenze riscontrate, anche tramite l'assistenza dei supervisori dello Stato membro di origine del soggetto obbligato oppure cooperando con essi.

Emendamento

Nei casi di cui all'articolo 5, i supervisori dello Stato membro ospitante sono autorizzati ad adottare, di propria iniziativa, misure appropriate, proporzionate, ***efficaci e dissuasive*** per affrontare gravi carenze che richiedono un intervento immediato ***e ne informano tempestivamente il supervisore dello Stato membro di origine***. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono risolte le carenze riscontrate, anche tramite l'assistenza dei supervisori dello Stato membro di origine del soggetto obbligato oppure cooperando con essi.

Emendamento 297
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro il ... [due anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA emana orientamenti sui criteri per individuare le carenze gravi che richiedono un'azione immediata e sulle misure che possono essere richieste ai supervisori del paese ospitante per ovviare a tali carenze.

Emendamento 298
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I supervisori dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, ***qualora*** siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto

5. ***Qualora*** i supervisori dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto

obbligato, **possono** rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente agli articoli 5 e 10 del regolamento [inserire il riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto del disaccordo entro un mese.

obbligato, **ciascuno di essi può** rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente agli articoli 5 e 10 del regolamento [inserire il riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto del disaccordo entro un mese **e risolve il disaccordo sulla questione mediante un'istruzione vincolante a norma dell'articolo XX, paragrafo X, di tale regolamento.**

Emendamento 299
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

L'AMLA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dagli articoli 5 e 10 del regolamento [inserire il riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. In tal caso l'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto della richiesta entro un mese.

Emendamento

L'AMLA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dagli articoli 5 e 10 del regolamento [inserire il riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. In tal caso l'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto della richiesta entro un mese **e risolve la controversia sulla questione mediante un'istruzione vincolante a norma dell'articolo XX, paragrafo X, di tale regolamento.**

Emendamento 300
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente articolo si applichino anche alla supervisione di gruppi di soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi o dagli enti finanziari. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nei casi in cui soggetti

Emendamento

soppresso

obbligati diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari facciano parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati, siano agevolati la cooperazione e lo scambio di informazioni tra supervisori.

Emendamento 301
Proposta di direttiva
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Supervisione di gruppi di soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi o dagli enti finanziari

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dell'articolo 34 si applichino anche ai supervisori del settore non finanziario nei casi di supervisione di gruppi di soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi o dagli enti finanziari, tranne nei casi in cui l'AMLA eserciti una vigilanza diretta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0240 (COD)] Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nei casi in cui soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari facciano parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati, siano agevolati la cooperazione e lo scambio di informazioni tra supervisori del settore finanziario e non finanziario.***
- 2. Entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA, previa consultazione dei supervisori e delle autorità che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li***

presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione:

a) stabiliscono criteri per individuare i gruppi di soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi o dagli enti finanziari che fanno parte di strutture che operano a livello transfrontaliero e condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, compresi le reti o i partenariati;

b) precisano i rispettivi compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante, e le modalità di cooperazione tra di essi, in particolare lo scambio di informazioni pertinenti per valutare l'esposizione al rischio intrinseco o residuo di un soggetto obbligato diverso dagli enti creditizi o dagli enti finanziari in un altro Stato membro;

c) forniscono orientamenti sui casi in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i supervisori del settore finanziario e del settore non finanziario sono pertinenti e sulle modalità di tale cooperazione.

3. La Commissione integra la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/024039 (COD)]

Emendamento 302
Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma unico

Testo della Commissione

I supervisori, compresa l'AMLA, si informano reciprocamente in merito ai casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure previsti

Emendamento

I supervisori, comprese l'AMLA **e le autorità non AML-CFT**, si informano reciprocamente in merito ai casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche, dei controlli e

dall'articolo 13 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. In tali casi i supervisori possono intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure di cui all'articolo 13 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], i supervisori tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, un livello insufficiente di protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.

delle procedure previsti dall'articolo 13 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. In tali casi i supervisori possono intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione, ***qualora lo ritengano necessario***. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure di cui all'articolo 13 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], i supervisori tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, un livello insufficiente di protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.

Emendamento 303
Proposta di direttiva
Articolo 35 – Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Disposizioni specifiche applicabili al settore finanziario

Emendamento

Disposizioni specifiche applicabili al settore finanziario ***e non finanziario***

Emendamento 304
Proposta di direttiva
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Collegi di supervisione AML/CFT

Emendamento

Collegi di supervisione AML/CFT ***nel settore finanziario***

Emendamento 305
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le attività di supervisione dei collegi di supervisione AML/CFT sono proporzionate al livello di rischio posto dall'ente creditizio o finanziario e alla portata dell'attività transfrontaliera. I collegi di supervisione AML/CFT possono adeguare il programma delle attività di supervisione al loro interno in funzione del rischio.

Emendamento 306
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'AMLA partecipa alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola i lavori conformemente all'articolo 29 del regolamento [inserire il riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final].

5. L'AMLA partecipa alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola i lavori conformemente all'articolo 29 del regolamento [inserire il riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. ***L'AMLA ha il potere di intervenire in caso di disaccordo tra i supervisori che partecipano ai collegi di supervisione AML/CFT e di risolvere la controversia sulla questione mediante un'istruzione vincolante a norma dell'articolo XX, paragrafo X, di tale regolamento.***

Emendamento 307
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I supervisori del settore finanziario nei paesi terzi possono essere autorizzati a partecipare ai collegi di supervisione AML/CFT, in particolare ai collegi di supervisione AML/CFT istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), a condizione

che:

- a) sia presentata una richiesta di partecipazione;*
- b) siano applicate le norme dell'Unione sulla protezione dei dati relative ai trasferimenti di dati;*
- c) la partecipazione avvenga su base di reciprocità;*
- d) le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'espletamento dei compiti di supervisione dei supervisori del settore finanziario partecipanti.*

L'AMLA valuta se i supervisori del settore finanziario nei paesi terzi soddisfano le condizioni di cui al primo comma e decide in merito alla partecipazione dei supervisori del settore finanziario nei paesi terzi ai collegi di supervisione AML/CFT.

Emendamento 308
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT, compresi i termini della cooperazione tra i partecipanti, e il funzionamento operativo di tali collegi.

Emendamento

6. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT ***in funzione dei rischi***, compresi i termini della cooperazione tra i partecipanti, e il funzionamento operativo di tali collegi. ***Essi specificano inoltre i requisiti per la partecipazione dei supervisori del settore finanziario nei paesi terzi. Prima di presentare tali***

progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, l'AMLA si consulta con il comitato europeo per la protezione dei dati in merito alle norme in materia di protezione dei dati che si applicano ai dati trasferiti ai supervisori del settore finanziario nei paesi terzi.

Emendamento 309
Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 bis

Collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario partecipino ad appositi collegi di supervisione AML/CFT istituiti a norma dell'articolo 31 bis del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)] in ciascuna delle situazioni seguenti:

a) se un soggetto obbligato di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] si è stabilito o presta servizi in almeno tre diversi Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stabilito e ha un fatturato annuo a livello dell'UE di almeno 200 milioni di EUR;

b) se un soggetto obbligato di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] è un'entità di un paese terzo che opera in almeno quattro Stati membri e ha un fatturato annuo a livello dell'UE di almeno 200 milioni di EUR.

2. Le attività di supervisione dei collegi di supervisione AML/CFT sono

proporzionate al livello di rischio posto dal soggetto obbligato e alla portata dell'attività transfrontaliera. I collegi di supervisione AML/CFT possono adeguare il programma delle attività di supervisione al loro interno in funzione del rischio.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, a seguito di una decisione ai sensi dell'articolo 31 bis del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)], gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario identifichino:

a) tutti i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] che operano su base transfrontaliera e che sono stati autorizzati nel loro Stato membro;

b) tutti gli stabilimenti creati da soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] in altre giurisdizioni;

c) gli stabilimenti creati nel loro territorio da soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] da altri Stati membri o da altri paesi terzi.

4. Tali collegi di supervisione AML/CFT possono essere utilizzati per utilizzati per lo scambio di informazioni, la mutua assistenza o il coordinamento dell'approccio di supervisione al soggetto obbligato, anche adottando misure adeguate e proporzionate per far fronte a gravi violazioni degli obblighi del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio – 2021/0239 (COD)] rilevate negli nella giurisdizione di un supervisore che partecipa al collegio.

5. L'AMLA decide in merito alla

necessità di istituire collegi di supervisione AML/CFT e partecipa alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola il lavoro conformemente all'articolo 31 bis del regolamento... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)] L'AMLA ha il potere di intervenire in caso di disaccordo tra i supervisori che partecipano ai collegi di supervisione AML/CFT e di mediare e assistere nella risoluzione delle controversie tra le autorità di supervisione partecipanti su richiesta di queste ultime a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, di tale regolamento.

6. I supervisori del settore non finanziario di paesi terzi possono essere autorizzati a partecipare ai collegi di supervisione AML/CFT, in particolare ai collegi di supervisione AML/CFT istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), a condizione che:

- a) sia presentata una richiesta di partecipazione;*
- b) siano applicate le norme dell'Unione sulla protezione dei dati relative ai trasferimenti di dati;*
- c) la partecipazione avvenga su base di reciprocità;*
- d) le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'espletamento dei compiti di supervisione dei supervisori del settore non finanziario partecipanti.*

L'AMLA valuta se i supervisori del settore non finanziario nei paesi terzi soddisfano le condizioni di cui al primo comma e decide in merito alla partecipazione dei supervisori del settore non finanziario nei paesi terzi ai collegi di supervisione AML/CFT.

7. Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT in funzione dei rischi, compresi i termini della cooperazione tra i partecipanti, e il funzionamento operativo di tali collegi. Essi specificano inoltre i requisiti per la partecipazione dei supervisori del settore non finanziario di paesi terzi. Prima di presentare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, l'AMLA si consulta con il comitato europeo per la protezione dei dati in merito alle norme in materia di protezione dei dati che si applicano ai dati trasferiti ai supervisori del settore non finanziario di paesi terzi.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)]

**Emendamento 310
Proposta di direttiva
Articolo 37 – titolo**

Testo della Commissione

Cooperazione con i supervisori del settore finanziario nei paesi terzi

Emendamento

Cooperazione con i supervisori nei paesi terzi

**Emendamento 311
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **possono autorizzare** i supervisori **del settore finanziario** a concludere accordi di cooperazione per la collaborazione e lo scambio di informazioni riservate con i loro omologhi nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sono conclusi sulla base della reciprocità e **solo a condizione che le informazioni comunicate siano soggette** a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 50, paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate solo ai fini dell'espletamento dei compiti di supervisione di dette autorità.

Emendamento 312

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni scambiate sono comunicate solo con l'esplicito consenso del supervisore **del settore finanziario** da cui sono state condivise e, se del caso, unicamente ai fini per i quali tale supervisore ha fornito il proprio consenso.

Emendamento 313

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1 l'AMLA **può prestare l'assistenza necessaria per valutare** l'equivalenza degli obblighi di segreto professionale applicabili

Emendamento

1. Gli Stati membri **autorizzano** i supervisori a concludere accordi di cooperazione per la collaborazione e lo scambio di informazioni riservate con i loro omologhi nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sono conclusi sulla base della reciprocità e **sono soggetti** a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 50, paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate solo ai fini dell'espletamento dei compiti di supervisione di dette autorità.

Emendamento

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni scambiate sono comunicate solo con l'esplicito consenso del supervisore da cui sono state condivise e, se del caso, unicamente ai fini per i quali tale supervisore ha fornito il proprio consenso.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 l'AMLA **valuta** l'equivalenza degli obblighi di segreto professionale applicabili all'omologo di un paese terzo.

all'omologo di un paese terzo.

Emendamento 314
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario notifichino all'AMLA qualsiasi accordo sottoscritto a norma del presente articolo entro un mese dalla firma.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori notifichino all'AMLA qualsiasi accordo sottoscritto a norma del presente articolo entro un mese dalla firma. ***L'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino un modello comune per gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 42 del regolamento ... [inserire il riferimento al regolamento AMLA – 2021/0240 (COD)].***

Emendamento 315
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri, qualora decidano, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, di consentire agli organi di autoregolamentazione di esercitare la supervisione sui soggetti di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b) **e d)**, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], provvedono affinché le attività di tali organi di autoregolamentazione nell'esercizio di tali funzioni siano soggette alla sorveglianza di un'autorità pubblica.

Emendamento

1. Gli Stati membri, qualora decidano, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, di consentire agli organi di autoregolamentazione di esercitare la supervisione sui soggetti di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) **e b)**, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], provvedono affinché le attività di tali organi di autoregolamentazione nell'esercizio di tali funzioni siano soggette alla sorveglianza di un'autorità pubblica.

Emendamento 316
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *L'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione è autonoma e operativamente indipendente e svolge le proprie funzioni senza influenze o ingerenze politiche, governative o del settore. Il personale di tali autorità pubbliche soddisfa i requisiti di elevata integrità e dispone di competenze adeguate, anche in relazione al riconoscimento delle distorsioni e all'uso etico degli insiemi di big data, e mantiene standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interesse.*

Emendamento 317
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità che sorveglia gli organi di autoregolamentazione ha il compito di:

2. L'autorità che sorveglia gli organi di autoregolamentazione ha il compito di **garantire che gli organi di autoregolamentazione adempiano almeno ai loro obblighi giuridici derivanti dagli atti giuridici dell'Unione e dalla legislazione nazionale che recepisce gli atti dell'Unione, tra cui:**

Emendamento 318
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantire che gli organi di autoregolamentazione esercitino le loro funzioni a norma della sezione 1 del

c) garantire che gli organi di autoregolamentazione esercitino le loro funzioni a norma della sezione 1 del

presente capo secondo gli standard più elevati;

presente capo secondo gli standard più elevati *e che, in particolare, svolgano i compiti previsti dall'articolo 29, paragrafo 4;*

Emendamento 319
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché all'autorità che sorveglia gli organi di autoregolamentazione siano conferiti poteri adeguati per esercitare le funzioni di cui al paragrafo 2. **Come minimo** gli Stati membri provvedono affinché l'autorità abbia il potere di:

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché all'autorità che sorveglia gli organi di autoregolamentazione siano conferiti poteri adeguati per esercitare le funzioni di cui al paragrafo 2. **In particolare**, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità abbia il potere di:

Emendamento 320
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza e l'effettuazione di verifiche, fatta eccezione per le informazioni raccolte dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b) **e d)**, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente, o per espletare i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano state raccolte prima, durante o dopo il procedimento stesso;

Emendamento

a) esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza e l'effettuazione di verifiche, fatta eccezione per le informazioni raccolte dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) **e b)**, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente, **alle condizioni stabilite da tale regolamento**, o per espletare i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano state raccolte prima, durante o dopo il procedimento stesso;

Emendamento 321
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) impartire istruzioni a un organo di autoregolamentazione al fine di porre rimedio a un mancato esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, o alla mancata osservanza degli obblighi di cui **al paragrafo 6** di tale articolo, o di prevenire tali inadempienze. Nell'impartire tali istruzioni, l'autorità tiene conto di tutti gli orientamenti pertinenti che ha fornito all'AMLA o che sono stati forniti da quest'ultima.

Emendamento

b) impartire istruzioni a un organo di autoregolamentazione al fine di porre rimedio a un mancato esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, o alla mancata osservanza degli obblighi di cui **ai paragrafi 5 e 6** di tale articolo, o di prevenire tali inadempienze. Nell'impartire tali istruzioni, l'autorità tiene conto di tutti gli orientamenti pertinenti che ha fornito all'AMLA o che sono stati forniti da quest'ultima.

Emendamento 322
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. In caso di violazioni del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], gli Stati membri provvedono affinché, laddove gli obblighi si applichino a **persone giuridiche**, sanzioni e misure amministrative possano essere applicate **agli** alti dirigenti e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento

3. In caso di violazioni del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], gli Stati membri provvedono affinché, laddove gli obblighi si applichino a **una persona giuridica**, sanzioni e misure amministrative possano essere applicate **ai suoi** alti dirigenti e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento 323
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) la reiterazione di analoghe violazioni da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

Emendamento 324
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, i supervisori cooperano attivamente al fine di assicurare che tali sanzioni e misure amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.

Emendamento

6. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, i supervisori cooperano attivamente **e, ove opportuno, coordinano le loro azioni con le autorità non preposte all'AML/CFT**, al fine di assicurare che tali sanzioni e misure amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.

Emendamento 325
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

7. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione definiscono gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative o nell'adottare misure amministrative a norma della presente sezione.

Emendamento

7. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione definiscono gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative o nell'adottare misure amministrative a norma della presente sezione, **nonché le conseguenze in caso di reiterazione delle violazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comprendono inoltre fasce di sanzioni pecuniarie collegate al fatturato del soggetto responsabile della violazione, applicate secondo gli indicatori per valutare il livello di gravità della violazione, quali riferimenti per sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nei casi di violazioni reiterate.**

Emendamento 326
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) capo II, sezione 1 (controlli interni).

Emendamento

d) capo II, sezione 1 (**politiche**,
controlli **e procedure** interni **dei soggetti obbligati**).

Emendamento 327
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 10 000 000 EUR o al **10** % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di **amministrazione**; se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità del pertinente regime contabile, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale;

³⁰ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e

Emendamento

a) nel caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 10 000 000 EUR o al **15** % del fatturato complessivo **globale** annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di **gestione, se superiore**; se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo **globale** annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità del pertinente regime contabile, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale;

³⁰ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 328
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché una persona giuridica possa essere considerata responsabile delle violazioni di cui al paragrafo 1, se la violazione è stata commessa a suo vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentare tale persona giuridica;**
- b) l'autorità di prendere decisioni per conto di tale persona giuridica;**
- c) l'autorità di esercitare controllo in seno a tale persona giuridica.**

Emendamento 329
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di persone fisiche di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla loro autorità, delle violazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, a vantaggio di tale persona giuridica.

Emendamento 330
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Quando identificano** violazioni degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final] che non sono *considerate* sufficientemente gravi da essere *punite* con sanzioni amministrative, **i supervisori possono decidere di imporre misure amministrative al soggetto obbligato**. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado almeno di:

Emendamento

1. **Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori possano imporre misure amministrative diverse dalle sanzioni a un soggetto obbligato qualora individuino** violazioni degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final], **contestualmente all'irrogazione di sanzioni amministrative oppure nei casi** che non sono *considerati* sufficientemente gravi da essere *puniti* **solamente** con sanzioni amministrative. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado almeno di:

Emendamento 331
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche;

Emendamento

b) imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche, **secondo un calendario concreto e ragionevole**;

Emendamento 332
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, revocare o sospendere l'autorizzazione;

Emendamento

e) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, revocare o sospendere l'autorizzazione **o proporre l'imposizione di tali misure o di misure analoghe qualora i poteri corrispondenti**

spettino a un'altra autorità;

Emendamento 333

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione.

Emendamento

f) imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, **o proporre l'imposizione di tale misura o la rimozione della persona da una funzione all'interno del soggetto obbligato qualora i poteri corrispondenti spettino a un'altra autorità.**

Emendamento 334

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) richiedere la presentazione regolare o ad hoc di qualsiasi documento necessario allo svolgimento dei loro compiti, compresi quelli atti a giustificare il processo di attuazione delle misure amministrative richieste;

Emendamento

a) richiedere senza indugio la presentazione regolare o ad hoc di qualsiasi documento necessario allo svolgimento dei loro compiti, compresi quelli atti a giustificare il processo di attuazione delle misure amministrative richieste **senza indebito ritardo;**

Emendamento 335

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento

antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], **avverso le quali non sia stato presentato ricorso**, siano pubblicate dai supervisori sul loro sito internet ufficiale subito dopo che la persona soggetta a sanzione è stata informata della decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Gli Stati membri non sono tenuti a applicare il presente comma alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] **siano pubblicate dai supervisori sul loro sito internet ufficiale, in un formato accessibile, nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione e in inglese**, subito dopo che la persona soggetta a sanzione sia stata informata della decisione **e non sia più soggetta a riesame interno**. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili **e indicanti se la decisione è soggetta a ricorso**. Gli Stati membri non sono tenuti a applicare il presente comma alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Emendamento 336

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura inferiore.

Emendamento

ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto **al danno per il soggetto obbligato o** alle misure ritenute di natura inferiore.

Emendamento 337

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I supervisori provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali e in, ogni caso, per non più di cinque anni.

Emendamento

3. I supervisori **o altre autorità competenti** provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali e in, ogni caso, per non più di cinque anni.

Emendamento 338
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori elaborino annualmente una relazione contenente le informazioni statistiche pertinenti sulle sanzioni irrogate e sulle misure adottate. Tale relazione contiene una sintesi delle violazioni sanzionate e degli importi delle ammende. La relazione è pubblicata.

Emendamento 339
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

soppresso

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;**
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;**
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.**

Emendamento 340
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte dei soggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla loro autorità, delle violazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, a vantaggio di tale persona giuridica.

Emendamento

soppresso

Emendamento 341
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di supervisione nonché, ove applicabile, gli organi di autoregolamentazione mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali ed effettive del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di supervisione, **le FIU** nonché, ove applicabile, gli organi di autoregolamentazione mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali ed effettive **delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e** del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

Emendamento 342
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine mettono a disposizione uno o più canali di comunicazione sicuri per le segnalazioni di cui al primo comma. Tali canali assicurano che l'identità della persona che fornisce le informazioni sia nota solo all'autorità di supervisione oppure, ove applicabile, all'organo di

Emendamento

A tal fine mettono a disposizione uno o più canali di comunicazione sicuri per le segnalazioni di cui al primo comma. Tali canali assicurano che l'identità della persona che fornisce le informazioni sia **cifrata e** nota solo all'autorità di supervisione oppure, ove applicabile,

autoregolamentazione.

all'organo di autoregolamentazione. *Se la segnalazione riguarda violazioni potenziali o effettive da parte dei lavoratori dipendenti o dell'organo di amministrazione delle autorità di supervisione o, se del caso, dell'organo di autoregolamentazione, l'identità della persona che fornisce le informazioni dovrebbe essere nota soltanto all'organo specifico competente a ricevere le segnalazioni.*

Emendamento 343
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito;

Emendamento

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni da parte di persone anonime e non anonime e relativo seguito;

Emendamento 344
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) adeguata tutela *dei* dipendenti di soggetti obbligati o di persone in posizione comparabile che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti;

Emendamento

b) adeguata tutela *e accesso alla consulenza giuridica e finanziaria per i dipendenti, i membri del consiglio di amministrazione, gli azionisti, i contraenti, i subappaltatori, i fornitori, i tirocinanti e gli ex lavoratori* di soggetti obbligati o di persone in posizione comparabile che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti, *nonché di qualsiasi persona che abbia una conoscenza indipendente o che, dopo una valutazione indipendente di informazioni pubblicamente disponibili, fornisca informazioni alle autorità competenti;*

Emendamento 345
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) norme chiare che garantiscano in tutti i casi la riservatezza riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno al soggetto obbligato, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

Emendamento

e) norme chiare che garantiscano in tutti i casi la riservatezza riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno al soggetto obbligato, **al supervisore oppure, ove del caso, all'organo di autoregolamentazione**, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

Emendamento 346
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, che segnalano violazioni potenziali o effettive del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], **internamente o alla FIU**, siano tutelate legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato **o delle autorità competenti o delle autorità di supervisione o degli organi di autoregolamentazione** che segnalano violazioni potenziali o effettive **della presente direttiva o** del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final], **come previsto al paragrafo 1 del presente articolo**, siano tutelate legalmente **conformemente alla direttiva UE 2019/1937** da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

Emendamento 347
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le persone esposte a minacce, atti ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato violazioni potenziali o effettive del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], internamente o **alla FIU**, abbiano il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalla FIU, gli Stati membri assicurano inoltre che tali persone godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento 348
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro supervisori e, se del caso, l'autorità nazionale che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione informino l'AMLA di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità della presente sezione, compresi eventuali ricorsi in relazione ad esse e il relativo esito. Tali informazioni sono condivise anche con altri supervisori quando la sanzione o la misura amministrativa riguarda un soggetto che opera in due o più Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le persone esposte a minacce, atti ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato violazioni potenziali o effettive **delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o** del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], internamente o **ai meccanismi di cui al paragrafo 1**, abbiano il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalla FIU, gli Stati membri assicurano inoltre che tali persone godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro supervisori e, se del caso, l'autorità nazionale che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione informino l'AMLA **e, se del caso, le FIU dello Stato membro interessato**, di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità della presente sezione, compresi eventuali ricorsi in relazione ad esse e il relativo esito. Tali informazioni sono condivise anche con altri supervisori quando la sanzione o la misura amministrativa riguarda un soggetto che opera in due o più Stati membri.

Emendamento 349
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'AMLA mantiene sul suo sito internet i link alla pubblicazione effettuata da ciascun supervisore delle sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell'articolo 42 e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

Emendamento

2. L'AMLA mantiene **una banca dati** sul suo sito internet **con informazioni sulle sanzioni applicate a ciascun soggetto obbligato e** i link alla pubblicazione effettuata da ciascun supervisore delle sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell'articolo 42 e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

Emendamento 350
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori, **compresa l'AMLA**, e le altre autorità competenti, nonché le autorità fiscali, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di prevenire la mancata applicazione e l'evasione delle sanzioni finanziarie mirate **connesse al finanziamento della proliferazione**, anche al fine di adempiere agli obblighi che ad essi incombono a norma dell'articolo 8.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori e le altre autorità competenti, nonché **le autorità di contrasto e** le autorità fiscali, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale **e a livello dell'Unione** nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di prevenire la mancata applicazione e l'evasione delle sanzioni finanziarie mirate, anche al fine di adempiere agli obblighi che ad essi incombono a norma dell'articolo 8.

Emendamento 351
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono

affinché i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori e altre autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano loro di cooperare con l'AMLA, Europol, Eurojust e l'EPPO conformemente al diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione di politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di prevenire la mancata applicazione e l'elusione di sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 352
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Per quanto riguarda le sanzioni finanziarie mirate, gli Stati membri assicurano che le FIU, i supervisori, le autorità competenti responsabili dei registri a norma del capo II, le autorità competenti responsabili delle sanzioni finanziarie mirate, le autorità incaricate di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato e le altre autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci per lo scambio di informazioni in merito al rispetto, alla supervisione e all'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate, anche ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione di dati pertinenti relativi a persone soggette a sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 353
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra

3. Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra

le autorità competenti, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i motivi seguenti:

le autorità competenti, ***i supervisori e le autorità non preposte all'AML/CFT***, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, ***i supervisori e le autorità non preposte all'AML/CFT*** non respingano le richieste di assistenza per i motivi seguenti:

Emendamento 354

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;

Emendamento

c) nello Stato membro che riceve la richiesta sono è in corso ***un'analisi***, un accertamento, un'indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare ***tale analisi***, detto accertamento, indagine o procedimento;

Emendamento 355

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) la natura o lo status della competente autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.

Emendamento

d) la natura o lo status della competente autorità omologa, ***del supervisore o dell'autorità non preposta all'AML/CFT*** richiedente è diverso da quello dell'autorità competente, ***del supervisore o dell'autorità non preposta all'AML/CFT*** che riceve la richiesta.

Emendamento 356

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono

affinché i loro supervisori abbiano tempestivamente accesso alle informazioni necessari per l'adempimento dei loro compiti. I supervisori e le autorità competenti, comprese le FIU, hanno l'obbligo di cooperare tra loro.

Emendamento 357
Proposta di direttiva
Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione

Comunicazione dell'elenco delle autorità competenti

Emendamento

Comunicazione dell'elenco delle autorità competenti *e dei registri*

Emendamento 358
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le informazioni di contatto dell'organismo responsabile dei registri centrali di cui all'articolo 10;

Emendamento 359
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) le informazioni di contatto necessarie per ottenere informazioni su dati immobiliari, determinati beni e conti bancari;

Emendamento 360
Proposta di direttiva
Articolo 47

Testo della Commissione

Le FIU *e* le autorità di supervisione

Emendamento

Le FIU, le autorità di supervisione, *le*

cooperano con l'AMLA e le forniscono tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i propri compiti a norma della presente direttiva, del regolamento [inserire riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e del regolamento [inserire riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final].

autorità competenti e le autorità non preposte all'AML/CFT cooperano con l'AMLA e le forniscono tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i propri compiti a norma della presente direttiva, del regolamento [inserire riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] e del regolamento [inserire riferimento — proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio — COM(2021) 421 final].

Emendamento 361
Proposta di direttiva
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione in relazione agli enti creditizi

Emendamento

Cooperazione in relazione agli enti creditizi o finanziari

Emendamento 362
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, le FIU e le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi a norma di altri atti giuridici cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Tale cooperazione e tale scambio di informazioni non interferiscono con le indagini o i procedimenti in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui **ha sede il supervisore del settore finanziario** o l'autorità investita di competenze per la vigilanza sugli enti creditizi a norma di altri atti giuridici e non

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, le **autorità non preposte all'AML/CFT, le** FIU e le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi **o finanziari** a norma di altri atti giuridici cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Tale cooperazione e tale scambio di informazioni non interferiscono con le indagini o i procedimenti in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui **hanno sede i supervisori, le autorità non preposte all'AML/CFT, le FIU** o l'autorità investita di competenze

pregiudicano gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 50, paragrafo 1.

per la vigilanza sugli enti creditizi *o finanziari* a norma di altri atti giuridici e non pregiudicano gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 50, paragrafo 1.

Emendamento 363
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, qualora individuino carenze nel sistema di controlli interni in materia di AML/CFT e nell'applicazione degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] da parte di un ente creditizio che aumentano in modo sostanziale i rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, informino immediatamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente creditizio conformemente *alla direttiva 2013/36/UE*, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁵⁰.

³¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Emendamento 364
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, *le autorità non preposte all'AML/CFT o le FIU*, qualora individuino carenze nel sistema di controlli interni in materia di AML/CFT e nell'applicazione degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] da parte di un ente creditizio *o finanziario* che aumentano in modo sostanziale i rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, informino immediatamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente creditizio *interessato* conformemente *al diritto dell'Unione applicabile*, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁵⁰.

³¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Testo della Commissione

In caso di potenziale aumento del rischio, i supervisori **del settore finanziario sono in grado di stabilire contatti** con le autorità di vigilanza dell'ente conformemente **alla direttiva 2013/36/UE e di elaborare** una valutazione comune da notificare all'ABE. L'AMLA è tenuta al corrente di tali notifiche.

Emendamento 365
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i supervisori del settore finanziario accertino che un ente creditizio si è rifiutato di avviare un rapporto d'affari ma l'adeguata verifica della clientela documentata di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non giustifica tale rifiuto, essi ne informino l'autorità responsabile di garantire il rispetto da parte di tale ente della direttiva 2014/92/UE o della direttiva (UE) 2015/2366.

Emendamento 366
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro [due anni dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA, in consultazione con l'ABE, emana orientamenti sulla cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, anche per quanto riguarda il livello di coinvolgimento delle FIU in tale

Emendamento

In caso di potenziale aumento del rischio, i **rispettivi** supervisori **collaborano e condividono le informazioni** con le autorità di vigilanza dell'ente conformemente **al diritto dell'Unione applicabile ed elaborano** una valutazione comune da notificare all'ABE **a cura del supervisore che per primo ha inviato la notifica**. L'AMLA è tenuta al corrente di tali notifiche.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i supervisori del settore finanziario accertino che un ente creditizio si è rifiutato di avviare **o continuare** un rapporto d'affari ma l'adeguata verifica della clientela documentata di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non giustifica tale rifiuto, essi ne informino l'autorità responsabile di garantire il rispetto da parte di tale ente della direttiva 2014/92/UE o della direttiva (UE) 2015/2366.

Emendamento

6. Entro [due anni dalla data di recepimento della presente direttiva], l'AMLA, in consultazione con l'ABE **e i supervisori**, emana orientamenti sulla cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, anche per quanto riguarda il livello di coinvolgimento delle FIU in tale

cooperazione.

cooperazione.

Emendamento 367
Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un'indagine, ***un'analisi*** o un procedimento in corso ***o pregiudichi il divieto di divulgazione di cui all'articolo 54 del regolamento [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio - 2021/0239 (COD)]*** conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.

Emendamento 368
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto dei supervisori del settore finanziario, nonché ai revisori o esperti incaricati dai supervisori del settore finanziario, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto dei supervisori del settore finanziario ***o delle FIU***, nonché ai revisori o esperti incaricati dai supervisori del settore finanziario ***o dalle FIU***, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Emendamento 369
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i supervisori del settore finanziario e le FIU;

Emendamento

b) i supervisori del settore finanziario, ***le autorità competenti*** e le FIU;

Emendamento 370
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i supervisori del settore finanziario e le autorità competenti responsabili degli enti creditizi e degli enti finanziari ai sensi di altri atti legislativi relativi alla vigilanza degli enti creditizi e degli enti finanziari, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'interno di uno Stato membro o in Stati membri diversi.

Emendamento

c) i supervisori del settore finanziario e le autorità responsabili **della vigilanza** degli enti creditizi e degli enti finanziari ai sensi di altri atti legislativi relativi alla vigilanza degli enti creditizi e degli enti finanziari, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'interno di uno Stato membro o in Stati membri diversi.

Emendamento 371
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i supervisori del settore finanziario, le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la BCE.

Emendamento 372
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del ***primo comma, lettera c)***, lo scambio di informazioni è soggetto agli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1.

Emendamento

Ai fini del ***presente paragrafo***, lo scambio di informazioni è soggetto agli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1 ***o ad obblighi equivalenti previsti dal diritto dell'Unione.***

Emendamento 373
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le autorità di vigilanza e le autorità preposte per legge alla vigilanza dei mercati finanziari nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;

Emendamento

b) le autorità di vigilanza e le autorità preposte per legge alla vigilanza dei mercati finanziari, **o gli enti creditizi o gli enti finanziari** nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;

Emendamento 374

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i supervisori e, ove del caso, l'EPPO con riferimento a qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale l'EPPO potrebbe esercitare le proprie competenze in conformità dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1939^{1 bis};

Emendamento 375

Proposta di direttiva

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) i supervisori e, ove del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode con riferimento a possibili casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il

regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento 376
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla supervisione dei soggetti obbligati ai fini del rispetto degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] a commissioni parlamentari di inchiesta, corti dei conti e altre entità preposte all'effettuazione di indagini, nel loro Stato membro, alle condizioni seguenti:

Emendamento

3. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla supervisione dei soggetti obbligati ai fini del rispetto degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] a commissioni parlamentari di inchiesta, ***comprese quelle istituite dal Parlamento europeo***, corti dei conti e altre entità preposte all'effettuazione di indagini, nel loro Stato membro, alle condizioni seguenti:

Emendamento 377
Proposta di direttiva
Articolo 52 – parte introduttiva – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la cooperazione tra gli organi dell'UE di cui al presente articolo;

Emendamento 378
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella misura strettamente necessaria ai fini della presente direttiva, le autorità competenti possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi

1. Nella misura strettamente necessaria ai fini della presente direttiva, le autorità competenti possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi

alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato **e le garanzie supplementari** seguenti:

alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, **oltre alle** garanzie seguenti:

Emendamento 379

Proposta di direttiva

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il personale delle autorità competenti mantiene standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfa i requisiti di elevata integrità e dispone di competenze adeguate;

Emendamento

b) il personale delle autorità competenti mantiene standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfa i requisiti di elevata integrità e dispone di competenze adeguate, **anche in relazione al riconoscimento delle distorsioni e all'uso etico degli insiemi di big data;**

Emendamento 380

Proposta di direttiva

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono messe in atto misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati.

Emendamento

c) sono messe in atto misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati **e per garantire che il trattamento dei dati non dia luogo a risultati distorti e discriminatori;**

Emendamento 381

Proposta di direttiva

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) qualsiasi processo decisionale automatizzato prevede la verifica umana e la possibilità di intervento umano.

Emendamento 382
Proposta di direttiva
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 55 bis

Continuità nell'applicazione degli strumenti adottati

1. Tutti gli orientamenti, i pareri e le raccomandazioni formulati dalle autorità europee di vigilanza in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 continuano ad applicarsi fino a quando non saranno modificati o abrogati dall'AMLA.

2. Tutte le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 e ai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 continuano ad applicarsi fino a quando non saranno modificati o abrogati dalla Commissione mediante atti delegati.

Emendamento 383
Proposta di direttiva
Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56 bis

Riesame relativo alla disponibilità e all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, in stretta collaborazione con l'AMLA, svolge una valutazione degli aspetti seguenti:

a) il funzionamento dei registri dei titolari effettivi stabiliti negli Stati membri e il sistema interconnesso per le ricerche

attraverso la piattaforma centrale europea;

b) la fattibilità della creazione di un registro europeo centralizzato dei titolari effettivi;

c) la fattibilità dell'istituzione di un registro europeo di conoscenza dei propri clienti (KYC)/adeguata verifica della clientela (CDD), tenendo conto dei potenziali rischi per la riduzione dei rischi delle persone fisiche e giuridiche e l'attenuazione degli oneri amministrativi sia per le autorità competenti degli Stati membri che per i soggetti obbligati, il valore aggiunto in termini di qualità dei dati e le misure di attenuazione per limitare le carenze.

Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della valutazione. Tale relazione può includere raccomandazioni per migliorare i registri centrali istituiti a livello nazionale. La Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla creazione di un registro centralizzato europeo dei titolari effettivi o un registro europeo di conoscenza dei propri clienti/adeguata verifica della clientela (KYC/CDD).

Emendamento 384
Proposta di direttiva
Articolo 56 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56 ter

Verifica degli obblighi di registrazione di beni o merci di elevato valore

Entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, in stretta collaborazione

con l'AMLA, effettua una valutazione della fattibilità dell'estensione degli obblighi di registrazione per altri beni o merci di elevato valore al di fuori delle zone franche, potenzialmente ponendo l'onere della registrazione sui soggetti obbligati. La valutazione valuta la proporzionalità dell'istituzione di tale registro e include un'analisi costi-benefici. Essa tiene conto dei potenziali rischi di eludere la registrazione di beni o merci di valore elevato spostando tali beni e merci al di fuori del mercato interno dell'Unione o con altri mezzi e confronta i costi sostenuti, nonché la proporzionalità.

Entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della valutazione. Tale relazione può includere raccomandazioni per estendere gli obblighi di registrazione. La Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a nuovi obblighi di registrazione.

Emendamento 385
Proposta di direttiva
Articolo 56 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56 quater

Verifica del funzionamento dei registri e dei sistemi relativi a beni o merci di elevato valore

Entro il ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, in stretta collaborazione con l'AMLA, svolge una valutazione degli aspetti seguenti:

a) il funzionamento del registro e dei sistemi di reperimento dei dati per veicoli a motore, aeromobili e natanti di cui

all'articolo 16 ter;

b) la fattibilità di ampliare gli obblighi di registrazione per altri beni o merci di valore elevato al di fuori delle zone franche, che potrebbe imporre l'onere di registrazione ai soggetti obbligati, la valutazione volta a includere una valutazione della proporzionalità dell'istituzione di tale registro e una valutazione dei costi per i benefici che svolge un ruolo significativo;

c) il funzionamento dei registri dei beni nelle zone franche di cui all'articolo 16 quater;

d) la fattibilità di obblighi di registrazione più estesi per i beni e le merci di valore elevato nelle zone franche.

La valutazione tiene conto dei potenziali rischi di eludere la registrazione di beni o merci di valore elevato spostando tali beni e merci al di fuori del mercato interno dell'Unione o con altri mezzi e li confronta con i costi sostenuti, nonché la proporzionalità.

Entro il ... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale valutazione. Tale relazione può includere raccomandazioni per migliorare i registri, i sistemi di reperimento dei dati e gli obblighi di registrazione. La Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a nuovi obblighi di registrazione.

Emendamento 386
Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore

le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [inserire la data — *tre* anni dalla data di entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [inserire la data - *due* anni dalla data di entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

MOTIVAZIONE

Riflessioni generali

È ormai chiaro da tempo che l'attuale quadro dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) è inefficace. Sebbene il diritto dell'Unione preveda alcune delle norme più avanzate in materia a livello mondiale, gli Stati membri non hanno ancora provveduto a un loro tempestivo recepimento, né a una corretta applicazione a livello nazionale. Anche le divergenze nell'attuazione delle precedenti direttive antiriciclaggio hanno seriamente compromesso l'efficacia del quadro normativo. Pertanto, i correlatori accolgono con favore il pacchetto antiriciclaggio proposto dalla Commissione, che consiste in diversi strumenti legislativi, tra cui la sesta direttiva antiriciclaggio. I correlatori si compiacciono inoltre della proposta di istituire un'autorità antiriciclaggio (AMLA).

È opportuno rilevare che il quadro per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è efficace tanto quanto il suo anello più debole (che si tratti di un paese, un'istituzione o di un settore economico). Tale considerazione è ancora più pertinente nel mercato unico dell'UE, caratterizzato dalla combinazione di libertà e norme comuni. Puntare soltanto a miglioramenti medi è ben lungi dall'essere sufficiente.

L'aggressione all'Ucraina da parte della Russia e l'esito delle sanzioni che sono seguite allo scoppio della guerra ci hanno dimostrato che le norme e le procedure attualmente in vigore non danno i risultati sperati. Anche se le sanzioni interessano soltanto un ristretto numero di casi di alto profilo, l'identificazione dei proprietari di beni e patrimoni di ingente valore, come ville, aerei privati e mega-yacht, si è rivelata, nelle attuali circostanze, un compito troppo impegnativo per le autorità competenti. Ciò evidenzia le debolezze dell'attuale quadro in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in quanto esistono fondati sospetti che parte del denaro utilizzato dalle persone sottoposte al regime sanzionatorio non abbia un'origine chiara. Le nuove normative dovrebbero tenere conto delle esperienze tratte da questa situazione.

Dalle discussioni con i diversi portatori di interessi è emerso chiaramente che l'assenza di disposizioni particolareggiate e le divergenze nelle prassi relative all'attuazione delle direttive antiriciclaggio a livello nazionale hanno compromesso la capacità delle autorità competenti di individuare le operazioni sospette e di smantellare realmente le attività criminali, soprattutto nei casi di attività transfrontaliere. È necessario colmare tutte le restanti lacune, sfruttando al massimo l'attuale sistema, che rappresenta la base su cui si possono apportare miglioramenti. Occorre inoltre tenere a mente che l'impatto degli obblighi in materia di AML/CFT su imprenditori, imprese e cittadini onesti dovrebbe essere limitato e proporzionato.

Riflessioni particolari

È fondamentale far sì che le persone che ricoprono posizioni dirigenziali presso taluni soggetti obbligati o che ne sono titolari effettivi rispettino determinati requisiti, in particolare in termini di onestà, integrità e buona reputazione. I correlatori propongono di rafforzare tali requisiti e di precisare ulteriormente i poteri di supervisione necessari per imporne il rispetto.

Le vigenti direttive antiriciclaggio impongono già agli Stati membri di impedire l'uso improprio

delle persone giuridiche a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di garantire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, nonché il controllo delle persone giuridiche e degli istituti giuridici tramite i registri pubblici. La proposta della Commissione nell'ambito della sesta direttiva antiriciclaggio costituisce una buona base di discussione con riferimento agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione per l'istituzione dei registri dei titolari effettivi da parte degli Stati membri. Tuttavia, sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale e per migliorare ulteriormente la correttezza dei dati contenuti nei registri, i correlatori propongono requisiti più stringenti, in particolare per quanto concerne la verifica dei dati e l'utilizzo delle tecnologie a tal fine, nonché la capacità degli organismi responsabili dei registri di sanzionare imprecisioni e incongruenze. Inoltre, a giudizio dei relatori, è opportuno non limitare più l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e altri istituti giuridici affini.

È inoltre estremamente importante stabilire norme chiare per disciplinare l'accesso ai registri dei titolari effettivi e le attività di ricerca al loro interno da parte di autorità competenti, supervisor e soggetti obbligati. Pertanto, i correlatori propongono una disposizione specifica che stabilisce i criteri per effettuare ricerche all'interno dei registri dei titolari effettivi tramite la piattaforma centrale europea, con l'auspicio che sia operativa al momento dell'entrata in vigore della direttiva.

I beni immobili continuano a essere una merce interessante per i criminali che riciclano i proventi delle loro attività illecite, in quanto a volte, purtroppo, all'atto pratico consentono di occultare la vera origine dei fondi e l'identità del titolare effettivo. I correlatori auspicano, pertanto, che sia garantito un accesso tempestivo ai dati sulla titolarità effettiva dei proprietari immobiliari, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a far sì che le autorità competenti abbiano accesso a tali informazioni tramite un punto di accesso unico e a includere informazioni non soltanto sul valore economico, ma anche sui mezzi di pagamento. I registri o i sistemi elettronici di reperimento dei dati saranno interconnessi tramite un punto di accesso unico ai dati immobiliari, gestito dalla Commissione, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere di quale sistema avvalersi per soddisfare tale requisito.

È inoltre emerso chiaramente che sebbene le informazioni sui beni di ingente valore, come yacht e aeromobili, siano raccolte, raramente sono utili per individuare attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, i correlatori introducono l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità competenti l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva con riferimento ai proprietari di determinati beni il cui valore è stimato al di sopra di una certa soglia, nonché l'accesso alle informazioni sulle modalità di pagamento di alcuni di questi beni.

Le unità di informazione finanziaria (FIU) fanno parte della rete operativa AML/CTF di una giurisdizione, svolgono un ruolo centrale all'interno della stessa e offrono un sostegno fondamentale alle attività delle altre autorità competenti. I correlatori hanno introdotto modifiche al capo che disciplina il funzionamento delle FIU, con l'obiettivo di favorire l'accesso alle informazioni da parte delle FIU e lo scambio di informazioni tra di esse, sfruttando al meglio i progressi tecnologici e salvaguardando i diritti fondamentali. I movimenti di denaro di provenienza illecita attraversano sempre più spesso le frontiere e possono interessare diversi Stati membri. Per questo motivo è essenziale che le informazioni circolino senza inutili ostacoli e ritardi ed è al contempo opportuno migliorare ulteriormente le opportunità di confronto dei

dati tra Stati membri.

La capacità delle FIU di sospendere le operazioni continua a essere un aspetto fondamentale per contrastare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, motivo per cui i correlatori hanno scelto di precisare ulteriormente nel dettaglio tale procedura all'interno del progetto di relazione.

Un'adeguata supervisione degli enti creditizi e degli istituti finanziari e di altri soggetti obbligati del settore non finanziario si pone al centro di un quadro efficace in materia di AML/CFT. Nell'ultimo decennio diversi casi di alto profilo di riciclaggio hanno rivelato carenze significative nella gestione del rischio di alcune banche e nella sorveglianza da parte delle autorità di vigilanza sia antiriciclaggio che prudenziali. I recenti scandali hanno inoltre messo in luce le carenze nella supervisione dei soggetti non finanziari. I correlatori si compiacciono delle proposte della Commissione volte a definire ulteriormente nel dettaglio l'azione e il coordinamento in materia di supervisione. Da parte loro, hanno ulteriormente precisato il ruolo dell'AMLA in caso di disaccordo tra i supervisori e laddove si renda necessario istituire squadre di analisi congiunta. All'AMLA è inoltre attribuito il ruolo di valutare caso per caso le condizioni per la cooperazione con i supervisori del settore finanziario nei paesi terzi.

I correlatori sostengono senza riserve la proposta della Commissione di un controllo pubblico degli organi di autoregolamentazione, incaricati della supervisione di specifici soggetti obbligati nel settore non finanziario, e precisano ulteriormente gli obblighi in materia nell'ambito delle pertinenti disposizioni. Ritengono, tuttavia, che il compito di vigilare sul settore immobiliare dovrebbe essere affidato a un'autorità pubblica e non a un organo di autoregolamentazione.

Oltre agli aspetti già menzionati, i correlatori intendono rafforzare il ruolo dell'AMLA nell'ambito delle norme e delle procedure stabilite all'interno della presente direttiva. In particolare, i correlatori propongono che l'AMLA dovrebbe:

- formulare e pubblicare orientamenti sugli elementi che i supervisori devono prendere in considerazione nel valutare l'idoneità della gestione e della titolarità effettiva di taluni soggetti obbligati, nonché sulle circostanze in cui possono profilarsi conflitti di interessi tra i membri del personale delle FIU;
- mantenere un archivio delle autorità nazionali responsabili o dei meccanismi istituiti per coordinare la risposta nazionale ai rischi, individuati su base nazionale;
- svolgere valutazioni inter pares sul funzionamento degli organismi nazionali responsabili dei registri dei titolari effettivi e sul rispetto, da parte delle FIU, degli obblighi specifici previsti dalla presente direttiva;
- avere il potere di sospendere l'accesso a FIU.net, qualora la valutazione inter pares di una specifica FIU sollevi serie preoccupazioni;
- includere nelle norme tecniche che l'AMLA dovrebbe preparare le fasce di sanzioni pecuniarie collegate al fatturato del soggetto, da applicare in caso di violazione degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio.

POSIZIONE DI MINORANZA (ARTICOLO 52 bis)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 / 2021-0250 (COD))

Sono fermamente d'accordo sul fatto che l'attuale quadro antiriciclaggio dell'UE debba essere migliorato. La collaborazione transfrontaliera è essenziale per combattere le reti criminali e i gruppi terroristici altamente mobili. Apprezzo il fatto che alcuni dei nostri emendamenti che affrontano le attuali carenze siano stati inclusi nel compromesso finale. Tuttavia, la creazione di un registro centrale dell'UE contenente informazioni sensibili sui risparmiatori e i pensionati europei non è la strada giusta. Dobbiamo concentrarci sulla cattura di criminali fiscali e terroristi e non sulle indagini riguardanti i cittadini che rispettano la legge.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849	
Riferimenti	COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD)	
Presentazione della proposta al PE	22.7.2021	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	JURI 4.10.2021	
Pareri non espressi Decisione	JURI 14.10.2021	
Relatore Nomina	Luděk Niedermayer 25.11.2021	Paul Tang 25.11.2021
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	16.12.2021	
Esame in commissione	2.6.2022	
Approvazione	28.3.2023	
Esito della votazione finale	+: 107	–: 5
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Daniel Freund, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lidia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Elissavet Vozemberg-	

	Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zile
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoș Pîslaru, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
Deposito	14.4.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER IL MERITO**

107	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofò, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle
ID	Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

5	-
ECR	Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Nicolaus Fest
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
Renew	Moritz Körner

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti